



24.067

Messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente il riconoscimento reciproco nel settore dei servizi finanziari

del 4 settembre 2024

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente il riconoscimento reciproco nel settore dei servizi finanziari.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 settembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Compendio

L'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente il riconoscimento reciproco nel settore dei servizi finanziari consente o agevola l'attività transfrontaliera dei fornitori di servizi finanziari tra la Svizzera e il Regno Unito, nel rispetto degli obiettivi di protezione della regolamentazione dei mercati finanziari. Esso rafforza la competitività della Svizzera e promuove una stretta collaborazione tra le due piazze finanziarie.

Situazione iniziale

Affinché la piazza finanziaria svizzera rimanga competitiva, il Consiglio federale persegue soluzioni praticabili per l'accesso al mercato attraverso il riconoscimento dell'equivalenza della regolamentazione e della vigilanza svizzere. Allo stesso tempo, assicura e approfondisce le relazioni con il Regno Unito a seguito della sua uscita dall'Unione europea. L'Accordo è stato firmato a Berna il 21 dicembre 2023. Si tratta di un documento finora unico nel suo genere e sinonimo di una stretta collaborazione tra le due piazze finanziarie globali. Esso rafforza la competitività della Svizzera e dimostra la sua capacità di azione internazionale.

Contenuto del progetto

Le Parti riconoscono reciprocamente che i rispettivi quadri giuridici e di vigilanza garantiscono un livello equivalente di tutela della stabilità e dell'integrità del sistema finanziario, dei clienti nonché degli investitori in determinati settori. Su questa base, l'Accordo consente o agevola l'accesso reciproco al mercato tra la Svizzera e il Regno Unito per un'ampia gamma di servizi finanziari. Allo stesso tempo, rafforza la cooperazione sul piano della regolamentazione e della vigilanza e salvaguarda gli obiettivi di protezione del diritto in materia di mercati finanziari. Consta di un testo principale e di diversi allegati settoriali, ciascuno dei quali contiene le disposizioni per l'attività transfrontaliera e aspetti specifici della cooperazione sul piano della vigilanza.

Indice

Compendio	2
1 Situazione iniziale	5
1.1 Necessità di agire e obiettivi	5
1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati	5
1.2.1 Punti chiave dei negoziati settoriali	6
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	8
2 Procedura preliminare	8
3 Consultazione di commissioni parlamentari	9
4 Punti essenziali dell'Accordo	9
5 Commento alle singole disposizioni dell'Accordo	10
5.1 Testo principale dell'Accordo	10
5.2 Allegato – Punti di contatto	16
5.3 Allegati settoriali	16
5.3.1 Allegato 1 – Allegato settoriale Asset Management	16
5.3.2 Allegato 2 – Allegato settoriale Banking	22
5.3.3 Allegato 3A – Allegato settoriale Infrastrutture del mercato finanziario, controparti centrali	25
5.3.4 Allegato 3B – Allegato settoriale Infrastrutture del mercato finanziario, derivati over-the-counter	28
5.3.5 Allegato 3C – Allegato settoriale Infrastrutture del mercato finanziario, sedi di negoziazione	29
5.3.6 Allegato 4 – Allegato settoriale Assicurazioni	31
5.3.7 Allegato 5 – Allegato settoriale Investment Services	46
5.4 Dichiarazioni congiunte	76
6 Ripercussioni	76
7 Aspetti giuridici	77
7.1 Costituzionalità	77
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	77
7.3 Forma dell'atto	78
7.4 Entrata in vigore	78
Tabella dei dati	79
Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente il riconoscimento reciproco nel settore dei servizi finanziari (Disegno)	FF 2024 2386

**Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito
di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente
il riconoscimento reciproco nel settore dei servizi finanziari
(Berne Financial Services Agreement, BFS)**

FF 2024 2387

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Secondo il rapporto del 4 dicembre 2020¹ «Radicata in Svizzera, all'avanguardia nel mondo – Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro», il Consiglio federale persegue soluzioni praticabili per l'accesso al mercato attraverso il riconoscimento dell'equivalenza della regolamentazione e della vigilanza svizzera. Nell'ambito della strategia «Mind the gap», il Consiglio federale si è inoltre posto l'obiettivo di salvaguardare per quanto possibile i diritti e gli obblighi esistenti nei confronti del Regno Unito in seguito alla sua uscita dall'Unione europea (UE) (Brexit) e di approfondire la collaborazione laddove vi sia un interesse reciproco («Mind the gap Plus»). L'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente il riconoscimento reciproco nel settore dei servizi finanziari («Berne Financial Services Agreement», BFSA) realizza questi obiettivi migliorando vicendevolmente l'accesso al mercato per i servizi finanziari e rafforzando la cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza.

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

Il 30 giugno 2020, il cancelliere dello Scacchiere britannico e il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta («joint statement») in cui hanno espresso l'intenzione di adoperarsi per un accordo bilaterale concernente l'accesso al mercato nel settore finanziario². I negoziati sono iniziati subito dopo e l'Accordo è stato firmato il 21 dicembre 2023 dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter e dal cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt a Berna. Da parte della Svizzera, i negoziati sono stati condotti dal DFF (Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, SFI), con lo stretto coinvolgimento della Segreteria di Stato dell'economia, del Dipartimento federale degli affari esteri, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS). I risultati dei negoziati sono confluiti nell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco («Mutual Recognition Agreement») nel settore dei servizi finanziari, che consente o agevola il vicendevole accesso al mercato tra la Svizzera e il Regno Unito per un'ampia gamma di servizi finanziari. Nell'ambito dell'Accordo, le Parti riconoscono reciprocamente in determinati settori che i rispettivi quadri giuridici e di vigilanza garantiscono un livello equivalente di tutela della stabilità e dell'integrità del sistema finanziario nonché dei clienti e degli investitori. Questo crea le basi

¹ Consultabile all'indirizzo seguente: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Politica per una piazza finanziaria svizzera sostenibile (consultato da ultimo il 5 giugno 2024).

² La Svizzera e il Regno Unito auspicano una più stretta collaborazione in materia di servizi finanziari; consultabile all'indirizzo seguente: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 30.06.2020 > (consultato da ultimo il 5 giugno 2024).

per consentire o agevolare l'attività transfrontaliera nell'ambito dell'Accordo, rispettando gli obiettivi di protezione del diritto in materia di mercati finanziari.

Mentre il Regno Unito apre il mercato ai fornitori di servizi finanziari svizzeri, in particolare in determinati settori della gestione patrimoniale transfrontaliera, creando così ulteriori opportunità, la Svizzera consente agli assicuratori del Regno Unito di fornire agli stipulanti professionisti servizi transfrontalieri in Svizzera in determinati settori appartenenti all'attività assicurativa del ramo non vita. L'attività transfrontaliera nella direzione opposta è già ampiamente possibile per i gestori patrimoniali e gli assicuratori, per cui l'attuale quadro giuridico è confermato.

Il risultato è un Accordo unico e ambizioso, dal carattere pionieristico a livello globale. Il fatto che sia stato possibile concludere un Accordo sulla base del riconoscimento reciproco nel settore dei servizi finanziari rappresenta un segnale forte. Con tale Accordo, le Parti ribadiscono l'intenzione di instaurare una collaborazione intensa e orientata al futuro tra due importanti centri finanziari internazionali per aprire il mercato l'uno all'altro, salvaguardando al contempo la stabilità e l'integrità della piazza finanziaria. Questo dimostra la capacità di agire della Svizzera in un contesto sempre più complesso. L'Accordo contribuirà altresì a preservare e rafforzare a lungo termine la competitività della piazza finanziaria.

1.2.1 Punti chiave dei negoziati settoriali

Attività di gestione patrimoniale e attività bancaria

Nel corso dei negoziati, il Regno Unito ha espresso la volontà di aprire sostanzialmente il proprio mercato alla Svizzera per l'attività transfrontaliera di gestione patrimoniale rispetto allo status quo: oltre all'accesso alle operazioni con i clienti professionali nel Regno Unito, questo vale anche e soprattutto per l'accesso ai clienti privati con un patrimonio superiore a 2 milioni di sterline. Inoltre, è stata ottenuta la possibilità per i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari svizzeri di fornire assistenza diretta a questi clienti nel Regno Unito per quanto riguarda gli aspetti in materia di mercati finanziari nell'ambito di impieghi temporanei in loco (fatti salvi i presupposti non legati al mercato finanziario, ad es. per quanto concerne l'entrata di persone fisiche). Nel settore della concessione di crediti da parte delle banche, la precisa formulazione degli obblighi ha reso possibile per la prima volta l'acquisto sostenuto dal credito di prodotti finanziari selezionati. La fornitura di servizi bancari tradizionali si basa sull'attuale regime di accesso al mercato del Regno Unito.

In questi settori, l'accesso al mercato per i fornitori stranieri in Svizzera è già in larga misura aperto. Questo aspetto viene stabilito nell'Accordo. Da un lato si agevola la possibilità di un'assistenza temporanea ai clienti unicamente da parte di consulenti in loco sulla base di una verifica dell'equivalenza della regolamentazione e della vigilanza del Regno Unito riguardo al loro effetto di protezione e, dall'altro, attraverso una collaborazione rafforzata tra le autorità di vigilanza. Di conseguenza, alcuni consulenti alla clientela del Regno Unito non dovranno più essere registrati in Svizzera

secondo la legge 15 giugno 2018³ sui servizi finanziari (LSerFi) per la loro attività con clienti privati facoltosi.

Assicurazioni

L'accesso transfrontaliero al mercato svizzero previsto dall'Accordo per gli assicuratori del Regno Unito riguarda soltanto determinati settori appartenenti all'attività assicurativa del ramo non vita. In particolare, non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni malattie, i prodotti assicurativi di responsabilità civile per i veicoli a motore e generali, le assicurazioni che detengono un qualunque tipo di monopolio (ad es. l'assicurazione stabili cantonale), l'assicurazione contro l'incendio e i danni causati dagli elementi naturali nonché le assicurazioni con partecipazione obbligatoria al pool. Nell'assicurazione delle perdite finanziarie sono escluse in particolare anche le assicurazioni a tutela del bilancio («financial interest cover»). Gli intermediari assicurativi del Regno Unito non vincolati continuano a essere soggetti al diritto svizzero in materia di sorveglianza degli assicuratori, ma saranno esentati dall'obbligo di domicilio in vigore dal 1° gennaio 2024. I servizi assicurativi previsti dall'Accordo possono essere forniti solo alle grandi imprese che soddisfano due dei tre criteri seguenti: (i) un volume d'affari netto di 40 milioni di franchi, (ii) un totale di bilancio superiore a 20 milioni di franchi o (iii) più di 250 dipendenti. La fornitura di servizi a clienti privati è pertanto esclusa.

Nell'Accordo con la Svizzera, il Regno Unito sancisce, con le dovute precisazioni, la possibilità già esistente di accedere al mercato transfrontaliero per le imprese di assicurazione svizzere sulla base del diritto interno applicabile al momento della conclusione dello stesso. Qualora il diritto del Regno Unito dovesse essere modificato in un secondo momento in un modo che potrebbe limitare o complicare l'accesso al mercato, il Regno Unito si impegna ad adoperarsi per mantenere l'accesso al mercato concordato nell'ambito delle procedure di cooperazione normativa previste dall'Accordo con la Svizzera.

Asset Management

In linea di principio, il mercato nel settore della gestione degli investimenti («asset management») ha già un orientamento internazionale. Gli operatori del mercato conoscono bene i rispettivi regimi in vigore in Svizzera e nel Regno Unito per quanto riguarda la distribuzione di investimenti collettivi di capitale e in materia di delegazione delle decisioni di investimento e/o della gestione del rischio dei portafogli. Di conseguenza, nell'Accordo viene definito lo status quo vigente.

Infrastrutture del mercato finanziario

Nell'ambito delle infrastrutture del mercato finanziario, l'Accordo contiene norme su sedi di negoziazione, controparti centrali e derivati negoziati al di fuori di una sede di negoziazione (derivati «over-the-counter», OTC). Per quanto riguarda le sedi di negoziazione, l'Accordo prevede una collaborazione rafforzata tra le Parti. Per quanto concerne le controparti centrali, il loro riconoscimento viene agevolato, in quanto la controparte centrale deve continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione

³ RS 950.1

individuali previste dal rispettivo diritto, fatta salva la valutazione della rilevanza sistemica dei suoi servizi. Infine, le transazioni transfrontaliere di derivati OTC vengono agevolate riguardo ai requisiti definiti.

1.3 **Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale**

Nel messaggio del 24 gennaio 2024⁴ sul programma di legislatura 2023–2027 del Consiglio federale, l'adozione del messaggio concernente l'Accordo è indicata come affare necessario per raggiungere l'obiettivo 3 («La Svizzera contribuisce allo sviluppo di un ordine economico mondiale basato su regole e garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali»). Il decreto federale del 6 giugno 2024⁵ sul programma di legislatura 2023–2027 lo menziona nell'articolo 4 (n. 21). L'Accordo si basa sulla strategia «Mind the Gap» adottata dal Consiglio federale il 19 ottobre 2016, ripresa come obiettivo del Consiglio federale per il 2020 e il 2021 (risp. obiettivi 12 e 4) prevede l'ampliamento della rete di accordi a sostegno delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito in vista della Brexit allo scopo di preservare ed estendere il più possibile i diritti e gli obblighi reciproci⁶.

2 **Procedura preliminare**

I settori interessati hanno accolto con favore l'avvio dei negoziati e sono stati regolarmente informati sul loro contenuto e sul relativo svolgimento. A novembre 2023, il testo negoziale dell'Accordo in questione è stato presentato alle associazioni di categoria (Associazione svizzera dei banchieri, Associazione Svizzera d'Assicurazioni, SIX Group, la società che si occupa della gestione dell'infrastruttura finanziaria, Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale e Asset Management Association Switzerland). Anche economiesuisse è stata informata in merito ai risultati dei negoziati. Alla Conferenza dei Governi cantonali è stata data comunicazione del mandato negoziale a giugno 2021 e da allora è stata regolarmente aggiornata sullo stato dei negoziati, da ultimo a novembre 2023 in occasione della conclusione dell'Accordo. Le posizioni degli ambienti interessati, comprese quelle dei Cantoni, sono quindi note e documentate. Pertanto, secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 2005⁷ sulla consultazione, si rinuncia a svol-

4 FF 2024 525; Consultabile all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Programma di legislatura (consultato da ultimo il 5 giugno 2024).

5 FF 2024 1440

6 Obiettivi del Consiglio federale 2020 e obiettivi del Consiglio federale 2021, consultabili all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Obiettivi annuali > Archivio – Obiettivi del Consiglio federale, Parte I (consultati da ultimo il 5 giugno 2024).

7 RS 172.061

gere una procedura di consultazione, poiché da quest'ultima non vi è da attendersi alcuna nuova informazione.

3 Consultazione di commissioni parlamentari

Le Commissioni della politica estera consultate in merito al mandato negoziale lo hanno confermato a giugno 2021 e le Commissioni dell'economia e dei tributi ne sono state informate. Alle suddette commissioni è stato regolarmente comunicato lo stato dei negoziati, da ultimo a novembre 2023 in occasione della conclusione dell'Accordo.

4 Punti essenziali dell'Accordo

La base per consentire l'attività transfrontaliera è rappresentata dal riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza per i servizi finanziari in determinati settori, integrata da una rafforzata cooperazione sul piano della regolamentazione e della vigilanza. L'equivalenza basata sui risultati dei quadri giuridici e di vigilanza di entrambe le Parti è stata stabilita mediante verifiche («assessments») fondate su criteri oggettivi concordati congiuntamente. Questi criteri sono orientati a garantire gli obiettivi di protezione della legislazione sui mercati finanziari, vale a dire la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari nonché la protezione dei clienti e degli investitori. Sulla base di tali verifiche, è stato stabilito che gli obiettivi di protezione della legislazione sui mercati finanziari vengono raggiunti in misura equivalente nel quadro giuridico e di vigilanza dell'altra parte contraente.

In questo modo si assicura che il livello di protezione non venga compromesso, che i fornitori di servizi finanziari competano per i clienti in condizioni di parità sotto il profilo della regolamentazione e della vigilanza e che non insorgano rischi aggiuntivi nel mercato finanziario a causa delle attività transfrontaliere. Laddove la verifica dell'equivalenza ha rivelato scostamenti rilevanti, questi sono stati gestiti nell'Accordo con misure appropriate e proporzionate (ad es. restrizioni del campo d'applicazione o requisiti supplementari e meccanismi di sicurezza). Pertanto, l'Accordo non implica alcuna deregolamentazione, bensì considera come parametro di riferimento il livello di regolamentazione esistente.

Su questa base, la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri in virtù di un'esenzione («deference») è resa possibile all'interno di un quadro definito. Se definiti negli allegati settoriali, fungono da base i requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza del rispettivo altro Paese, per cui lo Stato ospite (cfr. art. 1 lett. g) esenta di conseguenza i fornitori di servizi finanziari coperti dall'Accordo dall'obbligo di rispettare determinati requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza specificati negli allegati settoriali.

5 **Commento alle singole disposizioni dell'Accordo**

5.1 **Testo principale dell'Accordo**

Preambolo

Il preambolo riconosce gli stretti legami già esistenti tra le Parti e definisce gli obiettivi generali e le linee d'azione dell'Accordo.

Capitolo 1 **Disposizioni di base**

Art. 1 Definizioni

L'articolo 1 definisce i termini utilizzati nell'Accordo. Nei rispettivi allegati settoriali vengono fornite definizioni specifiche, in particolare per i clienti e i fornitori di servizi finanziari previsti dall'Accordo.

Art. 2 Scopo e obiettivi

L'articolo 2 definisce lo scopo e gli obiettivi del BFSa. Vengono inoltre precisati gli obiettivi generali di tutela della stabilità finanziaria, dell'integrità del mercato e della protezione degli investitori e dei clienti coperti dall'Accordo, che devono essere salvaguardati in caso di riconoscimento. Tale approccio è in linea con le norme internazionali e non apporta alcuna modifica al mandato delle autorità di vigilanza definito dal quadro giuridico nazionale. Poiché il funzionamento dell'Accordo non si basa sull'armonizzazione giuridica, si precisa che le Parti non vengono limitate nella loro autonomia normativa (cfr. art. 5 – Diritto di regolamentare).

Art. 3 Rapporto con l'Accordo OMC e con altri accordi internazionali

All'articolo 3 dell'Accordo, le Parti confermano i diritti e gli obblighi derivanti dall'essere membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ribadiscono il loro impegno a garantirne la compatibilità con il diritto dell'OMC, anche per quanto riguarda la sua attuazione.

L'Accordo non pregiudica in alcun modo l'Accordo del 25 gennaio 2019⁸ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (Accordo concernente l'assicurazione diretta Svizzera–Regno Unito).

Art. 4 Diritti privati

L'articolo 4 chiarisce che l'Accordo giustifica esclusivamente i diritti e gli obblighi tra le due Parti contraenti. Esso si rivolge alle autorità statali che applicano il diritto e non direttamente ai soggetti giuridici privati.

⁸ RS 0.961.367

Art. 5 Diritto di regolamentare

L'articolo 5 sottolinea il principio secondo cui ciascuna Parte può modificare il proprio diritto interno in qualsiasi momento. Il funzionamento dell'Accordo non dipende dall'allineamento o dall'armonizzazione delle rispettive regolamentazioni. In caso di modifiche della situazione giuridica, entrano in vigore i meccanismi della cooperazione normativa (cfr. cap. 5) con l'obiettivo di mantenere l'applicabilità dell'Accordo.

Art. 6 Confidenzialità

Secondo l'articolo 6, le informazioni non pubbliche devono essere rese disponibili o divulgate soltanto se ciò è espressamente previsto dall'Accordo. L'articolo disciplina altresì i principi della confidenzialità nella trasmissione delle informazioni nell'ambito dell'Accordo. In particolare, le informazioni non pubbliche scambiate tra le autorità di vigilanza devono essere trattate in modo confidenziale secondo il principio di riservatezza nell'assistenza amministrativa vigente (art. 42 cpv. 2 lett. b della legge del 22 giugno 2007⁹ sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]).

Capitolo 2 **Applicazione**

Il secondo capitolo contiene le disposizioni fondamentali che definiscono il funzionamento dell'Accordo. Le Parti confermano che la fornitura di servizi finanziari dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte è possibile nell'ambito delle disposizioni contenute negli allegati settoriali. Le Parti definiscono come elemento centrale il riconoscimento di base dell'equivalenza dei risultati dei reciproci quadri di regolamentazione e vigilanza. La base per il riconoscimento di tale equivalenza è costituita dalle verifiche («assessments») del quadro di regolamentazione e vigilanza.

Per quadro giuridico del diritto dei mercati finanziari si intendono le disposizioni pertinenti di tutti i livelli di regolamentazione in entrambe le giurisdizioni. In Svizzera sono incluse le leggi federali, le ordinanze del Consiglio federale e le ordinanze dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), così come i corrispondenti enti omologhi dal punto di vista delle funzioni nel Regno Unito. Il quadro di vigilanza comprende la prassi di vigilanza della FINMA, in parte esposta in circolari, ma anche in altri documenti quali guide pratiche, comunicazioni, decisioni sui singoli casi e piani di vigilanza. Da un punto di vista delle funzioni, anche le autorità di vigilanza nel Regno Unito dispongono di organismi corrispondenti che definiscono il quadro di vigilanza britannico. I criteri utilizzati nella valutazione relativa a settori specifici vengono illustrati di seguito nel commento ai singoli allegati settoriali.

Il riconoscimento secondo l'articolo 8 non comporta di per sé conseguenze concrete. Queste vengono specificate negli allegati settoriali (art. 9). In caso di sviluppi normativi, il riconoscimento derivante dall'Accordo rimane di principio immutato. Il capitolo 2 si conclude con le modalità per una futura estensione del campo d'applicazione dell'Accordo (art. 11).

⁹ RS 956.1

Capitolo 3 Finanza sostenibile

In questo capitolo, le Parti sottolineano la loro intenzione di cooperare più strettamente nel settore della finanza sostenibile. L'obiettivo comune è promuovere la trasparenza, la comparabilità e la qualità della divulgazione nel settore della sostenibilità a livello internazionale, allineare i flussi finanziari all'Accordo del 12 dicembre 2015¹⁰ sul clima nonché migliorare le condizioni quadro per le tecnologie finanziarie digitali sostenibili.

Le Parti prendono atto dell'intenzione di avviare negoziati per il riconoscimento reciproco di norme e standard pertinenti, in particolare nell'ambito della relazione sulle questioni climatiche e riconoscendo l'importante ruolo delle misure del settore privato e degli istituti finanziari nella transizione verso l'obiettivo del saldo netto pari a zero. In quest'ottica si impegnano a concordare un programma di lavoro.

Capitolo 4 Cooperazione in materia di vigilanza

In questo capitolo vengono stabiliti i principi e le procedure per la collaborazione tra le autorità di vigilanza di entrambe le Parti al fine di adempiere i propri mandati legali in relazione agli obiettivi di protezione della stabilità finanziaria, dell'integrità del mercato e della protezione degli investitori e dei clienti.

Il capitolo definisce i principi dello scambio reciproco di informazioni (ossia dell'assistenza amministrativa), che corrispondono a quelli della LFINMA (art. 42 segg.) Gli articoli 13 e 14 dell'Accordo rafforzano inoltre la cooperazione sul piano della vigilanza già oggi efficace tra le autorità di vigilanza svizzere e britanniche, compresa la possibilità di assistenza amministrativa su base spontanea. Sulla base dell'Accordo, le possibilità della BNS relative all'assistenza amministrativa alle autorità di vigilanza del Regno Unito vengono ampliate per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità che le riceve (specialità) e allineate a quelle della FINMA. Per il resto, i principi dello scambio di informazioni stabiliti nel presente capitolo corrispondono a quelli della legge del 3 ottobre 2003¹¹ sulla Banca nazionale (LBN).

Per i settori nei quali si creano nuove opportunità per l'attività transfrontaliera nell'ambito dell'esenzione, nei rispettivi allegati settoriali possono essere stabiliti ulteriori modalità e obblighi di cooperazione in materia di vigilanza.

Capitolo 5 Cooperazione normativa

Art. 15 Estensione della cooperazione normativa

L'articolo 15 stabilisce l'estensione della cooperazione normativa tra le Parti, che comprende tutti i settori coperti dall'Accordo. Si chiarisce altresì che la cooperazione secondo il presente capitolo non ha alcuna ripercussione sui rispettivi processi interni. In particolare, il processo legislativo non è interessato.

¹⁰ RS 0.814.012

¹¹ RS 951.11

Art. 16 Principi della cooperazione normativa

Al fine di tenere conto di eventuali modifiche nei settori coperti, sono necessarie informazioni reciproche sugli sviluppi normativi pertinenti coperti dall'Accordo. L'articolo 16 ne stabilisce i principi.

Art. 17 Notifiche

Se una Parte prevede un adeguamento giuridico (ovvero una modifica di una «misura generalmente valida»), ne informa o ne dà comunicazione all'altra Parte il prima possibile, ma non oltre l'inizio della consultazione pubblica (ad es. procedura di consultazione). La notifica è necessaria se un adeguamento del quadro giuridico è importante per il funzionamento o l'ulteriore sviluppo dei settori coperti dall'Accordo. Da un lato, ciò serve a garantire che l'Accordo possa essere adeguato se necessario, dall'altro, l'obiettivo è quello di evitare che la controparte debba essere informata di eventuali modifiche alle regolamentazioni interne. Una «misura» secondo il presente articolo è da intendersi in senso lato in base alla definizione di tale termine contenuta nell'articolo 1 lettera j. L'articolo 17 stabilisce la procedura e le modalità, in particolare che la Parte notificata può esprimere un parere sulla misura proposta e che l'altra Parte deve tenerne debitamente conto.

Art. 18 Consultazioni relative alla misura proposta

Secondo l'articolo 18, una Parte può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni su una misura proposta nell'ambito del Comitato misto. Tale procedura è a disposizione delle Parti in aggiunta a quelle previste dall'articolo 17 (in particolare il parere) per discutere in dettaglio le ripercussioni di una misura proposta.

Art. 19 Cooperazione nei forum internazionali

L'articolo 19 stabilisce che le Parti si adoperano per approfondire la cooperazione e il coordinamento nei settori normativi nel quadro dei forum internazionali. Si tratta di uno dei compiti del Comitato misto (cfr. art. 23 par. 7 lett. f).

Capitolo 6 Misure**Art. 20** Misure prudenziali

Le Parti sono autorizzate, come *ultima ratio*, ad adottare misure prudenziali (ossia per conseguire obiettivi di protezione previsti dal diritto in materia di vigilanza) in situazioni di particolare importanza o urgenza senza previa consultazione o notifica all'altra Parte, anche se queste contraddicono l'Accordo. Il presupposto è che tali misure siano necessarie in relazione a questi obiettivi di protezione e che tutti gli altri strumenti e meccanismi dell'Accordo (come la cooperazione sul piano della regolamentazione e della vigilanza [cap. 4 e 5], la revoca del riconoscimento [art. 21] o le misure specifiche per l'istituto in conformità con il diritto a intervenire dello Stato ospite definito negli allegati) non siano sufficienti per affrontare adeguatamente la situazione. La disposizione stabilisce inoltre che, in questi casi, il regolare funzionamento dell'Accordo deve essere ripristinato il prima possibile.

Art. 21 Revoca del riconoscimento

Il campo d'applicazione della revoca è limitato agli ambiti dell'Accordo in cui è applicabile un'esenzione in virtù degli allegati settoriali. In siffatti casi, le Parti possono revocare il riconoscimento in relazione a un settore o a una parte di esso. Poiché il riconoscimento costituisce la base per un'esenzione (v. anche le considerazioni di cui al cap. 2 – Applicazione), le disposizioni nazionali pertinenti per l'attività in questione si applicano nuovamente dopo la revoca. La procedura di revoca è disciplinata nel dettaglio (comprese le informazioni, la consultazione e la dichiarazione di revoca).

Art. 22 Provvedimenti in materia di liquidazione

L'articolo 22 è applicabile a vari scenari. Da un lato, nei casi di revoca del riconoscimento secondo l'articolo 21 e, dall'altro, nei casi di denuncia dell'Accordo di comune intesa secondo l'articolo 47 paragrafo 1 lettera a o mediante disdetta di una Parte secondo l'articolo 47 paragrafo 1 lettera b. Nel quadro del presente articolo, le Parti riconoscono la necessità di adottare provvedimenti in materia di liquidazione adeguati in questi casi, conformemente agli obiettivi di integrità del mercato, stabilità finanziaria e protezione degli investitori e dei consumatori di cui al paragrafo 1. In termini temporali, l'articolo 22 si applica alle attività avviate sulla base del riconoscimento secondo l'Accordo durante il suo periodo di validità. Ciò include anche le attività avviate prima di qualsiasi denuncia o disdetta secondo le disposizioni dell'Accordo (cfr. art. 47 par. 1). Non appena sopraggiungono uno dei tre termini di cui all'articolo 22 paragrafo 2 lettere a–c, le Parti avviano consultazioni al fine di prendere gli opportuni provvedimenti in materia di liquidazione. Esse sono libere di determinare il contenuto di tali provvedimenti, benché debbano essere in linea con gli obiettivi (di protezione) di cui all'articolo 22 paragrafo 1. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo comune sui provvedimenti in materia di liquidazione (art. 22 par. 5 lett. b), l'Accordo rimane in linea di principio in vigore alle condizioni e nei termini specificati nella dichiarazione di revoca di cui all'articolo 21 o, in alternativa, stabiliti unilateralmente dallo Stato ospite.

Capitolo 7 Disposizioni istituzionali

Al fine di garantire il funzionamento irreprensibile dell'Accordo, viene istituito un Comitato misto secondo l'articolo 23, che si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è composto da rappresentanti delle Parti ed è incaricato in particolare di monitorare e verificare l'esecuzione, l'attuazione e l'applicazione dell'Accordo. Il Comitato misto funge anche da foro per la cooperazione normativa, oltre che per la collaborazione e la cooperazione in relazione ai forum internazionali. Il suddetto Comitato decide di propria iniziativa in merito a modifiche minori dell'Accordo, sempre che queste siano necessarie per correggere errori, rimediare a omissioni o altre carenze, nonché in merito al suo regolamento di procedura. Le decisioni vengono approvate di comune intesa. Si chiarisce espressamente che l'Accordo non influisce sulle procedure interne che le Parti devono seguire per presentare una dichiarazione di volontà in seno al Comitato misto.

Capitolo 8 Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capitolo stabiliscono che le Parti possono avviare consultazioni in caso di disaccordo sull'attuazione e sull'applicazione dell'Accordo al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe (art. 24). Qualora ciò non fosse realizzabile, è possibile convocare un panel di esperti, che esamina la questione alla luce delle disposizioni pertinenti dell'Accordo e formula conclusioni, motivazioni e raccomandazioni non giuridicamente vincolanti (art. 26). Le decisioni delle autorità di vigilanza non possono essere esaminate da un panel di esperti (art. 26 par. 2). Le Parti possono inoltre ricorrere in qualsiasi momento ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione di comune intesa (art. 25).

Capitolo 9 Eccezioni ed esclusioni

Art. 39 Eccezioni concernenti la sicurezza e le sanzioni

L'articolo 39 stabilisce che l'Accordo non preclude le misure per mantenere l'ordine e la sicurezza nazionale. In particolare, sono fatte salve le misure associate all'adozione e all'applicazione di sanzioni.

Art. 40 Attività della banca centrale

L'articolo 40 serve a chiarire che l'Accordo riguarda la BNS e la *Bank of England* solo nelle loro funzioni di autorità di vigilanza nell'ambito di un settore coperto (come definito all'art. 1 lett. d).

Capitolo 10 Disposizioni finali

L'articolo 41 stabilisce che gli allegati dell'Accordo costituiscono parte integrante dello stesso. Secondo l'articolo 42, la comunicazione tra le Parti su questioni relative al BFSa si svolge, se del caso, in lingua inglese. L'eccezione legata all'adeguatezza mira a garantire che, ad esempio, le informazioni da scambiare nel quadro della cooperazione normativa non debbano essere tradotte in ogni caso. L'articolo 43 disciplina l'efficacia territoriale dell'Accordo. Quest'ultimo si applica da un lato al territorio soggetto alla competenza della Confederazione Svizzera e, dall'altro, per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. In questo modo si chiarisce anche che eventuali altri territori, come le cosiddette «crown dependencies» o Gibilterra, non sono coperti dall'Accordo.

Poiché l'Accordo rimanda in diversi punti alle leggi interne delle Parti, l'articolo 44 precisa che, se non diversamente specificato, i rispettivi rimandi si riferiscono al diritto vigente al 21 dicembre 2023 (ossia al momento della sottoscrizione). L'articolo 45 definisce la procedura per eventuali modifiche dell'Accordo, con la possibilità di coinvolgere il Comitato misto (cfr. art. 23). Per sottolineare il carattere orientato al futuro dell'Accordo, l'articolo 46 dello stesso prevede che le Parti verifichino periodicamente l'Accordo e la sua attuazione. L'articolo 47 disciplina le modalità e le scadenze per l'eventuale denuncia dell'Accordo. Restano fatte salve le norme relative alla confidenzialità di cui all'articolo 6 e i provvedimenti in materia di liquidazione di cui all'articolo 22. Gli articoli 48 e 49 contengono disposizioni sui canali di comuni-

cazione da utilizzare nelle diverse situazioni. Infine, l'articolo 50 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, che può avvenire alla conclusione delle rispettive procedure interne.

5.2 Allegato – Punti di contatto

Il presente allegato specifica i punti di contatto di entrambe le Parti ai quali devono essere indirizzate le notifiche e le altre informazioni secondo l'articolo 49. In particolare, questo canale di comunicazione deve essere utilizzato anche per lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione normativa (cfr. art. 17).

5.3 Allegati settoriali

Il testo principale dell'Accordo è integrato da sette allegati settoriali:

- Asset Management (n. 5.3.1);
- Banking (n. 5.3.2);
- Infrastrutture del mercato finanziario (rispettivamente per controparti centrali [n. 5.3.3], derivati over-the-counter [n. 5.3.4] e sedi di negoziazione [n. 5.3.5]);
- Assicurazioni (n. 5.3.6);
- Investment Services (n. 5.3.7).

Gli allegati stabiliscono in quale misura e a quali condizioni è possibile l'accesso all'attività transfrontaliera nell'ambito del campo d'applicazione.

Gli allegati settoriali presentano tutti la stessa struttura: vengono definiti i servizi, i fornitori di servizi e i clienti coperti (ossia il campo d'applicazione) e la base su cui l'attività transfrontaliera è consentita o agevolata (esenzione, diritto interno o altre norme). Ove necessario, da un lato vengono stabiliti requisiti o meccanismi di sicurezza supplementari affinché i servizi che rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato settoriale possano essere forniti a livello transfrontaliero; dall'altro, vengono previste norme speciali per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità di vigilanza.

5.3.1 Allegato 1 – Allegato settoriale Asset Management

L'allegato Asset Management è suddiviso in due parti: la Parte 1 riguarda il marketing degli strumenti finanziari coperti e la Parte 2 il trasferimento della gestione del portafoglio. Il termine marketing è generale e deve essere inteso nel senso della definizione fornita per il rispettivo diritto interno nell'allegato 1. I servizi nel settore della consulenza in materia di investimenti vengono trattati nell'allegato settoriale Investment Services (v. n. 5.3.7).

Parte 1

Marketing degli strumenti finanziari coperti

I. Scopo

La Parte 1 stabilisce come e se è possibile l'accesso all'attività transfrontaliera nell'altro mercato all'interno del campo d'applicazione definito. Ciò avviene sulla base del diritto interno della rispettiva Parte (cfr. al riguardo sez. VII sottosez. B).

La Parte 1 è separata dall'allegato Investment Services a causa delle prescrizioni specifiche che si applicano all'offerta di investimenti collettivi di capitale come definito negli ordinamenti giuridici di entrambe le Parti.

II. Definizioni

Le lettere a–d si riferiscono alle definizioni dei rispettivi termini nelle sezioni pertinenti dell'allegato.

III. Servizi coperti

In questa disposizione vengono elencati i servizi che rientrano nel campo d'applicazione del presente allegato. I servizi in questione sono definiti in base alle definizioni applicabili nell'ordinamento giuridico della rispettiva Parte al momento della firma (v. commenti all'art. 44).

I servizi possono essere forniti solo ai clienti coperti secondo la sezione V e in riferimento agli strumenti finanziari coperti secondo la sezione VI.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Il servizio che può essere fornito a livello transfrontaliero dalla Svizzera al Regno Unito è il marketing secondo il diritto interno in materia di collocamenti privati del Regno Unito («National Private Placement Regime, NPPR¹²»). Questo regime consente a determinate categorie di istituti finanziari di commercializzare alcuni tipi di fondi di investimento alternativi. I presupposti per il marketing (cfr. in particolare la sez. IV sottosez. A lett. c e d) previsti dal diritto interno del Regno Unito rimangono applicabili.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

I servizi che possono essere forniti a livello transfrontaliero dal Regno Unito alla Svizzera sono la pubblicizzazione e l'offerta di investimenti collettivi di capitale ai clienti secondo la legge del 23 giugno 2006¹³ sugli investimenti collettivi (LICol) e le relative ordinanze. In particolare, si tratta dell'offerta secondo l'articolo 120 LICol e della pubblicizzazione secondo l'articolo 127a dell'ordinanza del 22 novembre 2006¹⁴ sugli investimenti collettivi di capitale.

¹² Consultabile all'indirizzo: www.fca.org.uk > Search > National private placement regime (NPPR) (consultato da ultimo il 5 giugno 2024).

¹³ RS **951.31**

¹⁴ RS **951.311**

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

Questa sezione specifica chi è considerato un fornitore di servizi finanziari coperto dall'Accordo e, se del caso, a quali condizioni.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Solo i fornitori di servizi finanziari che dispongono di una specifica autorizzazione ai sensi del diritto in materia di vigilanza in Svizzera sono coperti da questa disposizione (lett. a). Questi fornitori di servizi finanziari devono essere autorizzati a fornire in Svizzera i servizi coperti secondo la sezione III sottosezione A (lett. b). Inoltre, devono essere soddisfatti anche gli ulteriori presupposti previsti dal diritto interno del Regno Unito (lett. c e d). In particolare, la comunicazione preventiva di marketing e gli altri presupposti attualmente previsti dagli articoli 57–59 del regolamento del 2013¹⁵ sui gestori di fondi di investimento alternativi («Alternative Investment Fund Managers Regulations 2013») restano in vigore.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Nel caso di servizi transfrontalieri dal Regno Unito alla Svizzera, sono coperti dall'Accordo tutti i fornitori di servizi finanziari che sono autorizzati dal diritto interno svizzero a offrire i servizi coperti in Svizzera. Tali fornitori di servizi finanziari devono garantire che gli investimenti collettivi di capitale offerti soddisfino i requisiti legali svizzeri.

Questa disposizione mira a garantire il rispetto sia della LICol sia della LSerFi. L'articolo 120 capoverso 1 *e contrario* e 4 LICol disciplina l'offerta di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati in Svizzera. Si applicano anche i presupposti per l'offerta di servizi finanziari previsti dalla LSerFi.

V. Clienti coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

I clienti coperti secondo la sezione V sottosezione A lettere a–c comprendono i clienti professionali di diritto («per se professional clients»), le controparti idonee («eligible counterparties»), i clienti professionali dietro richiesta («elective professional clients») e le controparti idonee dietro richiesta («elective eligible counterparties»). Si tratta di clienti professionali secondo il NPPR, escludendo le banche centrali. Questi investitori sono specificamente elencati ai capitoli 3.5 e 3.6 del manuale «Conduct of Business Sourcebook» pubblicato dalla *Financial Conduct Authority* (FCA), l'autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito¹⁶.

¹⁵ Consultabile all'indirizzo: www.legislation.gov.uk > Search > The Investment Fund Managers Regulations 2013 (consultato da ultimo il 10 giugno 2024).

¹⁶ Financial Conduct Authority, *Conduct of Business Sourcebook* (2024), consultabile alla pagina: www.handbook.fca.org.uk > FCA Handbook > Business Standards (consultato da ultimo il 5 giugno 2024).

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Questa disposizione elenca i clienti ai quali è possibile fornire servizi dal Regno Unito alla Svizzera e si basa sugli articoli 4 e 5 LSerFi. I clienti interessati sono i clienti professionali, i clienti privati facoltosi e le strutture di investimento private istituite per essi che hanno dichiarato di volersi qualificare come clienti professionali, nonché gli enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria professionale.

VI. Strumenti finanziari coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Questa disposizione descrive gli strumenti finanziari che possono essere oggetto dei servizi dalla Svizzera al Regno Unito coperti dal presente allegato. Poiché il presente allegato descrive il NPRR, anche il campo d'applicazione è definito da questo regime. Gli investimenti collettivi di capitale coperti sono pertanto fondi di investimento alternativi secondo il diritto interno del Regno Unito, ad eccezione dei fondi esteri la cui distribuzione agli investitori retail è stata approvata («recognised schemes»).

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai servizi forniti dal Regno Unito alla Svizzera, solo gli investimenti collettivi di capitale a esclusiva disposizione degli investitori qualificati sono coperti dall'Accordo. La disposizione applicabile del diritto interno svizzero è l'articolo 120 LICol, ma l'Accordo riguarda solo gli investimenti collettivi di capitale a esclusiva disposizione degli investitori qualificati.

I meccanismi della parte generale dell'Accordo si applicano pertanto solo agli strumenti finanziari definiti in questa disposizione. Tuttavia, questa disposizione non limita i diritti dei fornitori di servizi finanziari che forniscono servizi transfrontalieri dal Regno Unito sulla base del diritto interno svizzero vigente. Se il diritto interno svizzero vigente prevede un accesso al mercato più ampio, i fornitori di servizi finanziari possono quindi continuare ad avvalersene.

VII. Fornitura in virtù di un'esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni

B. Diritto interno

Numeri 1 e 2

La fornitura transfrontaliera dei servizi coperti secondo la sezione III da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV ai clienti coperti secondo la sezione V dalla Svizzera al Regno Unito e *vice versa* è consentita già oggi sulla base del rispettivo diritto interno in materia di mercati finanziari. Pertanto, non si applica né un'esenzione né un'altra regolamentazione. Di conseguenza, la sezione VII sotto-sezione B stabilisce che, se una delle Parti propone modifiche al proprio diritto interno e le modifiche proposte limitano o complicano la fornitura dei servizi coperti, le Parti si impegnano ad applicare gli articoli 17 e 18 dell'Accordo per continuare a consentire la fornitura dei suddetti servizi.

Parte 2

Trasferimento della gestione del portafoglio

I. Scopo

La Parte 2 dell'allegato riguarda il trasferimento transfrontaliero della gestione del portafoglio e spiega come e in quale misura sia possibile l'accesso all'attività transfrontaliera nell'altro mercato all'interno del campo d'applicazione definito. Ciò avviene sulla base del diritto interno della rispettiva Parte (cfr. al riguardo la sez. VI).

II. Definizioni

Le lettere a–c si riferiscono alle definizioni dei rispettivi termini nelle sezioni pertinenti dell'allegato.

III. Servizi coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Questa disposizione definisce i servizi coperti che vengono forniti dalla Svizzera al Regno Unito. Si tratta della gestione del portafoglio e della gestione dei rischi secondo l'articolo 4 dell'«Alternative Investment Fund Managers Regulations 2013». Questi servizi sono coperti sia quando sono forniti separatamente sia quando sono forniti insieme.

I servizi sono coperti solo per alcune categorie di valori patrimoniali gestiti. Può trattarsi di valori patrimoniali di fondi di investimento alternativi secondo l'articolo 3 dell'«Alternative Investment Fund Managers Regulations 2013» o di fondi di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (cosiddetti fondi «UCTIS») secondo l'articolo 236a del «Financial Services and Markets Act 2000» (FSMA)¹⁷. Inoltre, può essere il caso anche di valori patrimoniali di istituti di previdenza professionale e di imprese di assicurazione. Anche questi ultimi termini devono essere interpretati secondo il diritto interno del Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

I servizi coperti dal Regno Unito alla Svizzera sono la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi, se forniti insieme. Questi servizi sono coperti se si riferiscono alla gestione dei valori patrimoniali elencati in questa disposizione. Può trattarsi di valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol, di istituti di previdenza ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982¹⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità o di imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004¹⁹ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

¹⁷ Consultabile all'indirizzo: www.legislation.gov.uk > Search > Financial Services and Markets Act 2000 (consultato da ultimo il 10 giugno 2024).

¹⁸ RS **831.40**

¹⁹ RS **961.01**

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

I fornitori di servizi finanziari coperti dall'Accordo per la fornitura dei suddetti servizi dalla Svizzera sono i fornitori di servizi con sede in Svizzera o che sono stati costituiti secondo il diritto interno svizzero, vale a dire che devono essere stati costituiti in Svizzera come persona giuridica o come società di persone.

I fornitori di servizi finanziari coperti da questa disposizione devono soddisfare una serie di presupposti. Il soddisfacimento di tali presupposti deve avvenire cumulativamente. Essi devono essere autorizzati e sottoposti a vigilanza ai sensi della legge del 15 giugno 2018²⁰ sugli istituti finanziari (LISFi) o della legge dell'8 novembre 1934²¹ sulle banche (LBCR). Si tratta in particolare di direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, gestori di patrimoni collettivi e banche.

Inoltre devono essere autorizzati a fornire i servizi coperti. Questi fornitori di servizi finanziari sono determinati in base ai valori patrimoniali gestiti. Per la gestione del portafoglio di investimenti collettivi di capitale, sono coperti dall'Accordo solo i gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 LISFi, gli istituti finanziari che non necessitano di quest'autorizzazione supplementare in base al sistema di autorizzazione a cascata (art. 6 cpv. 1–3 LISFi) e, al di sotto di determinati valori soglia, gli istituti finanziari che necessitano dell'autorizzazione quali gestori patrimoniali secondo l'articolo 24 capoverso 2 lettera a LISFi. Lo stesso vale per la gestione dei valori patrimoniali degli istituti di previdenza professionale, per i quali sono rilevanti l'articolo 24 capoverso 1 lettera b e il capoverso 2 lettera b LISFi. Per la gestione dei valori patrimoniali delle assicurazioni sono coperte le autorizzazioni per le attività offerte dai seguenti fornitori: le società di intermediazione mobiliare, le direzioni dei fondi, i gestori di patrimoni collettivi e le banche.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Questa disposizione descrive quali fornitori di servizi finanziari dal Regno Unito alla Svizzera sono coperti dall'Accordo. I presupposti di tale disposizione devono essere soddisfatti cumulativamente. I fornitori di servizi finanziari in questione hanno la loro sede nel Regno Unito, sono stati costituiti secondo il diritto interno del Regno Unito o sono cittadini del Regno Unito. Essi sono autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte dell'autorità di vigilanza competente. L'autorizzazione ai sensi del diritto in materia di vigilanza comprende il diritto a fornire i servizi coperti.

V. Clienti coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Questa disposizione descrive il campo d'applicazione per quanto riguarda i clienti di servizi transfrontalieri forniti dalla Svizzera al Regno Unito. Al suo interno vengono elencati i rispettivi presupposti per ogni singolo tipo di cliente. Anche in questo caso,

²⁰ RS 954.1

²¹ RS 952.0

si tratta di entità che forniscono i servizi coperti a un fornitore di servizi finanziari coperto nel Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai servizi dal Regno Unito alla Svizzera, i clienti coperti nell'ambito dell'Accordo sono le istituzioni e gli istituti domiciliati o con sede in Svizzera che sono autorizzati a fornire i servizi coperti in Svizzera (sez. III sottosez. B). Ciò riguarda sia la fornitura diretta che quella delegata dei servizi coperti.

Le istituzioni e gli istituti che possono essere considerati clienti coperti sono le direzioni dei fondi, i gestori di patrimoni collettivi, le società di intermediazione mobiliare e le banche che gestiscono i valori patrimoniali elencati, nonché quelli degli istituti di previdenza professionale e delle imprese di assicurazione (cfr. sez. III sottosez. A). Un cliente coperto, ad esempio, può essere una direzione del fondo svizzera che gestisce i valori patrimoniali di un investimento collettivo di capitale svizzero. È direttamente responsabile della gestione del patrimonio ed è cliente del proprio destinatario della delega. Anche un'impresa di assicurazioni potrebbe essere un cliente coperto, in quanto gestisce i propri valori patrimoniali e può delegare una parte della gestione a terzi. Lo stesso vale per una cassa pensioni. Anche una banca potrebbe essere un cliente coperto, ad esempio, se le è stata trasferita la gestione del portafoglio e dei rischi di un investimento collettivo di capitale e se a sua volta subdelega una parte di tali compiti.

VI. Fornitura in virtù di un'esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni

La fornitura transfrontaliera dei servizi coperti secondo la sezione III da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV ai clienti coperti secondo la sezione V dalla Svizzera al Regno Unito o dal Regno Unito alla Svizzera è consentita già oggi sulla base del rispettivo diritto interno in materia di mercati finanziari. Pertanto, non si applica né un'esenzione né un'altra regolamentazione. Di conseguenza, la sezione VI sottosezione B stabilisce che, se una delle Parti propone modifiche al proprio diritto interno e le modifiche proposte limitano o complicano la fornitura dei servizi coperti, le Parti si impegnano ad applicare gli articoli 17 e 18 dell'Accordo per continuare a consentire la fornitura dei suddetti servizi.

5.3.2 Allegato 2 – Allegato settoriale Banking

I. Scopo dell'allegato settoriale

L'allegato concernente i servizi nel settore bancario («banking») stabilisce come e in quale misura sia possibile l'accesso all'attività transfrontaliera nell'altro mercato all'interno del campo d'applicazione definito. Ciò avviene sulla base del diritto interno della rispettiva Parte (cfr. al riguardo la sez. VI).

II. Definizioni

Le lettere a–c si riferiscono alle definizioni dei rispettivi termini nelle sezioni pertinenti dell'allegato.

III. Servizi coperti

Sia per i servizi dalla Svizzera al Regno Unito che per i servizi dal Regno Unito alla Svizzera, l'allegato settoriale Banking conferma l'equivalenza dei risultati dell'attività transfrontaliera consentita già oggi per i servizi in ambito bancario coperti da questo allegato sulla base del rispettivo diritto interno applicabile al momento della sottoscrizione.

I servizi coperti comprendono da un lato il ricevimento di depositi e, dall'altro, la concessione di crediti. Le seguenti definizioni di tali servizi coperti si basano sul diritto interno del rispettivo Paese di destinazione della fornitura dei servizi. L'allegato è incentrato sull'attività bancaria destinata ai clienti aziendali («corporate banking») (v. commento all'art. 44).

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura di servizi dalla Svizzera al Regno Unito per clienti coperti nel Regno Unito, si definisce il ricevimento di depositi secondo la lettera a il ricevimento di depositi nei casi in cui questi siano accettati in Svizzera. Secondo la lettera b, la concessione di crediti comprende i servizi relativi alla concessione di crediti nei confronti dei clienti coperti nel Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai servizi forniti dal Regno Unito alla Svizzera per i clienti coperti in Svizzera, la lettera a definisce il ricevimento a titolo professionale di depositi del pubblico come ricevimento di depositi. Secondo la lettera b, la concessione di crediti comprende i servizi relativi alla concessione di crediti per i clienti coperti in Svizzera.

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

Questa sezione disciplina chi è considerato un fornitore di servizi finanziari coperto dall'Accordo e, se del caso, a quali condizioni.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Conformemente alla lettera a, le banche autorizzate e sottoposte a vigilanza secondo la LBCR e le società di intermediazione mobiliare autorizzate e sottoposte a vigilanza secondo la LISFi sono considerate fornitori di servizi finanziari coperti per il ricevimento di depositi da parte di clienti coperti provenienti dal Regno Unito.

Sono definiti in modo più ampio i fornitori di servizi finanziari coperti in rapporto alla concessione di crediti ai clienti coperti dal Regno Unito. Secondo la lettera b, le banche autorizzate e sottoposte a vigilanza secondo la LBCR sono coperte dall'Accordo in quanto fornitori di servizi finanziari coperti per la concessione di crediti (lett. i). Inoltre, ai fini della concessione di crediti ai clienti coperti nel Regno Unito vengono

coperti dall'Accordo più in generale anche le società commerciali costituite o esistenti secondo il diritto svizzero conformemente al Codice delle obbligazioni (CO)²² (lett. b punto ii n. 1–7), le associazioni e fondazioni secondo il Codice civile²³ (lett. b punto ii n. 8–9), le società d'investimento a capitale variabile e le società d'investimento a capitale fisso secondo la LICol (lett. b punto ii n. 10–11) e gli enti di diritto pubblico costituiti in virtù del diritto pubblico (lett. b punto ii n. 12).

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Per il ricevimento di depositi sono coperti i fornitori di servizi finanziari nel Regno Unito che conformemente alla lettera a sono stati costituiti o esistono secondo il diritto interno del Regno Unito (lett. a punto i) e che sono inoltre autorizzati a ricevere depositi (lett. a punto ii).

Conformemente alla lettera b, per la concessione di crediti è coperto qualsiasi fornitore di servizi finanziari nel Regno Unito, che sia stato costituito o esista secondo il diritto interno del Regno Unito.

V. Clienti coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Vengono considerati clienti coperti per la fornitura dei servizi coperti da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti tutte le entità che sono state costituite o esistono secondo il diritto interno del Regno Unito. Tuttavia, non sono coperti da quest'ampia definizione i clienti che si qualificano come beneficiari del credito ai sensi della legge interna del Regno Unito sul credito al consumo²⁴.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai clienti con sede in Svizzera, l'Accordo copre, per la fornitura dei servizi coperti da parte dei fornitori di servizi finanziari dal Regno Unito, ciascuna entità che è stata costituita o esiste in Svizzera secondo il diritto interno svizzero, a condizione che tale entità sia inclusa nell'elenco di cui alle lettere a–l e, che sia come forma di società, fondazione o ente di diritto pubblico costituito in virtù del diritto pubblico. I clienti con sede in Svizzera che si qualificano come consumatori secondo l'articolo 3 della legge federale del 23 marzo 2001²⁵ sul credito al consumo sono esclusi dal campo d'applicazione dell'Accordo.

VI. Fornitura in virtù di un'esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni

La fornitura transfrontaliera dei servizi coperti secondo la sezione III da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV ai clienti coperti secondo la sezione V dalla Svizzera al Regno Unito o dal Regno Unito alla Svizzera è consentita

²² RS 220

²³ RS 210

²⁴ Consultabile all'indirizzo: www.legislation.gov.uk > Search > Consumer Credit Act 1974 (consultato da ultimo il 10 giugno 2024).

²⁵ RS 221.214.1

già oggi sulla base del rispettivo diritto interno in materia di mercati finanziari. Pertanto, non si applica né un'esenzione né un'altra regolamentazione. Di conseguenza, la sezione VI sottosezione B stabilisce che, se una delle Parti propone modifiche al proprio diritto interno e le modifiche proposte limitano o complicano la fornitura dei servizi coperti, le Parti si impegnano ad applicare gli articoli 17 e 18 dell'Accordo per continuare a consentire la fornitura dei suddetti servizi.

VII. Disposizioni varie

La dichiarazione programmatica di intenti di cui alla sezione IX definisce in termini generali l'ambizione della FINMA e della *Bank of England*, in considerazione dell'interconnessione dei mercati finanziari globali e della natura transfrontaliera dell'attività, di approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale in riferimento allo scambio di informazioni, nonché la cooperazione nella liquidazione delle banche con affari internazionali su una base adeguata (ad es. un «memorandum of understanding», MoU).

5.3.3 Allegato 3A – Allegato settoriale Infrastrutture del mercato finanziario, controparti centrali

I. Scopo

L'allegato concernente le controparti centrali spiega come e in quale misura è possibile l'accesso all'attività transfrontaliera nell'altro mercato all'interno del campo d'applicazione definito. Ciò avviene sulla base dell'esenzione (cfr. al riguardo la sez. VI).

II. Definizioni

Le lettere a–c si riferiscono alle definizioni dei rispettivi termini nelle sezioni pertinenti dell'allegato.

III. Servizi coperti

Rientrano nel campo d'applicazione del presente allegato i servizi di compensazione («clearing») concernenti il commercio di strumenti finanziari come definiti in base alle definizioni applicabili nell'ordinamento giuridico della rispettiva Parte. Nel diritto interno svizzero, la compensazione è definita nell'articolo 2 lettera g della legge del 19 giugno 2015²⁶ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi).

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

Questa sezione specifica chi è considerato un fornitore di servizi finanziari coperto dall'Accordo e, se del caso, a quali condizioni.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

I presupposti di tale disposizione devono essere soddisfatti cumulativamente. I fornitori di servizi finanziari coperti sono autorizzati dalle autorità di vigilanza competenti della Svizzera a fornire i servizi coperti in Svizzera e sono sottoposti a vigilanza secondo la LInFi. In pratica, si tratta delle controparti centrali secondo l'articolo 48 LInFi. Le autorità di vigilanza competenti sono la FINMA per le controparti centrali e la BNS per le controparti centrali di rilevanza sistemica secondo l'articolo 22 e seguenti LInFi, oltre che la BNS.

I fornitori di servizi finanziari sono coperti dall'Accordo solo se hanno sede in Svizzera o se sono stati costituiti secondo il diritto interno svizzero.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

I presupposti di tale disposizione, analogamente a quelli delle disposizioni precedenti, devono essere soddisfatti cumulativamente. I fornitori di servizi finanziari coperti sono autorizzati dalla *Bank of England* a fornire i servizi coperti nel Regno Unito e sono sottoposti alla sua vigilanza. Hanno sede nel Regno Unito o sono stati costituiti secondo il diritto interno del Regno Unito.

V. Clienti coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Per i servizi forniti dalla Svizzera al Regno Unito, i clienti coperti con sede nel Regno Unito sono i partecipanti al clearing e le sedi di negoziazione secondo il diritto interno del Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

I clienti coperti dall'Accordo con sede in Svizzera sono definiti in base all'articolo 60 capoverso 1 lettere a e b LInFi. Si tratta di partecipanti svizzeri sottoposti a vigilanza che hanno accesso diretto alle istituzioni della controparte centrale e alle infrastrutture del mercato finanziario svizzero.

VI. Fornitura in virtù di un'esenzione, del diritto interno o di altri provvedimenti

Al presente allegato non si applica né una prestazione basata sul diritto interno né un'altra regolamentazione, motivo per cui la prestazione dei servizi secondo la sezione VI sottosezione A si basa su un'esenzione.

A. Esenzione

1. Dalla Svizzera al Regno Unito

Questa disposizione rafforza la certezza del diritto e il mantenimento dell'accesso al mercato britannico per le controparti centrali svizzere, basandosi sui requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza (in senso lato). La *Bank of En-*

gland può tuttavia continuare a valutare se una controparte centrale svizzera sia di importanza sistemica e imporre requisiti supplementari alle controparti centrali svizzere di importanza sistemica. Devono altresì esistere accordi di cooperazione efficaci tra le autorità di vigilanza di entrambe le Parti.

L'accesso alla fornitura dei servizi coperti dalla Svizzera al Regno Unito si basa sulla valutazione dei seguenti criteri concordati dalla Svizzera e dal Regno Unito durante il processo di negoziazione e prima dell'avvio delle valutazioni reciproche per quanto riguarda i fornitori di servizi finanziari coperti dal presente allegato, conformemente alla sezione IV sottosezione A:

- le controparti sono soggette a requisiti equivalenti, anche in termini di autorizzazione;
- la vigilanza e l'applicazione del diritto («enforcement») sono efficaci su base continuativa.

2. Dal Regno Unito alla Svizzera

Attualmente, le controparti centrali britanniche che desiderano accordare l'accesso diretto alle proprie istituzioni ai partecipanti svizzeri assoggettati a vigilanza o fornire servizi a un'infrastruttura del mercato finanziario svizzera devono prima ottenere il riconoscimento della FINMA (art. 60 LInFi). La procedura di riconoscimento comprende, tra l'altro, un'analisi generale del quadro di regolamentazione e vigilanza britannico e l'esame di aspetti specifici della rispettiva controparte centrale (art. 60 cpv. 2 lett. a LInFi).

Nell'applicazione di questa disposizione dell'Accordo, la Svizzera esenta in generale i fornitori di servizi finanziari coperti dai presupposti dell'articolo 60 capoverso 2 lettera a LInFi, poiché l'adeguatezza della regolamentazione e della vigilanza viene stabilita nell'ambito dell'Accordo. Tuttavia, si riserva alcuni privilegi in riferimento a tali presupposti. Ad esempio, può verificare le circostanze specifiche della controparte centrale britannica (e non il quadro giuridico e di vigilanza generale del Regno Unito) nel contesto dell'articolo 60 capoverso 2 lettera a LInFi e valutare anche la sua potenziale importanza sistemica. Se la controparte è o potrebbe diventare di importanza sistemica, possono essere imposti requisiti supplementari in applicazione delle disposizioni pertinenti della LInFi (art. 22 segg. LInFi).

Infine, la Svizzera si riserva la possibilità di valutare se la *Bank of England* soddisfa i presupposti dell'articolo 60 capoverso 2 lettera b LInFi.

L'accesso alla fornitura dei servizi coperti dal Regno Unito alla Svizzera si basa su una valutazione dei seguenti criteri in riferimento al Regno Unito al momento dei negoziati:

- le controparti sono soggette a requisiti equivalenti, anche in termini di autorizzazione;
- la vigilanza e l'applicazione del diritto («enforcement») sono efficaci su base continuativa.

5.3.4 Allegato 3B – Allegato settoriale Infrastrutture del mercato finanziario, derivati over-the-counter

I. Scopo

Con il presente allegato, la Svizzera conferma la prassi attuale della FINMA nell'ambito delle prescrizioni di riduzione del rischio applicabili alle operazioni transfrontaliere in derivati OTC. Da parte sua, il Regno Unito riconosce l'equivalenza di alcune prescrizioni di riduzione del rischio previste dal diritto interno svizzero.

II. Definizioni

Le lettere a–b si riferiscono alle definizioni dei rispettivi termini nelle Sezioni pertinenti dell'allegato.

III. Servizi coperti

Le operazioni in derivati OTC devono soddisfare le definizioni degli ordinamenti giuridici di entrambe le Parti in modo cumulativo per essere considerate servizi coperti. Si tratta quindi di operazioni in derivati OTC che non sono compensate da una controparte centrale secondo il diritto interno del Regno Unito. Tali operazioni rientrano nel campo d'applicazione se non sono state effettuate per il tramite di una sede di negoziazione né compensate per il tramite una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA ai sensi della LInFi.

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

A. Per il Regno Unito, in riferimento ai servizi coperti

Per il Regno Unito, il fornitore di servizi finanziari coperto dal presente Accordo è la controparte di un'operazione in derivati OTC non compensata da una controparte centrale secondo il diritto interno del Regno Unito.

B. Per la Svizzera, in riferimento ai servizi coperti

Per la Svizzera, il fornitore di servizi finanziari coperto è una controparte di un'operazione in derivati secondo l'articolo 2 lettera c LInFi che non è stata effettuata per il tramite di una sede di negoziazione e che non deve essere compensata per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA secondo la LInFi. Per essere considerato un fornitore di servizi finanziari coperto, tale fornitore di servizi finanziari deve avere sede in Svizzera.

V. Fornitura in virtù di un'esenzione, del diritto interno o di altri provvedimenti

Al presente allegato non si applica né una prestazione basata su un'esenzione né sul diritto interno, motivo per cui la prestazione dei servizi coperti secondo la sezione V sottosezione C si basa su altre regolamentazioni.

C. Altre regolamentazioni

1. Per il Regno Unito

Se una controparte britannica secondo la sezione IV sottosezione A, con sede nel Regno Unito, effettua un'operazione in derivati OTC con una controparte svizzera secondo la sezione IV sottosezione B, si ritiene che la controparte britannica che soddisfa gli obblighi di riduzione del rischio secondo il diritto interno della Svizzera adempia gli obblighi di riduzione del rischio secondo il diritto interno del Regno Unito. Sono esclusi i requisiti e la vigilanza per quanto concerne i modelli per i versamenti di margini iniziali e i versamenti di margini di variazione negli swap di valute e nelle operazioni a termine su valute effettuati fisicamente secondo il diritto interno del Regno Unito.

Una controparte britannica classificata come controparte finanziaria secondo il diritto interno del Regno Unito beneficia del trattamento di cui sopra solo se rispetta gli obblighi di riduzione del rischio applicabili per tale categoria della controparte secondo il diritto interno svizzero. Per una controparte non finanziaria del Regno Unito si applicano gli obblighi di riduzione del rischio previsti per questa categoria dal diritto interno svizzero.

2. Per la Svizzera

La presente disposizione descrive le agevolazioni previste quando una controparte svizzera secondo la sezione IV sottosezione B effettua un'operazione in derivati con una controparte britannica con sede nel Regno Unito secondo la sezione IV sottosezione A. In questi casi, se la controparte svizzera rispetta gli obblighi di riduzione del rischio previsti dal diritto interno del Regno Unito, si ritiene che abbia adempiuto gli obblighi previsti dagli articoli 107–110 LInFi. Per quanto riguarda gli articoli 107–110 LInFi, l'obiettivo è quello di codificare l'attuale prassi della FINMA nei confronti del Regno Unito in combinato disposto con l'articolo 95 LInFi.

VI. Revoca e liquidazione

Le Parti si impegnano ad applicare *mutatis mutandis* i meccanismi di cui all'articolo 21 paragrafi 2–11 e all'articolo 22 dell'Accordo qualora intendano revocare il riconoscimento o una parte di esso.

5.3.5 Allegato 3C – Allegato settoriale Infrastrutture del mercato finanziario, sedi di negoziazione

I. Scopo

L'allegato concernente le sedi di negoziazione stabilisce come e in quale misura sia possibile l'accesso all'attività transfrontaliera nell'altro mercato all'interno del campo d'applicazione definito. Ciò avviene sulla base del diritto interno della rispettiva Parte (cfr. al riguardo la sez. VI).

II. Definizioni

Le lettere a–c si riferiscono alle definizioni dei rispettivi termini nelle sezioni pertinenti dell'allegato.

III. Servizi coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

I servizi coperti dall'Accordo, forniti dalla Svizzera al Regno Unito, comprendono i servizi forniti nel quadro dell'attività esercitata nell'ambito dell'operatività di una borsa estera riconosciuta o nell'ambito dell'esercizio di un sistema di negoziazione multilaterale da parte di un'impresa di investimento o di un operatore del mercato. Questi termini vengono definiti secondo il diritto interno del Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

I servizi dal Regno Unito alla Svizzera coperti dall'Accordo sono servizi forniti da una sede di negoziazione secondo la LInFi (art. 26 lett. a LInFi).

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

I fornitori di servizi finanziari coperti per i servizi dalla Svizzera al Regno Unito sono le sedi di negoziazione estere riconosciute secondo il diritto interno del Regno Unito e le imprese di investimento e gli operatori di mercato secondo il diritto interno del Regno Unito che gestiscono un sistema di negoziazione multilaterale. Solo le entità con sede in Svizzera o che sono state costituite secondo il diritto interno svizzero sono coperte dall'Accordo.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Questa disposizione prevede due presupposti che devono essere soddisfatti cumulativamente. I fornitori di servizi finanziari coperti per la fornitura di servizi dal Regno Unito alla Svizzera sono le borse costituite o esistenti secondo il diritto interno del Regno Unito e i sistemi di negoziazione multilaterali. Questi devono ottenere il riconoscimento della FINMA secondo l'articolo 41 LInFi per poter essere coperti dall'Accordo.

V. Clienti coperti

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

L'Accordo copre diverse categorie di clienti con sede nel Regno Unito. Le borse estere riconosciute coprono due categorie di clienti coperti che dipendono dal tipo di servizi forniti. Gli emittenti di valori mobiliari sono coperti per la quotazione e l'ammissione al commercio. Nell'ambito del commercio è coperta ciascuna Parte coinvolta in una transazione con valori mobiliari. Infine, sono coperte dall'Accordo in qualità di clienti dei gestori di sistemi di negoziazione multilaterali le imprese autorizzate nel Regno Unito secondo la parte 4A FSMA.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Anche i clienti con sede in Svizzera sono suddivisi in diverse categorie. Le borse coprono due categorie di clienti coperti che dipendono dal tipo di servizi forniti. Gli emittenti di valori mobiliari sono coperti per la quotazione e l'ammissione al commercio. Nell'ambito del commercio è coperta ciascuna Parte coinvolta in una transazione con valori mobiliari. Anche i sistemi di negoziazione multilaterali coprono due categorie di clienti coperti che dipendono dal tipo di servizi forniti. Gli emittenti di valori mobiliari sono coperti solo per l'ammissione al commercio. Nell'ambito del commercio è coperta ciascuna Parte coinvolta in una transazione con valori mobiliari.

VI. Fornitura in virtù di un'esenzione, del diritto interno o di altri provvedimenti

Al presente allegato non si applica né un'esenzione né un'altra regolamentazione, motivo per cui la prestazione dei servizi secondo la sezione VI sottosezione B si basa sul diritto interno.

B. Diritto interno

La fornitura transfrontaliera dei servizi coperti secondo la sezione III da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV ai clienti coperti secondo la sezione V dalla Svizzera al Regno Unito e *vice versa* è consentita già oggi sulla base del rispettivo diritto interno in materia di mercati finanziari. Di conseguenza, la sezione VI sottosezione B stabilisce che, se una delle Parti propone modifiche al proprio diritto interno e le modifiche proposte limitano o complicano la fornitura dei servizi coperti, le Parti si impegnano ad applicare gli articoli 17 e 18 dell'Accordo per continuare a consentire la fornitura dei suddetti servizi.

5.3.6 Allegato 4 – Allegato settoriale Assicurazioni

I. Scopo dell'allegato settoriale

L'allegato concernente i servizi assicurativi stabilisce come e in quale misura le Parti consentono l'accesso all'attività transfrontaliera nell'altro mercato all'interno del campo d'applicazione definito. La base è costituita da un esame approfondito del quadro giuridico e di vigilanza del Regno Unito. Da tale esame è emerso che, per quanto riguarda gli obiettivi di protezione (stabilità finanziaria e protezione degli assicurati) che rientrano nel campo d'applicazione, il Regno Unito dispone di una regolamentazione e di una vigilanza assicurativa fondamentalmente equivalenti a quelle della Svizzera (cfr. al riguardo anche la sez. VI sottosez. A punto i). Le differenze nel quadro giuridico del Regno Unito individuate nel corso dell'esame sono affrontate nel presente allegato attraverso requisiti specifici per i fornitori di servizi assicurativi del Regno Unito.

Il presente allegato consente l'accesso per l'attività transfrontaliera da entrambe le Parti, anche se non in forma identica a causa dei differenti contesti giuridici: nell'Accordo con la Svizzera, il Regno Unito sancisce, con le dovute precisazioni, l'accesso al mercato transfrontaliero per la Svizzera, possibile a tutt'oggi, sulla base del diritto

interno applicabile al momento della conclusione dello stesso. La Svizzera, invece, attua il nuovo accesso al mercato limitato per il Regno Unito non applicando disposizioni chiaramente definite del diritto svizzero in materia di sorveglianza degli assicuratori («deference» o esenzione).

II. Definizioni

A.

Le lettere a–c si riferiscono alle definizioni dei servizi, dei fornitori di servizi finanziari e dei clienti coperti nelle sezioni pertinenti dell'allegato.

La lettera d chiarisce che anche la retrocessione fa parte della riassicurazione. Ciò corrisponde al diritto dell'OMC, rispettivamente all'Accordo generale sul commercio di servizi (secondo allegato sui servizi finanziari), allegato dell'Accordo OMC.

La lettera e definisce in modo più dettagliato il termine «filiale coperta». Si precisa così cosa si intende per cliente coperto (secondo la sez. V) nel presente allegato, se quest'ultimo non è costituito da una sola impresa, ma è legato a livello organizzativo ad altre imprese. Poiché i clienti coperti devono avere sede in Svizzera o nel Regno Unito (cfr. sez. V sottosez. A e B), si ritiene logico applicare lo stesso requisito alle filiali coperte.

Punto i: la descrizione si basa sulla definizione di impresa controllata contenuta nelle disposizioni del CO sul conto di gruppo (art. 963 cpv. 2 n. 1 e 2 CO). Restringe tuttavia il campo di definizione, poiché una società non è considerata una filiale coperta se la società madre può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi (cfr. art. 963 cpv. 2 n. 3 CO). Da un lato ciò serve a garantire la certezza del diritto, dal momento che nella pratica sono prevedibili notevoli difficoltà probatorie nella valutazione dell'esistenza o della non esistenza di un'influenza dominante; dall'altro, in questo modo si impedisce un'estensione non voluta del campo d'applicazione dell'Accordo attraverso un'applicazione troppo ampia del concetto di gruppo.

Punto ii: anche se il termine filiale coperta non deve essere interpretato in senso lato, è giustificato includere le imprese comuni («joint ventures») se il cliente coperto detiene almeno il 50 per cento dei voti nell'organo supremo.

B.

In conformità con il campo d'applicazione dell'Accordo, i servizi coperti forniti in Svizzera devono coprire i rischi dei clienti coperti solo se essi sono situati in Svizzera o per le filiali britanniche nel Regno Unito (cfr. sez. III sottosez. B lett. d). Di conseguenza, in questa sede il concetto relativo alla localizzazione deve essere definito in modo chiaro, seguendo le definizioni dell'Accordo concernente l'assicurazione diretta Svizzera–Regno Unito con alcuni adattamenti specifici (cfr. art. 8.2 dell'Accordo stesso).

III. Servizi coperti

In questa sezione vengono elencati i tipi di servizi assicurativi coperti dall'Accordo.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

La lettera a elenca i rami assicurativi in cui un assicuratore svizzero può stipulare ed eseguire contratti assicurativi con i clienti del Regno Unito coperti. Secondo il diritto del Regno Unito, ciò non si riferisce solo alla mera stipulazione ed esecuzione di un contratto d'assicurazione, ma comprende anche implicitamente le attività relative all'avvio di contratti e alla fornitura di consulenza, per quanto riguarda i suddetti rami assicurativi. I rami assicurativi di cui alla lettera a sono organizzati come segue:

- i. la navigazione marittima e il traffico aereo commerciale, nonché i lanci spaziali e i carichi spaziali (compresi i satelliti), laddove tale assicurazione deve coprire tutti i seguenti numeri o parte di essi:
 1. le merci trasportate,
 2. il mezzo di trasporto che trasporta le merci, e
 3. qualsiasi responsabilità che possa derivarne;
- ii. merci in transito internazionale;
- iii. credito e cauzione;
- iv. veicoli terrestri;
- v. incendio e calamità naturali;
- vi. altri danni ai beni;
- vii. responsabilità civile degli autoveicoli, ad eccezione della responsabilità civile che secondo le leggi o le prescrizioni interne deve essere assicurata presso un assicuratore autorizzato secondo tali regolamentazioni;
- viii. responsabilità civile generale, ad eccezione della responsabilità civile che secondo le leggi o le prescrizioni interne deve essere assicurata presso un assicuratore autorizzato secondo tali regolamentazioni;
- ix. perdite pecuniarie di vario genere; e
- x. copertura della differenza di condizioni e copertura della differenza di somma, se tali coperture sono concesse nell'ambito di una polizza quadro emessa da un assicuratore a copertura dei rischi in diversi ordinamenti giuridici.

Per quanto riguarda i punti i e ii, si tratta di rami assicurativi per i quali l'accesso al mercato del Regno Unito è in linea di principio aperto nell'ambito dell'OMC. La copertura della differenza di condizioni e la copertura della differenza di somma elencate al punto x sono assicurazioni che consentono a un'impresa madre di assicurare le proprie filiali attraverso un cosiddetto programma assicurativo internazionale. In questo caso, l'impresa madre dispone di una polizza principale e le filiali di polizze locali nel loro Stato di sede, per cui la polizza principale comprende coperture che non sono disponibili o sono disponibili solo in parte a livello locale.

La lettera b menziona la possibilità di fornire servizi accessori legati all'assicurazione dalla Svizzera al Regno Unito. Anche l'accesso alla fornitura di questi servizi al Regno Unito (e dall'estero alla Svizzera) si evince attualmente in linea di principio dal diritto dell'OMC.

Sempre nell'ambito dell'accesso al mercato nel quadro del diritto dell'OMC, la lettera c cita la possibilità di stipulare ed eseguire contratti di riassicurazione transfrontalieri dal Regno Unito per tutti i rami assicurativi.

Infine, la lettera d riguarda l'intermediazione transfrontaliera di contratti di assicurazione di cui alla lettera a e di riassicurazione di cui alla lettera c.

Inoltre, per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla LSA per l'attività assicurativa all'estero, viene chiarito in questa sede che gli assicuratori (svizzeri) non devono presentare alla FINMA un'autorizzazione corrispondente o un'attestazione equivalente dell'autorità di vigilanza estera per i servizi coperti verso il Regno Unito nell'ambito del presente Accordo. Questo elimina anche l'obbligo di notificare le relative modifiche.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

La copertura assicurativa transfrontaliera per i grandi clienti aziendali in Svizzera prevista dall'Accordo per il Regno Unito (sez. V sottosez. B) copre solo singoli settori appartenenti all'attività assicurativa del ramo non vita, conformemente alla lettera a. Oggi il mercato svizzero è già aperto secondo la LSA e l'ordinanza del 9 novembre 2005²⁷ sulla sorveglianza (OS) per quanto riguarda l'attività di riassicurazione, la copertura di rischi assicurativi connessi con la navigazione marittima, la navigazione aerea e i trasporti transfrontalieri, nonché la copertura di rischi all'estero (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LSA e art. 1 cpv. 2 lett. a e b OS). Come avviene tuttora, anche i servizi accessori, come i servizi di consulenza o di valutazione dei rischi, possono essere forniti a livello transfrontaliero conformemente al diritto interno svizzero.

Lettera a

L'Accordo copre la concessione della copertura assicurativa da parte degli assicuratori del Regno Unito coperti ai clienti coperti per:

- i. danni subiti da veicoli terrestri e ferroviari, nonché da veicoli lacustri e fluviali (conformemente ai rami assicurativi B3, B4 e B6 secondo l'all. 1 OS);
- ii. danni subiti da merci nel traffico non transfrontaliero, indipendentemente dal tipo di trasporto (conformemente al ramo assicurativo B7 secondo l'all. 1 OS);
- iii. danni ai beni non già coperti secondo le lettere a punto i oppure a punto ii; costituiscono un'eccezione i danni causati da incendio, esplosione, esondazioni, alluvioni, tempesta, grandine, valanghe, peso della neve, caduta di sassi e frane (conformemente al ramo assicurativo B9 secondo l'all. 1 OS). L'assicurazione contro i danni che possono essere considerati come causati da incendio ed elementi naturali secondo l'articolo 173 OS e del ramo assicurativo B8 secondo l'allegato OS non rientra pertanto nel campo d'applicazione dell'Accordo;
- iv. danni a impianti nucleari (nessuna corrispondenza nell'OS);
- v. credito (conformemente al ramo assicurativo B14 secondo l'all. 1 OS);

²⁷ RS 961.011

-
- vi. cauzione diretta e indiretta (conformemente al ramo assicurativo B15 secondo l'all. 1 OS);
- vii. perdite pecuniarie di vario genere (conformemente al ramo assicurativo B16 secondo l'all. 1 OS), ad eccezione dell'assicurazione a tutela del bilancio («financial interest cover»); l'elenco contenuto nell'Accordo non è esaustivo (cfr. frase introduttiva «come», in inglese «such as»), motivo per cui la voce «altre perdite pecuniarie» viene omessa nell'elenco (cfr. B16, ultimo punto dell'elenco);
- viii. protezione giuridica (conformemente al ramo assicurativo B17 secondo l'all. 1 OS);
- ix. assicurazione viaggi di servizio per il personale; corrisponde a una parte della copertura fornita dal ramo assicurativo B18 secondo l'allegato 1 OS, nella misura in cui solo i collaboratori di un cliente coperto possono essere assicurati nell'ambito dell'Accordo; tra questi rientrano anche i membri del consiglio di amministrazione, che generalmente non sono collaboratori ma sono legati al cliente coperto da un mandato; se il cliente coperto non dispone di un consiglio di amministrazione (ad es. nel caso di una società cooperativa), ma di un altro organo preposto alla direzione generale, anche questi rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo;
- x. responsabilità nei confronti di terzi; il punto chiarisce che l'assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi dal Regno Unito alla Svizzera è possibile esclusivamente in tre casi:
- numero 1 sotto forma di un'assicurazione di responsabilità civile per organi societari, meglio nota come assicurazione D&O («directors and officers liability»),
- numero 2 sotto forma di una cosiddetta assicurazione W&I («warranty and indemnity»); questa copre in particolare i rischi di garanzia o di indennizzo che si presentano alle Parti contraenti nel contesto delle acquisizioni di società durante il processo di verifica e valutazione delle imprese («due diligence»),
- numero 3 sotto forma di assicurazione per la copertura dei diritti di manleva derivanti dai ciber-rischi fatti valere da grandi imprese nei confronti dei clienti coperti secondo la sezione V sottosezione B;
- xi. lo scopo di questo punto è di chiarire cosa possa essere assicurato in due tipi specifici di assicurazione nell'ambito dei rami assicurativi coperti dai punti i–ix.; sono fatte salve le esclusioni nel settore dell'assicurazione contro l'incendio e i danni causati dagli elementi naturali (secondo il punto iii) e dell'assicurazione nel settore dei monopoli o di un pool obbligatorio (secondo la lett. b riportata di seguito):
- numero 1 assicurazione nel settore informatico: nell'ambito dell'Accordo, sono assicurabili i danni propri in relazione agli attacchi informatici, ossia le perdite elencate a titolo esemplificativo per interruzione d'esercizio, danni ai beni e altre perdite pecuniarie dovute alla sostituzione o al ripristino del software; è pertanto esclusa

- l'assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi (ad eccezione del punto x n. 3) derivante da ciberincidenti,
- numero 2 assicurazione nel settore delle energie rinnovabili: in genere viene utilizzata per assicurarsi contro i guasti a impianti che producono energia rinnovabile; anche con questa assicurazione è possibile assicurare, nell'ambito dell'Accordo, le interruzioni d'esercizio, i danni ai beni e le perdite pecuniarie connesse al guasto dell'impianto o delle attrezzature; è inoltre possibile assicurarsi contro le perdite derivanti dal ritardo nell'avvio dei progetti. Anche in questo caso, tuttavia, è esclusa l'assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi.

Di conseguenza, non rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo l'assicurazione di responsabilità civile generale (ad eccezione di alcuni prodotti specializzati in conformità alla sez. III sottosez. B punti a.x. n. 1–3). Inoltre, sono esclusi dall'ambito dell'Accordo anche i rami assicurativi elencati nell'allegato 1 OS alle lettere A, B1 e B2 (assicurazione sulla vita e assicurazione contro i danni per infortunio e malattia). Lo stesso vale per le assicurazioni di responsabilità civile per i veicoli a motore, le assicurazioni che detengano un qualunque tipo di monopolio e le assicurazioni contro l'incendio e i danni causati dagli elementi naturali. Nell'assicurazione delle perdite pecuniarie sono esplicitamente escluse in particolare anche le assicurazioni a tutela del bilancio («financial interest cover»).

Lettera b

In Svizzera la copertura assicurativa transfrontaliera è esclusa fin dal principio per le assicurazioni:

- i. assoggettate a un regime di diritto pubblico; queste ultime non rientrano nell'ambito dell'Accordo. Ciò si applica segnatamente al settore dei monopoli federali e dei monopoli cantonali degli assicuratori immobiliari;
- ii. che richiedono che l'assicuratore appartenga ad un consorzio assicurativo giuridicamente applicabile. Ne sarebbe un esempio l'adesione al Fondo nazionale di garanzia nel settore dell'assicurazione di responsabilità per i veicoli a motore, secondo l'articolo 13 LSA.

Lettera c

La presente lettera riguarda le attività di distribuzione assicurativa transfrontaliera dal Regno Unito alla Svizzera, se queste si riferiscono alla distribuzione delle polizze assicurative elencate alla lettera a punti i–x di cui sopra e sono sottoscritte oppure offerte da un assicuratore del Regno Unito coperto dall'Accordo. Indipendentemente dal ramo assicurativo, la presente lettera riguarda anche la distribuzione di contratti assicurativi sottoscritti da un'impresa di assicurazione soggetta alla LSA, autorizzata dalla FINMA e sottoposta alla sua vigilanza.

Lettera d

- i. in questo punto si precisa che questi servizi (in particolare la copertura assicurativa) possono riguardare solo rischi situati in Svizzera (per la localizzazione dei rischi, v. sopra le definizioni di cui alla sez. II sottosez. B). Viene poi precisato che i danni coperti possono riguardare solo i danni propri del

cliente coperto, siano essi diretti o indiretti (si parla anche di danni primari, secondari o conseguenti). Se in singoli casi sono coperti solo danni diretti o anche indiretti dipende dalla struttura del rispettivo contratto d'assicurazione. Occorre osservare che i danni coperti possono riguardare solo quelli subiti dal cliente coperto stesso e in nessun caso quelli subiti da terzi;

- ii. questo punto chiarisce quali rischi e danni delle filiali dei clienti coperti possono essere coperti dai servizi. Anche in questo caso, sono coperti solo i rischi e i danni diretti e indiretti delle filiali, ma non quelli di terzi. Per quanto riguarda la localizzazione dei rischi, possono essere coperti solo quelli situati in Svizzera (per una filiale con sede in Svizzera) o nel Regno Unito (per una filiale con sede nel Regno Unito). In tutti i casi, si presume inoltre che le filiali siano elencate singolarmente o almeno congiuntamente come assicurate nel contratto d'assicurazione.

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

Questa sezione disciplina chi è considerato un fornitore di servizi finanziari coperto dall'Accordo e, se del caso, a quali condizioni.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Le disposizioni dell'Accordo riguardano le imprese di assicurazione diretta e di riassicurazione autorizzate e sottoposte a vigilanza dalla FINMA con sede in Svizzera, nonché gli intermediari assicurativi iscritti nel registro degli intermediari secondo l'articolo 42 LSA.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Lettera a: i fornitori di servizi finanziari devono essere assicuratori e intermediari assicurativi autorizzati e sottoposti a vigilanza secondo il diritto del Regno Unito.

Lettera b: i fornitori di servizi finanziari devono quindi (1) essere stati costituiti secondo il diritto del Regno Unito (ossia iscritti come «company» nel registro britannico pertinente) o (se non si tratta di una persona giuridica) esistere o (2) essere domiciliati nel Regno Unito o (3) essere una succursale britannica di un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera.

Lettera c: un'ulteriore condizione per un fornitore di servizi finanziari del Regno Unito è che fornisca già il servizio coperto in questione per rischi al di fuori della Svizzera.

Lettera d: gli assicuratori del Regno Unito sono coperti da questo Accordo se soddisfano requisiti di solvibilità equivalenti alle disposizioni svizzere e se dispongono delle competenze necessarie per la distribuzione di contratti assicurativi secondo il diritto svizzero. Gli assicuratori del Regno Unito, a livello di impresa individuale, devono pertanto cumulativamente:

- i. sottostare in linea di principio ai requisiti normativi di solvibilità 2; il termine «in linea di principio» chiarisce che un assicuratore del Regno Unito non può interrompere immediatamente la stipulazione di affari nell'ambito dell'Accordo o addirittura revocarli in caso di qualsiasi scostamento dai requisiti tol-

lerati dalla propria autorità di vigilanza; le succursali britanniche di assicuratori svizzeri sono esenti da questo requisito, poiché questi ultimi devono rispettare i requisiti del test svizzero di solvibilità;

- ii. soddisfare i requisiti di solvibilità anche senza le misure di alleggerimento dei requisiti patrimoniali di cui al presente numero;
- iii. soddisfare i requisiti del buffer di gestione specifico dell'impresa;
- iv. rispettare le disposizioni e i limiti per le passività derivanti dall'attività nel ramo vita specificati nel presente numero; questo requisito mira a evitare che la solvibilità di un assicuratore, a causa di una quota troppo elevata di attività del ramo vita, sia complessivamente così bassa da compromettere gli interessi dei clienti coperti;
- v. provvedere affinché il proprio personale che si occupa della distribuzione di contratti assicurativi secondo il diritto svizzero disponga delle conoscenze pertinenti in materia di diritto svizzero delle assicurazioni; le modalità con cui i dipendenti acquisiscono o hanno acquisito tali conoscenze è generalmente irrilevante; il fattore decisivo è che ne siano in possesso.

Lettera e: gli assicuratori del Regno Unito che intendono fornire servizi alla Svizzera nell'ambito dell'Accordo devono far pervenire alla FINMA una comunicazione, trasmettendone una copia all'autorità di vigilanza competente del Regno Unito, indicando quali servizi in quali rami assicurativi intendono fornire in Svizzera; queste informazioni consentono alla FINMA di adempiere la cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici prevista dall'Accordo (cfr. sez. VIII).

Lettera f: le informazioni di cui alla lettera e vengono inserite nel registro tenuto dalla FINMA secondo la procedura descritta di seguito (cfr. sez. VIII sottosez. A n. 2); l'iscrizione nel registro rappresenta un prerequisito affinché l'assicuratore del Regno Unito possa fornire i servizi assicurativi comunicati in Svizzera.

Lettera g: infine, per essere considerato un fornitore di servizi finanziari coperto secondo la sezione IV sottosezione B, l'assicuratore del Regno Unito deve inoltre comunicare alla FINMA ogni modifica rilevante per la sua iscrizione nel registro e trasmettere anche in questo caso una copia di tale comunicazione all'autorità di vigilanza competente del Regno Unito. In particolare devono essere comunicate le modifiche dell'indirizzo o dei servizi o dei rami assicurativi forniti (cfr. al riguardo la sez. VIII sottosez. A n. 2 lett. e).

V. Clienti coperti

I servizi finanziari previsti dal presente Accordo possono essere forniti solo ai clienti coperti (cfr. sez. I sopra), il che esclude in particolare i clienti retail. Per i clienti coperti in Svizzera ci si basa sulla definizione di clienti professionali secondo l'articolo 98a capoverso 2 lettera g della legge del 2 aprile 1908²⁸ sul contratto d'assicurazione (LCA). In questa disposizione il criterio del capitale proprio di 2 milioni di franchi (secondo l'art. 98a cpv. 2 lett. g n. 3 LCA) è stato sostituito dal numero mi-

²⁸ RS 221.229.1

nimo di collaboratori (250), analogamente alla regolamentazione per i clienti nel Regno Unito. In questo modo vengono coperti dall'Accordo i grandi clienti aziendali che soddisfano due dei tre criteri elencati nella sezione V sottosezione A lettere a–c o nella sezione V sottosezione B lettere a–c. Per le imprese che sono state costituite nel Regno Unito, ciò significa un volume d'affari superiore a 36 milioni di sterline, una somma di bilancio superiore a 18 milioni di sterline o più di 250 dipendenti; per le società che sono state costituite in Svizzera, un importo netto del volume d'affari superiore a 40 milioni di franchi, una somma di bilancio superiore a 20 milioni di franchi o più di 250 dipendenti.

VI. Fornitura in virtù di un'esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni

Questa sezione stabilisce le condizioni normative in base alle quali i servizi assicurativi possono essere forniti dal Regno Unito alla Svizzera (sez. A) e dalla Svizzera al Regno Unito (sez. B).

A. Esenzione

Lettere a e b

Nell'ambito dell'elaborazione del presente Accordo, le autorità svizzere hanno confrontato i quadri giuridici e di vigilanza della Svizzera e del Regno Unito nel settore assicurativo. Il confronto è avvenuto grazie a un'intensa collaborazione tra le autorità svizzere (SFI e FINMA) e quelle del Regno Unito (*Prudential Regulation Authority*, PRA e FCA). Lo scambio di informazioni era incentrato sulla regolamentazione e sulla prassi di vigilanza del Regno Unito. Gli atti di ordinaria amministrazione pertinenti nel Regno Unito si trovano in particolare in queste fonti: FSMA, FSMA («Regulated Activities») Order 2001²⁹, «FCA Handbook» e FSMA («PRA-regulated Activities») Order 2013³⁰. Tale confronto si basa su diversi criteri che la Svizzera e il Regno Unito hanno concordato, quali:

- i requisiti di autorizzazione e vigilanza per gli assicuratori e gli intermediari assicurativi;
- i requisiti prudenziali per gli assicuratori (compresi i requisiti di solvibilità e di capitale, i requisiti di governance o di gruppo, i requisiti relativi alla risoluzione);
- i requisiti di garanzia finanziaria per gli intermediari assicurativi;
- i requisiti di formazione e formazione continua per gli intermediari;
- le norme di comportamento per assicuratori e intermediari assicurativi;
- un regime di vigilanza efficace sugli assicuratori e sugli intermediari assicurativi;

²⁹ Consultabile all'indirizzo: www.legislation.gov.uk > Search > Regulated Activities Order 2001 (consultato da ultimo il 10 giugno 2024).

³⁰ Consultabile all'indirizzo: www.legislation.gov.uk > Search > PRA-regulated Activities Order 2013 (consultato da ultimo il 10 giugno 2024).

- il rispetto degli standard internazionali pertinenti.

Di conseguenza, è stato stabilito che il regime del Regno Unito è ampiamente equivalente a quello svizzero in termini di protezione del funzionamento del mercato finanziario e di protezione dei clienti. Inoltre, questa valutazione della regolamentazione e della vigilanza del Regno Unito è anche in linea con i risultati di un «assessment» del Fondo Monetario Internazionale (FMI) di aprile 2022 sul rispetto dei principi fondamentali dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo («International Association of Insurance Supervisors», IAIS)³¹. Il FMI ritiene che il quadro normativo concernente la vigilanza assicurativa nel Regno Unito è sofisticato e che le autorità dispongono di eccellenti tecniche di vigilanza. In queste circostanze è giustificato che alcune disposizioni normative precisamente definite del diritto svizzero in materia di vigilanza (requisiti di autorizzazione e requisiti di vigilanza prudenziali) non si applichino ai fornitori di servizi finanziari del Regno Unito per i servizi transfrontalieri forniti ai clienti svizzeri coperti nell'ambito del presente Accordo (esenzione o «deference»). Ciò avviene in relazione a quelle disposizioni per le quali è stato stabilito che esista un requisito analogo nel diritto interno in materia di vigilanza del Regno Unito o per le quali qualsiasi differenza possa essere compensata imponendo condizioni (cfr. sez. VII). Il diritto in materia di vigilanza del Regno Unito deve naturalmente continuare a essere rispettato dai fornitori di servizi britannici, nonostante l'esenzione dal diritto svizzero (cfr. al riguardo la sez. VIII).

i. Per le imprese di assicurazione

I requisiti svizzeri in materia di autorizzazione e sorveglianza prescritti dalla LSA (e le relative disposizioni di attuazione a livello di ordinanza del Consiglio federale o della FINMA), che in questo senso non si applicano ai fornitori di servizi assicurativi del Regno Unito, sono elencati singolarmente alla lettera b. Le disposizioni non espressamente elencate e le altre leggi del diritto svizzero restano applicabili ai fornitori di servizi del Regno Unito.

ii. Per gli intermediari assicurativi

Gli intermediari assicurativi che intrattengono un rapporto di fiducia con i clienti coperti secondo l'articolo 40 capoverso 2 LSA e non dipendenti di un assicuratore devono rispettare il diritto svizzero, ma sono esenti dall'obbligo di avere la loro sede, il loro domicilio o una succursale in Svizzera prescritto dalla LSA. In linea di principio, sono quindi soggetti a tutte le norme della LSA e, in particolare, devono essere iscritti nel registro degli intermediari secondo l'articolo 42 LSA. Si tratta pertanto di assoggettati alla vigilanza della FINMA secondo l'articolo 3 LFINMA.

iii. Per maggior chiarezza

Questo chiarimento di cui numero 1 si riferisce all'articolo 1 capoverso 2 OS, che esenta dalla vigilanza i fornitori di servizi assicurativi che non dispongono di una succursale in Svizzera, se svolgono in Svizzera esclusivamente gli affari assicurativi di cui al presente numero. Tale eccezione deve continuare ad applicarsi ai corrispondenti

³¹ International Monetary Fund Country Report No. 22/109, Financial Sector Assessment Program – Detailed assessment of observance of insurance core principles issued by the International Association of Insurance Supervisors, aprile 2022, pag. 6; www.imf.org > Publications > Country Reports (consultato da ultimo il 10 giugno 2024).

assicuratori del Regno Unito, anche se questi ultimi stipulano in aggiunta alle attività svolte nell'ambito dell'Accordo (per i quali continuano a essere ampiamente esclusi dalla vigilanza in virtù dell'esenzione). Secondo il numero 2, lo stesso vale per gli assicuratori del Regno Unito che forniscono in Svizzera esclusivamente servizi riasicurativi (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LSA).

iv. Per maggior chiarezza

Viene chiarito che gli intermediari assicurativi che distribuiscono contratti di assicurazione di un assicuratore del Regno Unito coperto dall'Accordo non esercitano attività illecite secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera a LSA. I fornitori di servizi finanziari coperti dall'Accordo sono in questo senso equiparati alle imprese di assicurazione autorizzate secondo la LSA.

B. Diritto interno

A differenza del regime svizzero, il mercato assicurativo del Regno Unito è già relativamente aperto ai fornitori stranieri per l'attività transfrontaliera secondo il diritto vigente, in particolare per l'attività coperta reciprocamente dalla sottosezione A dal Regno Unito alla Svizzera. Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi coperti secondo la sezione III da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV ai clienti coperti secondo la sezione V dal Regno Unito alla Svizzera è consentita già oggi sulla base del diritto interno in materia di mercati finanziari del Regno Unito. Di conseguenza, la sezione VIII sottosezione B stabilisce che, se una delle Parti propone modifiche al proprio diritto interno e le modifiche proposte limitano o complicano la fornitura dei servizi coperti, le Parti si impegnano ad applicare gli articoli 17 e 18 dell'Accordo per continuare a consentire la fornitura dei suddetti servizi.

VII. Condizioni

In questa sezione, l'allegato settoriale stabilisce le condizioni che devono essere rispettate dai fornitori dei servizi finanziari coperti quando forniscono i servizi coperti ai clienti coperti. Oltre al riconoscimento (cfr. art. 8 dell'Accordo) e all'esenzione basata su di esso (cfr. art. 9 dell'Accordo in combinato disposto con la sez. VI sottosez. A), le condizioni servono come misure supplementari per garantire gli obiettivi perseguiti dall'Accordo di assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori e dei consumatori nell'ambito del campo d'applicazione dell'Accordo per il campo d'applicazione del rispettivo allegato settoriale specifico (cfr. art. 2 lett. b dell'Accordo).

Il numero 1.a richiede pertanto che l'assicuratore del Regno Unito coperto, sebbene sia esentato in linea di principio dagli obblighi d'informare di cui all'articolo 45 LSA (cfr. sez. VI sottosez. A n. 25), sia tenuto a una divulgazione precontrattuale di determinate informazioni ai clienti coperti in forma comprensibile. Di conseguenza, gli obblighi d'informare qui elencati sono paragonabili a quelli previsti dall'articolo 45 LSA, anche se contengono alcuni adattamenti specifici all'Accordo. I clienti devono dunque essere informati dal fornitore di servizi finanziari del Regno Unito del fatto che dispone di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità britannica per il servizio in questione ed è sottoposto alla vigilanza di tale autorità, mentre non è né autorizzato

né sottoposto alla vigilanza della FINMA (punto ii). I clienti devono quindi essere informati dell'obbligo di pagare (punto iii) le imposte dovute sul premio assicurativo (tasse di bollo, v. a tal proposito e in merito alle basi giuridiche la circolare del 4 febbraio 2011³² dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sulle tasse di bollo sui premi di assicurazione). Inoltre, il fornitore di servizi finanziari del Regno Unito deve indicare ai clienti a chi possono rivolgersi (1) per ottenere informazioni sulle conoscenze e abilità richieste al personale competente per la distribuzione, (2) in caso di violazione degli obblighi professionali o (3) per eliminare errori o informazioni scorrette in merito alle attività di distribuzione in questione (punto iv). Infine, i clienti devono essere informati anche del foro competente e della legge applicabile in caso di controversie relative al contratto (punto v).

Il numero 1.b elenca le informazioni che gli intermediari assicurativi sono tenuti a fornire ai clienti nell'ambito dell'Accordo; esse riguardano il pagamento delle tasse di bollo appena menzionate per gli assicuratori, nonché il foro competente e la legge applicabile. Questi due obblighi d'informare si aggiungono a quelli già applicabili agli intermediari assicurativi secondo l'articolo 45 LSA; gli intermediari assicurativi sono solo esentati dall'obbligo di avere una sede, il domicilio o una succursale (cfr. sez. VI sottosez. B punto ii).

Il numero 2 obbliga i fornitori di servizi finanziari del Regno Unito a mettere a disposizione di un cliente una copia completa del suo fascicolo (fascicolo e tutti i documenti redatti nell'ambito della relazione d'affari) entro 30 giorni dalla sua richiesta; la condizione così formulata consente agli assicuratori di essere esentati dall'osservanza degli articoli 80 e 81 LSA (v. sez. VI sottosez. A lett. b punto i n. 27). Agli intermediari assicurativi del Regno Unito si applica anche in questo caso la LSA.

Infine, il numero 3 obbliga gli assicuratori del Regno Unito a fornire alla FINMA determinate informazioni (con copia all'autorità di vigilanza del Regno Unito) di cui la FINMA deve disporre per adempiere il suo ruolo di autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari nell'attuazione dell'Accordo. In particolare, l'assicuratore deve comunicare alla FINMA i tipi di servizi che intende fornire nell'ambito dell'Accordo, compresi i rami assicurativi e, a partire da un valore soglia di 5 milioni di franchi di premi lordi negli ultimi 12 mesi, il valore complessivo dei premi lordi in tale periodo, suddiviso per servizi e rami assicurativi.

VIII. Cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell'Accordo

A.

I principi fondamentali della cooperazione tra le autorità di vigilanza britanniche e svizzere sono illustrati nel capitolo 4. Qui si integrano, nello specifico, le modalità di cooperazione tra le autorità di vigilanza in materia di vigilanza sui fornitori di servizi finanziari coperti per i servizi assicurativi transfrontalieri dal Regno Unito alla Svizzera. La cooperazione in materia di vigilanza in corso nell'ambito dell'attuale e im-

³² Consultabile all'indirizzo: www.estv.admin.ch > Imposta federale diretta IFD > Informazioni specifiche > Circolari (consultato da ultimo il 5 giugno 2024).

mutato regime di accesso al mercato è disciplinata in particolare dai MoU esistenti tra la FINMA, la FCA e la PRA.

L'esigenza di regolamentare la cooperazione tra le autorità di vigilanza per i servizi assicurativi dal Regno Unito alla Svizzera esiste nella misura in cui la Svizzera si orienta ai requisiti di autorizzazione e vigilanza interni del Regno Unito, conformemente alla sezione VI sottosezione A («deference»).

1. Principio della cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici

Di conseguenza, il numero 1 stabilisce il principio secondo cui, in questo caso, le autorità di vigilanza del Regno Unito competenti restano responsabili della vigilanza dei fornitori di servizi finanziari del Regno Unito che forniscono servizi assicurativi in Svizzera sulla base del diritto del Regno Unito, che può anche comprendere l'imposizione dei requisiti dell'Accordo nei confronti dei fornitori di servizi finanziari del Regno Unito. Per gli intermediari assicurativi che necessitano della registrazione della FINMA per svolgere la propria attività, la responsabilità di vigilanza della FINMA rimane pertanto immutata (cfr. sez. VI sottosez. A punto ii).

2. Comunicazioni

Il numero 2 disciplina la procedura che le autorità devono seguire qualora un fornitore di servizi finanziari coperto che desidera fornire servizi assicurativi coperti in Svizzera ed essere iscritto nel corrispondente registro della FINMA invii una copia della relativa comunicazione alla FINMA (cfr. sez. IV sottosez. B lett. e) all'autorità di vigilanza competente del Regno Unito conformemente agli obblighi previsti dal presente Accordo.

Secondo la lettera a, l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito è tenuta a verificare se il fornitore di servizi finanziari che effettua la comunicazione soddisfa i presupposti che deve rispettare secondo la sezione IV sottosezione B lettere a–c e d punti i, ii e iv. Di conseguenza, la verifica include tutti i presupposti di cui alle lettere a–d, ad eccezione dei requisiti di cui alla lettera d punti iii e v relativi al buffer di gestione specifico dell'impresa e alle eventuali conoscenze del diritto assicurativo svizzero che possono essere richieste al personale competente per la distribuzione. L'autorità di vigilanza del Regno Unito deve altresì verificare se il fornitore di servizi finanziari vanta una buona reputazione. L'autorità di vigilanza del Regno Unito deve comunicare alla FINMA l'esito delle proprie verifiche entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o di una copia della stessa.

Se l'autorità di vigilanza del Regno Unito comunica alla FINMA, conformemente alla lettera b, che un fornitore di servizi assicurativi soddisfa i presupposti di cui alla lettera a, la FINMA lo iscrive nel proprio registro entro 30 giorni. L'iscrizione nel registro è uno dei presupposti per essere considerati fornitori di servizi finanziari coperti nell'ambito dell'Accordo (cfr. sez. IV sottosez. B lett. f) e per essere di conseguenza autorizzati a fornire servizi.

La lettera c chiarisce che la procedura di cui alle lettere a e b si applica per analogia anche nel caso in cui il fornitore di servizi assicurativi desideri coprire servizi o rami assicurativi supplementari. Tutte le altre modifiche saranno inserite nel registro dalla FINMA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Infine, conformemente alla lettera d, l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito si impegna a comunicare senza indugio alla FINMA se viene a conoscenza del fatto che un fornitore di servizi assicurativi non soddisfa più i presupposti di cui alla lettera a, compresa la perdita della sua buona reputazione. L'autorità comunica inoltre alla FINMA se un fornitore di servizi assicurativi è oggetto di reclami di carattere sostanziale da parte di clienti coperti.

3. Dialogo tra le autorità di vigilanza e scambio di informazioni

Questo numero specifica le regole per i servizi assicurativi di cui al capitolo 4 dell'Accordo per quanto riguarda la cooperazione in materia di vigilanza in casi individuali e si applica indipendentemente dalle disposizioni di natura sostanziale della sezione VIII sottosezione A numero 1 relative alla responsabilità dell'autorità di vigilanza dello Stato di sede del fornitore di servizi assicurativi coperto in questione.

Secondo la lettera a, il punto di partenza è il caso in cui la FINMA abbia validi motivi per ritenere che un fornitore di servizi finanziari del Regno Unito non rispetti i requisiti dell'Accordo o che, con il suo comportamento, cagioni un pregiudizio considerevole o rischi di cagionarlo per clienti coperti o per l'integrità o la stabilità del sistema finanziario svizzero. In tal caso, la FINMA informerà senza indugio l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito e trasmetterà a quest'ultima tutte le informazioni utili.

Come passo successivo, le autorità di vigilanza avviano senza indugio un dialogo secondo le lettere b e c, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. A tal fine, l'autorità di vigilanza del Regno Unito fornisce alla FINMA le informazioni necessarie per consentirle di proseguire l'esame dei fatti secondo la lettera a. L'autorità di vigilanza del Regno Unito adotterà inoltre, se necessario, tutte le misure appropriate per risolvere il problema conformemente al proprio diritto in materia di vigilanza.

Se queste azioni non hanno risolto la questione, la FINMA è autorizzata, conformemente alla lettera d, a richiedere direttamente informazioni a un fornitore di servizi finanziari coperto, informandone l'autorità di vigilanza del Regno Unito secondo la lettera e, a sua ragionevole discrezione, se possibile prima o, se non vi sono altre alternative, al più tardi contestualmente alla notifica della richiesta di informazioni.

Infine, in base alla lettera f, le autorità di vigilanza di entrambi gli Stati sono tenute a consentire la trasmissione diretta di informazioni confidenziali all'altra autorità di vigilanza, sempre che ciò sia consentito dal diritto interno.

4. Diritti di intervento dello Stato ospite

Il numero 4 illustra le ulteriori opzioni a disposizione della FINMA, in qualità di autorità di vigilanza dello Stato ospite, qualora il dialogo tra la FINMA e le autorità di vigilanza del Regno Unito non sia stato in grado di risolvere la questione affrontata nella sezione VIII sottosezione A numero 3 lettera b, ad esempio se il fornitore di servizi finanziari coperto continua a non rispettare i requisiti previsti dal presente Accordo secondo la sezione VIII sottosezione A numero 3 lettera a. Le misure descritte di seguito secondo il numero 4 sono in linea di massima sussidiarie rispetto alle di-

sposizioni indicate nella sezione VIII sottosezione A numero 1 e nella sezione VIII sottosezione A numero 3.

Secondo la lettera a, la FINMA può porre limitazioni, in tutto o in parte, ai servizi del fornitore di servizi assicurativi se ritiene che tale misura sia necessaria per ridurre al minimo il rischio in questione.

Oltre alle limitazioni di cui alla lettera a, la FINMA può anche richiedere al fornitore di servizi finanziari di cui alla lettera b di divulgare determinate informazioni nei confronti dei suoi clienti attuali o potenziali (nuovi). Tali informazioni potrebbero riguardare misure ordinate dalla FINMA o dall'autorità di vigilanza del Regno Unito nei confronti del fornitore di servizi assicurativi o anche informazioni sul fornitore stesso di servizi assicurativi, laddove i possibili destinatari di tale misura devono essere limitati ai clienti attuali coperti o ai clienti potenziali (nuovi) conformemente alla definizione di cui alla sezione V sottosezione B (punto i). Inoltre, la FINMA può, se necessario in coordinamento con l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito, adottare misure per la liquidazione ordinata delle attività assicurative coperte dal suo provvedimento, ad esempio per disciplinare entro quando e tenendo conto di quali parametri le attività con i clienti coperti esistenti devono essere liquidate (punto ii). La FINMA può altresì modificare o cancellare l'iscrizione nel registro del fornitore di servizi finanziari interessato conformemente al punto iii, per cui il fornitore di servizi finanziari coperto non è più considerato un fornitore di servizi finanziari coperto nell'ambito del BFSa a seguito di una cancellazione (cfr. sez. IV sottosez. B lett. f). Infine, la FINMA può informare l'opinione pubblica in merito alle misure adottate secondo le lettere a o b e avvertirla di conseguenza (punto iv).

La lettera c chiarisce che le misure adottate dalla FINMA nei confronti di un fornitore di servizi finanziari del Regno Unito non limitano in alcun modo le competenze delle autorità di vigilanza britanniche secondo il diritto del Regno Unito di agire in modo indipendente sulla base delle pertinenti prescrizioni interne del Regno Unito.

Secondo la lettera d, la FINMA ha il diritto di recapitare documenti e, in particolare anche decisioni, direttamente a un fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito, ossia senza essere soggetta a procedure o canali di notifica speciali. La FINMA informerà l'autorità di vigilanza del Regno Unito dell'avvenuta notifica (cfr. n. 3 lett. a).

La FINMA darà preventivamente comunicazione all'autorità di vigilanza competente del Regno Unito il prima possibile e prima dell'adozione delle misure di cui alle lettere a o b, delle misure pianificate. Ciò include anche informazioni su eventuali decisioni da recapitare secondo la lettera d.

In seguito, la FINMA darà comunicazione secondo la lettera f il prima possibile anche al Comitato misto (cfr. art. 23 dell'Accordo) delle misure adottate secondo la lettera f e terrà informato quest'ultimo in merito all'evolversi della situazione.

La lettera g garantisce che a un fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito nei confronti del quale la FINMA adotta una misura secondo le lettere a o b spettino in particolare gli stessi diritti procedurali di un fornitore di servizi finanziari svizzero nelle medesime circostanze. Ciò significa essenzialmente che il fornitore di servizi finanziari del Regno Unito ha generalmente diritto a una sentenza con diritto di essere

preliminarmente sentito (cfr. art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968³³ sulla procedura amministrativa [PA]); art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 29 segg. PA), che può impugnare (presso il Tribunale amministrativo federale) mediante ricorso (art. 44 segg. PA in combinato disposto con gli art. 31 e 33 lett. e della legge del 17 giugno 2005³⁴ sul Tribunale amministrativo federale).

La lettera h prevede che la FINMA annulli immediatamente una misura disposta conformemente alla lettera a o b se la questione è stata risolta e il motivo della misura è quindi venuto meno. La FINMA deve quindi informare l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito e il Comitato misto secondo la lettera j.

La lettera i disciplina il caso particolare in cui, date le circostanze, non risulti fattibile per la FINMA informare preventivamente l'autorità di vigilanza del Regno Unito e le circostanze straordinarie richiedano un'azione immediata della FINMA con una misura secondo le lettere a o b (limitazione dei servizi o altre misure) al fine di evitare un pregiudizio almeno probabilmente considerevole ai clienti coperti o all'integrità o alla stabilità del sistema finanziario svizzero. In questo caso, la procedura che prevede dialogo e scambio di informazioni descritta al numero 3 in parte non si applica, in quanto le lettere a–c di cui al numero 3 sono dichiarate inapplicabili. La FINMA deve invece informare l'autorità di vigilanza del Regno Unito subito dopo aver adottato la misura e trasmettere a quest'ultima le informazioni pertinenti, in modo da poter trovare una soluzione adeguata nell'ambito di un dialogo congiunto tra le autorità di vigilanza. In particolare, il punto iii afferma anche che questa procedura non è intesa ad eludere la procedura ordinaria di cui al numero 3. Per l'applicazione di questa disposizione derogatoria, ad esempio, una situazione secondo la sezione VIII sottosezione A numero 3 lettera i, in base alla quale un fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito non rispetta i requisiti dell'Accordo, sarebbe sufficiente solo se l'urgenza richiesta dal caso non consenta di seguire la procedura ordinaria.

Se la FINMA annulla una misura conformemente al presente numero, ne informa senza indugio l'autorità di vigilanza del Regno Unito e il Comitato misto secondo la lettera j.

5.3.7 Allegato 5 – Allegato settoriale Investment Services

I. Scopo dell'allegato settoriale

L'allegato concernente i servizi di investimento («investment services») stabilisce come e in quale misura sia possibile l'accesso all'attività transfrontaliera nell'altro mercato all'interno del campo d'applicazione definito. Il presente allegato consente l'accesso per l'attività transfrontaliera da entrambe le Parti, anche se non in forma identica a causa dei diversi contesti giuridici: per il Regno Unito, ciò avviene sulla base del diritto interno svizzero, per la Svizzera sulla base dell'esenzione (v. sez. VIII).

³³ RS 172.021

³⁴ RS 173.32

II. Definizioni

Le lettere a–e si riferiscono alle definizioni dei rispettivi termini nelle sezioni pertinenti dell'allegato.

III. Servizi coperti

Per quanto riguarda i servizi di investimento transfrontalieri dalla Svizzera al Regno Unito, il mercato viene aperto secondo i parametri di riferimento indicati di seguito. Per quanto riguarda i servizi di investimento transfrontalieri dal Regno Unito alla Svizzera, l'attività transfrontaliera per i fornitori di servizi finanziari del Regno Unito è già possibile sulla base del diritto interno svizzero vigente al momento della sottoscrizione dell'Accordo, come confermato dall'allegato settoriale Investment Services. Oltre alla fornitura di servizi esclusivamente transfrontalieri, il presente allegato settoriale disciplina in entrambe le giurisdizioni anche la possibilità di prestare temporaneamente servizi di investimento da parte dei dipendenti dei fornitori di servizi finanziari coperti nella rispettiva altra giurisdizione, laddove tale fornitura di servizi è chiaramente limitata e soggetta a prescrizioni specifiche, che vengono illustrate di seguito (cfr. sez. VIII sottosez. A n. 1 lett. d e sez. IV sottosez. B n. 2 in combinato disposto con la sez. VIII sottosez. A n. 2).

I servizi coperti comprendono tra le altre cose servizi nel settore della gestione patrimoniale e di consulenza in materia di investimenti. Le definizioni dei servizi coperti si basano sul diritto interno del rispettivo Paese di destinazione della fornitura dei servizi.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento alla fornitura di servizi dalla Svizzera al Regno Unito per i clienti coperti nel Regno Unito (sez. V sottosez. A), si intendono per servizi coperti da un lato i cosiddetti (i) servizi di investimento e le attività di investimento e dall'altro anche (ii) i servizi accessori forniti da un fornitore di servizi finanziari coperto in conformità alla sezione IV sottosezione A in riferimento a determinati strumenti finanziari (sez. VI sottosez. A) e conformemente alle definizioni interne del Regno Unito.

Punto i: per servizi di investimento e attività di investimento si intendono i servizi elencati nella sezione III sottosezione A lettera a punti i–viii che comprendono l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la gestione del portafoglio o la consulenza in materia di investimenti. La sezione III sottosezione A lettera a punto viii stabilisce espressamente che le comunicazioni inviate o dirette a persone fisiche domiciliate nel Regno Unito e ai loro mandatari, nonché a strutture di investimento private con sede nel Regno Unito, che hanno lo scopo di verificare lo status di una persona che si qualifica come cliente facoltoso coperto secondo la definizione della sezione V sottosezione A numero 1, sono anch'esse considerate un servizio coperto e rientrano pertanto nell'ambito d'applicazione del presente allegato settoriale. Ciò è particolarmente rilevante per i fornitori di servizi finanziari svizzeri quando si tratta di avviare o stabilire una relazione d'affari con potenziali clienti o se lo status di tali clienti non può ancora essere valutato in modo completo a causa della mancanza di informazioni (cfr. in proposito anche la sez. IX sottosez. A n. 3).

Punto ii: per servizi accessori si intendono i servizi elencati nella sezione III sottosezione A lettera b, che sono regolarmente collegati all'attività principale del fornitore di servizi di investimento secondo la sezione III sottosezione A lettera a (p. es. il cambio di valuta nell'esecuzione di ordini per conto dei clienti). Tuttavia, la sezione III sottosezione A lettera b stabilisce espressamente che tali servizi accessori possono essere forniti nel quadro del presente Accordo anche su base autonoma, vale a dire che i servizi accessori coperti sono considerati tali indipendentemente dall'esistenza di uno specifico servizio di investimento secondo la sezione III sottosezione A lettera a.

In riferimento alle succursali, la sezione III sottosezione A lettera c stabilisce espressamente che un fornitore di servizi finanziari svizzero coperto secondo la sezione IV sottosezione A che dispone di un'autorizzazione nel Regno Unito in conformità alla Parte 4A FSMA per una succursale istituita nel Regno Unito non può fornire alcuno dei servizi coperti comunicati di cui alla sezione IV sottosezione A lettera e né tanto meno le relative attività che rappresentano l'oggetto della sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera d da tale succursale o sotto la sua vigilanza o controllo. Questa norma non si applica alle filiali istituite nel Regno Unito da fornitori di servizi finanziari svizzeri coperti che sono soggetti al diritto e alla vigilanza del Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In relazione alla fornitura di servizi dal Regno Unito alla Svizzera per i clienti coperti in Svizzera (sez. V sottosez. B), per servizi coperti si intendono (i) in riferimento agli strumenti finanziari coperti secondo la sezione VI sottosezione B i servizi finanziari conformi alla LSerFi come definito nell'articolo 3 lettera c LSerFi (cfr. sez. III sottosez. B lett. a), (ii) i servizi finanziari secondo la LIsFi di cui alla sezione III sottosezione B lettera b conformemente alle pertinenti disposizioni della LIsFi (cfr. in particolare gli art. 12, 41 e 44 LIsFi) nonché (iii) i servizi elencati alla sezione III sottosezione B lettera c. I servizi di cui alla sezione III sottosezione B lettera c sono stati inclusi per maggior chiarezza, in quanto non sono coperti sul piano normativo da una legge sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 LFINMA allo stesso modo degli altri suddetti servizi coperti di cui alla sezione III sottosezione B e possono pertanto essere già forniti a livello transfrontaliero in Svizzera in base al diritto vigente.

IV. Fornitori di servizi finanziari coperti

Questa sezione specifica chi è considerato un fornitore di servizi finanziari coperto dall'Accordo e, se del caso, a quali condizioni.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Il campo d'applicazione dell'allegato settoriale comprende tutti i fornitori di servizi finanziari della Svizzera coperti che soddisfano cumulativamente i requisiti da rispettare della sezione IV sottosezione A lettere a–h, illustrati di seguito.

Lettera a: per fornitori di servizi finanziari coperti per la fornitura dei servizi coperti ai clienti coperti si intendono esclusivamente i fornitori di servizi finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza in qualità di banca secondo la LBCR o società di intermediazione mobiliare, direzione del fondo, gestore di patrimoni collettivi o gestore patrimoniale secondo la LIsFi. In riferimento ai campi d'applicazione di queste due leggi

non sono contemplate in particolare le persone che dispongono di un'autorizzazione secondo l'articolo 1b LBCR o di un'autorizzazione in qualità di «trustee» (cfr. art. 17 cpv. 2 LIsFi).

Lettera b: i fornitori di servizi finanziari menzionati devono essere stati costituiti o esistere secondo il diritto interno svizzero in conformità alla sezione IV sottosezione A lettere b–c. Sono pertanto esclusi, ad esempio, i fornitori di servizi finanziari organizzati come imprese individuali (cfr. p. es. art. 18 cpv. 1 lett. a LIsFi per i gestori patrimoniali). Inoltre, sono escluse dall'ambito d'applicazione del presente allegato anche le succursali o le rappresentanze di fornitori di servizi finanziari attive in Svizzera che sono state costituite o esistono al di fuori della Svizzera.

Lettere c–d: i fornitori di servizi finanziari menzionati devono inoltre essere autorizzati ai fini della fornitura dei servizi coperti comunicati in Svizzera. La comunicazione si riferisce al requisito di cui alla sezione IV sottosezione A lettera e, secondo cui un fornitore di servizi finanziari deve comunicare specificamente i servizi per i quali intende utilizzare l'Accordo. Un fornitore di servizi finanziari può fornire a livello transfrontaliero sulla base dell'Accordo dalla Svizzera al Regno Unito solo i servizi per la cui fornitura è autorizzato in Svizzera sulla base dell'autorizzazione concessa dalla FINMA.

Inoltre, la sezione IV sottosezione A lettera d richiede che il fornitore di servizi finanziari, oltre all'autorizzazione puramente legale a fornire i servizi coperti comunicati in Svizzera, fornisca effettivamente tali servizi nei confronti di clienti in Svizzera. I fornitori di servizi finanziari che non svolgono un'attività corrispondente in Svizzera non rientrano pertanto nel campo d'applicazione del presente allegato.

Lettera e: per qualificarsi come fornitore di servizi finanziari coperto, il fornitore di servizi finanziari deve presentare una comunicazione alla FCA e trasmetterne una copia alla FINMA. La comunicazione deve contenere informazioni specifiche sui servizi coperti, tenendo conto dei corrispondenti strumenti finanziari che il fornitore di servizi finanziari intende fornire a livello transfrontaliero nel Regno Unito. Nella comunicazione deve anche specificare le categorie di clienti coperti a cui intende fornire questi servizi coperti. Queste informazioni saranno pubblicate in un registro tenuto dalla FCA.

In base alla sezione IV sottosezione A lettera e, la FCA e la FINMA specificheranno la forma della comunicazione e il suo contenuto in modo appropriato.

Lettera f: come già spiegato nelle considerazioni in merito alla sezione III sottosezione A lettera c, i fornitori di servizi finanziari dotati di un'autorizzazione per la fornitura di un servizio coperto o di più servizi coperti secondo la Parte 4A FSMA sulla base di una succursale istituita nel Regno Unito sono esclusi dal campo d'applicazione del presente allegato settoriale nell'ambito di tale autorizzazione e dei servizi della succursale da essa coperti. La sezione IV sottosezione A lettera f ribadisce questo principio, formulato in termini negativi per quanto riguarda la contemplazione come fornitore di servizi coperto.

Lettera g: un ulteriore requisito per la contemplazione del fornitore di servizi finanziari nel campo d'applicazione dell'Accordo è che la registrazione di cui alla sezione IV sottosezione A lettera e sia stata effettuata in un registro pubblico tenuto dalla FCA.

Lettera h: questo requisito prevede che il fornitore di servizi finanziari coperto debba comunicare alla FCA qualsiasi modifica rilevante per la sua iscrizione nel registro e trasmettere alla FINMA una copia di tale comunicazione. Essa dovrebbe essere presentata, ad esempio, nel caso in cui il fornitore di servizi finanziari, oltre ai servizi coperti già registrati, desideri fornire attivamente servizi supplementari coperti dall'Accordo in seguito a una decisione aziendale o desideri servire nuove categorie di clienti precedentemente non registrate per alcuni servizi coperti.

Infine, viene ricordato che i fornitori di servizi finanziari coperti sono soggetti a diverse condizioni secondo la sezione IX sottosezione A. Si rimanda a tal proposito alle considerazioni pertinenti.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Per quanto riguarda la fornitura di servizi da parte di fornitori di servizi finanziari coperti nel Regno Unito, nella sezione IV sottosezione B viene fatta una distinzione tra la fornitura esclusivamente transfrontaliera di servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B e la possibilità di fornire servizi tramite dipendenti di fornitori di servizi coperti in Svizzera su base temporanea.

Numero 1

in riferimento alla fornitura transfrontaliera dei servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B, si intende fornitore coperto qualsiasi fornitore di servizi finanziari del Regno Unito che soddisfi i requisiti cumulativi della sezione IV sottosezione B numero 1 lettere a–d:

- Lettera a: il fornitore di servizi finanziari dispone di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente per la sua attività nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito.
- Lettera b: come per la sezione IV sottosezione A lettera b, i fornitori di servizi finanziari del Regno Unito sono soggetti alla condizione di essere stati costituiti o esistere nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito. Si rimanda inoltre alle considerazioni di cui alla sezione IV sottosezione A lettera b.
- Lettera c: i fornitori di servizi finanziari del Regno Unito devono altresì essere autorizzati a fornire i corrispondenti servizi coperti come parte dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente nel Regno Unito di cui alla lettera a.
- Lettera d: infine, oltre all'autorizzazione legale a fornire servizi, il fornitore di servizi finanziari è tenuto a fornire i corrispondenti servizi coperti anche nel Regno Unito nei confronti di clienti del Regno Unito, come indicato nella sezione IV sottosezione A lettera d.

Numero 2: la sezione IV sottosezione B numero 2 disciplina i requisiti per i fornitori di servizi finanziari coperti in relazione alla fornitura di servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B lettera a o di servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c LSerFi da parte di dipendenti del fornitore di servizi finanziari che forniscono i corrispondenti servizi coperti in Svizzera su base temporanea.

Per la fornitura dei servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B lettere b–c, la possibilità di fornire servizi in Svizzera su base temporanea sussiste già in linea di principio conformemente al diritto vigente in materia di mercati finanziari, a condizione che l'attività del fornitore estero di servizi finanziari o dei suoi dipendenti non comporti l'obbligo di autorizzazione come succursale (art. 52 LIsFi) o rappresentanza (art. 58 LIsFi). Per questo motivo, la sezione IV sottosezione B numero 2 si concentra sui servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B lettera a e disciplina, nella frase introduttiva, la misura in cui viene concessa un'esenzione dall'obbligo di registrazione secondo l'articolo 28 LSerFi ai fornitori di servizi finanziari del Regno Unito che desiderano operare in Svizzera sulla base dell'Accordo e ai loro dipendenti. Oltre all'esistenza di un servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3 lettera c LSerFi, è determinante che il servizio sia fornito nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera tramite una persona fisica a beneficio di clienti coperti secondo la sezione V sottosezione B. Dal punto di vista del fornitore di servizi finanziari coperto o del fornitore di servizi finanziari del Regno Unito, la persona fisica può essere solo una persona fisica che ha un rapporto di lavoro dipendente con il fornitore di servizi finanziari coperto, vale a dire che questa persona deve disporre di un contratto di lavoro secondo il diritto del Regno Unito e, di conseguenza, il suo luogo di lavoro principale deve essere nel territorio soggetto alla competenza del Regno Unito. Questa persona agisce anche come dipendente per conto del fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito.

Non vengono contemplate dalla sezione IV sottosezione B numero 2 le persone che lavorano per il fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito nell'ambito di un rapporto contrattuale. Il relativo luogo di lavoro principale si trova inoltre nel territorio soggetto alla competenza del Regno Unito. Dal punto di vista del contenuto, questa norma si basa sull'articolo 3 lettera e LSerFi per quanto riguarda la definizione di consulenti alla clientela. Infine, viene ricordato che l'esenzione dall'obbligo di registrazione secondo l'articolo 28 LSerFi è concessa solo nella misura in cui l'attività del dipendente del fornitore di servizi finanziari coperto nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera sia di natura temporanea e nella misura in cui tale obbligo di registrazione sia generalmente applicabile (cfr. art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza del 6 novembre 2019³⁵ sui servizi finanziari, OSerFi). Ciò avviene se i servizi sono forniti nell'ambito di viaggi di lavoro più brevi in Svizzera in occasione di visite ai clienti. In ogni caso, ciò non si verificherebbe se il dipendente operasse stabilmente in Svizzera. Independentemente da ciò, i suddetti obblighi di autorizzazione per le succursali e le rappresentanze per i fornitori di servizi finanziari del Regno Unito continuano ad applicarsi alle loro attività in Svizzera (cfr. anche sez. IV sottosez. B n. 2 lett. e). Ai fini dell'allegato settoriale, l'attività dei dipendenti dei fornitori di servizi finanziari coperti sopra descritta è riassunta sotto il termine «consulenti alla clientela» in conformità alla sezione IV sottosezione B numero 2.

Come per la sezione IV sottosezione B numero 1, i requisiti della sezione IV sottosezione B numero 2 lettere a–f devono essere soddisfatti cumulativamente dal fornitore di servizi finanziari del Regno Unito in riferimento alla fornitura di servizi coperti

secondo la sezione III sottosezione B lettera a su base temporanea da parte di consulenti alla clientela nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera:

- Lettera a: il fornitore di servizi finanziari dispone di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente per la sua attività nel Regno Unito secondo il diritto interno del Regno Unito e, in deroga a quanto stabilito dalla sezione IV sottosezione B numero 1 lettera a, è anche soggetto alla vigilanza dell'autorità di vigilanza competente del Regno Unito.
- Lettere b–d: si rimanda a tal proposito alle considerazioni di cui alla sezione IV sottosezione B numero 1 lettere b–d.
- Lettera e: l'attività del fornitore di servizi finanziari e dei suoi consulenti alla clientela nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera in riferimento alla fornitura dei servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B lettera a per i clienti coperti secondo la sezione V sottosezione B non può giustificare una sede fissa di affari in Svizzera. In questo caso, ciò comporterebbe l'obbligo di autorizzazione, eventualmente come rappresentanza o succursale (cfr. art. 52 e 58 LIsFi).
- Lettera f: infine, il fornitore di servizi finanziari del Regno Unito deve trasmettere una comunicazione alla FCA indicando i servizi definiti nella sezione III sottosezione B lettera a che intende fornire per il tramite dei suoi consulenti alla clientela in Svizzera sulla base del presente allegato settoriale (v. a tal proposito anche le considerazioni sulla sez. IX sottosez. B n. 1).

In relazione all'attività di cui alla sezione IV sottosezione B numero 2, i fornitori di servizi finanziari coperti sono inoltre soggetti a specifici obblighi di notifica e di comunicazione secondo la sezione IX sottosezione B. Si rimanda alle considerazioni contenute nella sezione corrispondente a tal proposito.

V. Clienti coperti

I servizi finanziari previsti dal presente allegato settoriale possono essere forniti solo ai clienti coperti (cfr. sopra sez. I). La sezione V specifica quali persone si intendono per clienti coperti per la fornitura di servizi coperti secondo la sezione III da parte di fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV. Nel presente allegato settoriale, per entrambe le giurisdizioni vengono coperti come clienti coperti i clienti professionali e istituzionali, nonché i clienti facoltosi, laddove i criteri rilevanti per la contemplazione di una persona come cliente coperto sono definiti separatamente per ciascuna giurisdizione e illustrati di seguito.

Il rispetto di condizioni specifiche da parte del fornitore di servizi finanziari coperto può essere associato alla rispettiva categoria di clienti, per cui si rimanda alle considerazioni corrispondenti concernenti la sezione IX.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

In riferimento al Regno Unito, il presente Accordo copre i clienti domiciliati o con sede nel Regno Unito. Questo requisito è già soddisfatto se il cliente dispone di un indirizzo di consegna nel Regno Unito. Tuttavia, non è necessario che la dimora di un

cliente sia nel Regno Unito per essere coperto nel campo d'applicazione del presente allegato settoriale.

Per i clienti nel Regno Unito, è necessario distinguere tra clienti facoltosi, clienti professionali di diritto e controparti adeguate; ciascuna di queste categorie di clienti deve soddisfare il requisito di essere domiciliata o avere sede nel Regno Unito.

1. Clienti facoltosi

Possono essere coperti come clienti facoltosi e quindi come clienti coperti sia le persone fisiche sia le strutture di investimento private che operano a favore di una persona fisica, nella misura in cui siano soddisfatti i parametri descritti di seguito. Occorre chiarire che, se questi parametri sono soddisfatti, sia la persona fisica sia la struttura di investimento privata possono essere intese come cliente facoltoso coperto distinto ai fini del presente allegato settoriale.

Per quanto riguarda le strutture di investimento private, che comprendono anche i «trust», la sezione V sottosezione A n. 1 distingue in termini di contenuto tra strutture di investimento private con tesoreria professionale (cfr. sez. V sottosez. A n. 1 lett. b) e, in contrapposizione, strutture di investimento private senza esperto qualificato dotato di adeguate conoscenze specialistiche in materia finanziaria (cfr. in proposito sez. V sottosez. A n. 1 lett. c). A seconda del tipo di struttura di investimento privata, l'allegato settoriale si differenzia per quanto riguarda i requisiti per la contemplazione di tali strutture di investimento come clienti privati facoltosi coperti, come illustrato di seguito.

a. *Persone fisiche*

Una persona fisica domiciliata o con sede nel Regno Unito si qualifica come cliente facoltoso se sono soddisfatti cumulativamente i presupposti di cui ai punti i–iii:

- Punto i: la persona fisica dispone di un patrimonio netto di 2 milioni di sterline, per cui il calcolo di questo valore soglia quantitativo si basa sulle disposizioni della sezione VII (v. in proposito le relative considerazioni).
- Punto ii: la persona fisica, tenuto conto dei servizi che devono essere forniti dal fornitore di servizi finanziari coperto e del tipo di operazioni correlate, deve essere in grado di adottare le proprie personali decisioni d'investimento e di comprendere il rischio associato.
- Punto iii: infine, la persona fisica ha dichiarato per scritto in un documento specifico di voler essere considerata un cliente facoltoso coperto in riferimento a uno o più servizi coperti da fornire e di essere consapevole che la protezione e i diritti di indennizzo degli investitori solitamente disponibili per gli investitori del Regno Unito in virtù del diritto interno del Regno Unito non le sarebbero accessibili nel presente rapporto giuridico transfrontaliero. Si tratta, ad esempio, del «financial services compensation scheme» (sistema di indennizzo relativo ai servizi finanziari) del Regno Unito.

I presupposti di cui ai punti i–iii devono essere soddisfatti in modo permanente durante la durata del rapporto con il cliente. Le condizioni specifiche per l'attuazione di questi requisiti nei confronti del suddetto gruppo di clienti vengono illustrate nella sezione IX sottosezione A numero 3. Si rimanda alle considerazioni a tal proposito.

b. Strutture di investimento private con tesoreria professionale

Questo termine comprende tutte le strutture di investimento private che dispongono almeno di un esperto qualificato dotato di adeguate conoscenze specialistiche in materia finanziaria e qualora una persona fisica affidi a tale struttura di investimento la responsabilità principale della gestione del suo patrimonio su base continuativa e tale struttura di investimento operi o agisca per tale persona fisica. Affinché tali strutture di investimento private vengano riconosciute come clienti facoltosi coperti, devono essere soddisfatti cumulativamente anche i presupposti di cui ai punti i–v:

- Punto i: la persona fisica in questione è domiciliata o ha sede nel Regno Unito.
- Punto ii: come già previsto per la sezione V sottosezione A numero 1 lettera a punto i, la persona fisica deve disporre di un patrimonio netto di 2 milioni di sterline, per cui il calcolo di questo valore soglia quantitativo si basa sulle disposizioni della sezione VII (v. in proposito le relative considerazioni della sez. VII).
- Punto iii: la persona che lavora per la struttura di investimento privata che è autorizzata a eseguire operazioni per conto di tale struttura di investimento, tenuto conto dei servizi da fornire da parte del fornitore di servizi finanziari coperto per il cliente coperto, in questo caso la struttura di investimento stessa, e del tipo di operazioni correlate, è in grado di adottare decisioni d’investimento e di comprendere il rischio associato per la persona fisica per la quale è responsabile della gestione del patrimonio.
- Punto iv: inoltre, una persona autorizzata a firmare per la struttura di investimento privata deve aver confermato per scritto, in un documento specifico, che la protezione e i diritti di indennizzo dell’investitore, solitamente disponibili in virtù del diritto interno del Regno Unito, non sono disponibili per la struttura di investimento privata sulla base del presente rapporto giuridico transfrontaliero con un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera (v. anche le considerazioni relative alla sez. V sottosez. A n. 1 lett. a punto iii).
- Punto v: infine, la struttura di investimento privata deve dichiarare per scritto, tramite una persona autorizzata a firmare e in un documento specifico, che desidera essere trattata come cliente facoltoso coperto secondo la definizione nel presente allegato settoriale.

c. Strutture di investimento private senza esperto qualificato

A differenza della sezione V sottosezione A numero 1 lettera b, questa lettera comprende tutte quelle strutture di investimento private senza esperto qualificato in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materia finanziaria, ma che tuttavia operano e agiscono per conto di una persona fisica e attraverso le quali la persona fisica gestisce o fa gestire il proprio patrimonio. Affinché tali strutture di investimento private vengano riconosciute come clienti facoltosi coperti, devono essere soddisfatti cumulativamente i presupposti di cui ai punti i–v, per cui a tal proposito si può fare riferimento ai commenti altrettanto pertinenti della sezione V sottosezione A numero 1 lettera b punti i–ii e iv–v. I requisiti per le strutture di investimento private senza esperto qualificato differiscono da quelli di cui alla sezione V sottosezione A numero 1 lettera b unicamente per l’esigenza secondo il punto iii a causa dell’assenza

di un esperto qualificato. Secondo il punto iii, la persona fisica che investe attraverso la struttura di investimento privata in questione, tenuto conto dei servizi che devono essere forniti dal fornitore di servizi finanziari coperto alla struttura di investimento privata in qualità di cliente e del tipo di operazioni correlate, deve essere in grado di adottare decisioni d'investimento e di comprendere il rischio associato.

2. Clienti professionali di diritto e controparti adeguate

L'allegato settoriale copre altresì i cosiddetti clienti professionali di diritto e le controparti adeguate come clienti coperti, in conformità agli elenchi di cui alla sezione V sottosezione A numeri 2 e 3, le cui rispettive definizioni si basano sul diritto interno del Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

In riferimento ai clienti in Svizzera, sono considerati clienti coperti secondo le definizioni della LSerFi (cfr. art. 4 cpv. 3 e 4 LSerFi) i cosiddetti clienti istituzionali nonché gli altri clienti professionali; i singoli clienti coperti per queste due categorie di clienti risultano dagli elenchi di cui alla sezione V sottosezione B numero 1 lettere a–e e alla sezione V sottosezione B numero 2 lettere a–e.

Inoltre, secondo la sezione V sottosezione B numero 3, sono considerati clienti coperti anche le persone fisiche e le strutture di investimento istituite per esse che si qualificano come clienti facoltosi secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera b LSerFi. Tuttavia, il prerequisito è che queste persone fisiche o le strutture di investimento istituite per esse (i) abbiano dichiarato al fornitore di servizi finanziari coperto di volersi qualificare come clienti professionali e (ii) dispongano di un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi. Questa specifica categoria dei clienti coperti si basa quindi sulla possibilità di dichiarare di voler essere considerati clienti professionali («opting-out») per i clienti privati facoltosi secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2 LSerFi. Il calcolo della soglia patrimoniale di 2 milioni di franchi si basa sulle disposizioni dell'articolo 5 capoversi 1 e 2 OSerFi. I clienti con un patrimonio inferiore a 2 milioni di franchi non sono coperti dall'allegato settoriale, anche se questi ultimi dovrebbero disporre, grazie alla formazione personale e all'esperienza professionale o a un'esperienza comparabile nel settore finanziario, delle conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli investimenti (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a LSerFi).

VI. Strumenti finanziari coperti

Nella presente sezione, vengono definiti come strumenti finanziari coperti ai fini del presente allegato settoriale gli strumenti finanziari che sono rilevanti in riferimento alla fornitura dei servizi coperti secondo la sezione III.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

Per la fornitura dei servizi coperti dalla Svizzera al Regno Unito, comprese le relative attività, che costituiscono l'oggetto della sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera d, sono considerati strumenti finanziari coperti gli strumenti finanziari di cui alla sezione VI sottosezione A lettere a–d. Le definizioni rilevanti per questi strumenti finanziari si basano sul diritto interno del Regno Unito.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Nel caso della fornitura di servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B dal Regno Unito alla Svizzera, il collegamento di un servizio a uno strumento finanziario è rilevante solo nel campo d'applicazione della LSerFi in riferimento ai servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c LSerFi. La sezione VI sottosezione B riflette pertanto per questi servizi finanziari di cui alla sezione III sottosezione B lettera a nelle lettere a–g della sezione VI sottosezione B gli strumenti finanziari secondo le definizioni della LSerFi (art. 3 lett. a LSerFi).

VII. Patrimonio netto

Dalla Svizzera al Regno Unito

Secondo la sezione II lettera e per «patrimonio netto» si intendono i valori patrimoniali specificati nella sezione VII. I valori patrimoniali elencati nella sezione VII sono rilevanti solo per la fornitura di servizi coperti al Regno Unito, comprese le relative attività, che costituiscono l'oggetto della sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera d. Come indicato nelle considerazioni della sezione V sottosezione A numero 1, il patrimonio netto o l'ammontare del patrimonio netto rappresenta un fattore decisivo per determinare se i clienti domiciliati o con sede nel Regno Unito si qualificano come cosiddetti clienti facoltosi.

Ai fini del calcolo delle soglie del patrimonio netto di cui alla sezione V sottosezione A numero 1 (cfr. sez. V sottosez. A n. 1 lett. a punto i, sez. V sottosez. A n. 1 lett. b punto ii e sez. V sottosez. A n. 1 lett. c punto ii), possono essere presi in considerazione, in senso lato, qualsiasi proprietà, diritto, pretesa o interesse (comprese, in particolare, le partecipazioni) del cliente domiciliato o con sede nel Regno Unito. Sono tuttavia esclusi da questa ampia definizione i valori patrimoniali elencati nelle lettere a–d della sezione VII (in particolare, ad esempio, gli immobili che costituiscono il domicilio principale di un cliente, i contratti d'assicurazione a lungo termine, le prestazioni sotto forma di rendite o altre prestazioni in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro di un cliente), a meno che non si applichi una controeccezione.

Per ragioni di completezza, si rimanda alle considerazioni su questa sezione per il calcolo dei valori soglia per i clienti facoltosi secondo la sezione V sottosezione B numero 3.

VIII. Fornitura in virtù di un'esenzione, del diritto interno o di altre regolamentazioni

A.1. Dalla Svizzera al Regno Unito

Lettere a e b

Nell'ambito dell'elaborazione del presente Accordo, le Parti hanno confrontato i quadri di regolamentazione e vigilanza relativi all'ambito dell'allegato Investment Services. La valutazione per gli «investment services» si basa su più criteri concordati dalla Svizzera e dal Regno Unito durante il processo di negoziazione e prima dell'avvio delle valutazioni reciproche per quanto riguarda i fornitori di servizi finanziari coperti dal presente allegato, in conformità alla sezione IV sottosezione A:

- le imprese sono soggette a un obbligo di autorizzazione/permesso/licenza;
- le imprese sono soggette a una vigilanza e a un’attuazione efficaci e costanti;
- le imprese sono soggette a requisiti del diritto in materia di vigilanza adeguati, in particolare a esigenze in materia di fondi propri sufficienti;
- le imprese sono soggette a requisiti organizzativi adeguati e a requisiti appropriati per i membri dell’organo direttivo e per gli azionisti;
- le imprese sono soggette ad adeguate norme di comportamento, comprese quelle per evitare gli abusi di mercato;
- le imprese sono soggette a norme appropriate nel settore della protezione dei consumatori;
- criterio orizzontale per garantire un quadro efficace per la lotta contro il riciclaggio di denaro («anti-money laundering»);
- rispetto delle norme internazionali pertinenti.

È emerso che i regimi sono equivalenti in termini di protezione del funzionamento del mercato finanziario e di protezione dei clienti. Sulla base di questo risultato di equivalenza, il Regno Unito concede la cosiddetta esenzione («deference») secondo la sezione VIII sottosezione A numero 1 del presente allegato settoriale, che rappresenta un effetto derivato dal riconoscimento secondo l’articolo 9 dell’Accordo. La lettera a stabilisce i seguenti obblighi in riferimento all’esenzione: in riferimento alla fornitura di servizi coperti (secondo la sez. III sottosez. A) da parte di fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera (secondo la sez. IV sottosez. A) ai clienti coperti (secondo la sez. V sottosez. A), il Regno Unito si basa sui requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza della Svizzera che si applicano ai fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione A in Svizzera, dove la portata dell’esenzione per quanto riguarda i requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza è limitata nella misura specificata nell’allegato settoriale (v. in proposito in particolare le sez. VIII sottosez. A n. 1 lett. b e VIII sottosez. A n. 1 lett. c seguenti). Il termine «requisiti del diritto in materia di vigilanza» («prudential measures») corrisponde allo stesso termine utilizzato nell’allegato sui servizi finanziari del diritto dell’OMC. L’esenzione è limitata ai requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza che trovano applicazione esclusivamente per i fornitori di servizi finanziari. Questo significa che la sezione VIII sottosezione A numero 1 non concede alcuna esenzione per i requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza che non sono esclusivamente applicabili ai fornitori di servizi finanziari («financial services suppliers») in virtù della loro qualifica come fornitori di servizi finanziari, ad esempio nel caso di disposizioni orizzontali applicabili alle imprese di diversi settori economici. Questo vale, ad esempio, per le prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Non si tratta di prescrizioni applicabili esclusivamente ai fornitori di servizi finanziari e pertanto non rientrano nell’esenzione di cui alla sezione VIII sottosezione A. Tali disposizioni interne rimangono applicabili indipendentemente dal presente Accordo e spetta al rispettivo fornitore di servizi finanziari verificare se e in quale misura tenerne conto quando fornisce servizi finanziari transfrontalieri.

Diversamente dall'orientamento da parte del Regno Unito al quadro di regolamentazione e vigilanza interno svizzero, la lettera b afferma in aggiunta che i fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione A sono esentati da qualsiasi obbligo di rispettare i requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza del Regno Unito, che si applicano esclusivamente ai fornitori di servizi finanziari, per la fornitura di servizi coperti secondo la sezione III sottosezione A per i clienti coperti nel Regno Unito secondo la sezione V sottosezione A. Più in dettaglio, la sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera b punto i stabilisce che per le attività che rientrano nel campo d'applicazione del presente allegato settoriale non trovano più applicazione tutti gli obblighi di autorizzazione previsti dal diritto interno del Regno Unito per i fornitori di servizi finanziari coperti provenienti dalla Svizzera secondo la sezione IV sottosezione A. In particolare, ciò include i requisiti in materia di autorizzazione interni derivanti dall'FSMA. Per quanto riguarda gli specifici requisiti del diritto in materia di vigilanza del Regno Unito che sulla base del presente Accordo non si applicano ai fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione A, la sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera b punto ii fornisce un elenco esaustivo dei requisiti del diritto in materia di vigilanza coperti dall'esenzione. I punti del diritto in materia di vigilanza coperti in questa sezione sono esposti in termini generali o astratti e senza riferimenti specifici al diritto interno del Regno Unito. I requisiti normativi esposti in termini generali nell'allegato settoriale sono meglio specificati nel diritto interno del Regno Unito.

Per i seguenti requisiti del diritto in materia di vigilanza coperti dall'esenzione, si noti quanto segue:

- sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera b punto ii numero 3: in termini generali, i requisiti per il trasferimento dei compiti sono ampiamente coperti dall'esenzione. Tuttavia, tale esenzione esclude specificamente i requisiti del diritto in materia di vigilanza per la delega della gestione del portafoglio secondo il diritto interno del Regno Unito. L'allegato settoriale Asset Management (all. 1) stabilisce nella parte 2 (Trasferimento della gestione del portafoglio) le condizioni che si applicano alla delega della gestione del portafoglio secondo il diritto interno del Regno Unito, limitatamente ai campi d'applicazione coperti dal presente allegato. Si rimanda a tal proposito alle considerazioni relative all'allegato 1, parte 2;
- sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera b punto ii numero 13: i fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione A sono generalmente esentati dall'osservanza delle norme di buona condotta che non si riferiscono a misure di intervento sui prodotti secondo il diritto interno del Regno Unito. Al contrario, da questa formulazione si evince che i fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera devono continuare a garantire il rispetto delle misure di intervento sui prodotti («product intervention measures»), anche se operano come fornitori di servizi finanziari coperti ai sensi del presente Accordo;
- sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera b punto ii numero 17: i fornitori di servizi finanziari secondo la sezione IV sottosezione A sono inoltre generalmente esentati dal rispetto dei requisiti del diritto in materia di vigilanza relativi all'offerta («marketing requirements»), a condizione che tali requisiti

non riguardino la distribuzione di organismi d'investimento collettivo («collective investment schemes», OIC) o fondi di investimento alternativi («alternative investment funds», FIA) (v. a tal proposito anche la sez. VI e le relative considerazioni sugli strumenti finanziari coperti). I fornitori di servizi finanziari di cui alla sezione IV sottosezione A, coperti nel presente allegato settoriale, continueranno pertanto a dover rispettare i requisiti interni del Regno Unito quando offrono OIC e FIA («marketing of CISs and AIFs»). Per il marketing di determinati strumenti finanziari, si rimanda anche all'allegato 1 (all. settoriale Asset Management), parte 1 (Marketing degli strumenti finanziari coperti), e alle considerazioni ivi contenute. Il campo d'applicazione della parte 1 di tale allegato settoriale comprende i FIA.

Infine, va ricordato che anche all'attività dei fornitori di servizi finanziari (coperti) della Svizzera secondo la sezione IV sottosezione A che non rientrano nel campo d'applicazione del presente allegato settoriale (p. es. perché il servizio in questione non si qualifica come servizio coperto secondo la sez. III sottosez. A), non si applica l'esenzione di cui alla sezione VIII sottosezione A. Per questi fornitori di servizi finanziari coperti, l'ammissibilità della loro attività (transfrontaliera) in relazione al Regno Unito è determinata dal diritto applicabile del Regno Unito e da eventuali regimi per la fornitura transfrontaliera di servizi o disposizioni derogatorie nell'ambito dell'applicabilità del diritto interno del Regno Unito (p. es. il regime «overseas persons exclusions»). Lo stesso vale anche per i fornitori di servizi finanziari della Svizzera che rinunciano in toto (o in parte) alla trasmissione di una comunicazione secondo la sezione IV sottosezione A lettera e.

Lettera c (limitazione)

La lettera c stabilisce una limitazione alla portata dell'esenzione concessa dal Regno Unito nelle lettere a e b. Pertanto, un fornitore di servizi finanziari coperto dal campo d'applicazione del presente allegato settoriale rimane vincolato agli obblighi associati al commercio, o da esso derivanti, in una sede di negoziazione secondo il diritto interno del Regno Unito (p. es. gli obblighi di notifica relativi alle transazioni) nel Regno Unito [punto i)]. Ciò si applica anche a una sede di negoziazione nel Regno Unito in relazione all'attività con i fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione A e ai conseguenti obblighi di notifica alla FCA.

Lettera d (territorio soggetto alla competenza)

La lettera d estende il campo d'applicazione dell'esenzione concessa dal Regno Unito ai fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione A dalla fornitura esclusivamente transfrontaliera dei servizi coperti secondo la sezione III sottosezione A alle situazioni in cui i dipendenti di un fornitore di servizi finanziari coperto secondo la sezione IV sottosezione A forniscono servizi coperti secondo la sezione III sottosezione A su base temporanea in loco nel territorio soggetto alla competenza del Regno Unito. La lettera afferma che in questo caso, poiché le attività in loco nel Regno Unito sono coperte dal presente allegato settoriale o dall'esenzione di cui alla sezione VIII sottosezione A, non sono necessari ulteriori obblighi di autorizzazione in conformità al diritto interno del Regno Unito. Anche queste attività vengono svolte sulla base del quadro di regolamentazione e vigilanza interno della Sviz-

zera in virtù dell'esenzione (v. le considerazioni relative alla lett. a nella sez. VII sottosez. A n. 1).

Nell'ambito della lettera d, occorre considerare in particolare le visite ai clienti coperti secondo la sezione V sottosezione A da parte dei consulenti alla clientela dei fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera. Oltre all'avvio della relazione d'affari, al mantenimento dei rapporti con i clienti o alla discussione di punti formali nel contesto della relazione d'affari, l'oggetto di tali incontri d'affari può già essere in determinate circostanze la fornitura di servizi coperti (p. es. la fornitura di una consulenza in materia di investimenti). Tali casi di fornitura di servizi in loco rientrano nell'estensione dell'esenzione concessa dal Regno Unito descritta nella lettera d, a condizione che siano soddisfatti i relativi presupposti:

- attività in relazione alla fornitura transfrontaliera dei servizi coperti (sez. III sottosez. A) da parte di un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera (sez. IV sottosez. A) ai clienti coperti (sez. V sottosez. A): in generale, l'attività nel territorio soggetto alla competenza del Regno Unito deve essere correlata alla fornitura transfrontaliera di servizi come previsto dal presente allegato settoriale. Il presupposto è soddisfatto, ad esempio, se esiste già una relazione d'affari con il cliente coperto secondo la sezione V sottosezione A e i servizi già coperti in questo contesto sono forniti a questo cliente a livello transfrontaliero (p. es. è già in essere un mandato di gestione patrimoniale). È coperto anche l'avvio di una relazione d'affari relativa alla fornitura di servizi coperti, come espressamente indicato nella sezione III sottosezione A lettera a punto viii. Il concetto di «attività» («activities») viene mantenuto aperto e può spaziare dall'avvio di una relazione d'affari, al mantenimento del rapporto con il cliente, fino alla fornitura di servizi coperti in loco;
- dipendenti del fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera: il termine «dipendente» ai sensi della presente lettera comprende tutte le persone che agiscono in tale veste per conto del fornitore di servizi finanziari coperto. L'esenzione concessa è quindi applicabile alle attività di persone che hanno un rapporto di lavoro dipendente con il fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera (ovvero che dispongono di un contratto di lavoro) e operano in Svizzera per il fornitore di servizi finanziari coperto (p. es. consulenti alla clientela dipendenti). Tuttavia, non sono contemplate le persone che operano come appaltatori esterni per il fornitore di servizi finanziari coperto o i dipendenti di società dello stesso gruppo del fornitore di servizi finanziari coperto. Anche i dipendenti di una succursale con sede nel Regno Unito e autorizzata secondo la Parte 4A FSMA e gestita dal fornitore di servizi finanziari coperto non sono coperti dall'esenzione di cui alla sezione VIII sottosezione A numero 1. L'esenzione concessa non si applica a queste persone o alla corrispondente succursale oppure le attività in materia di autorizzazione e vigilanza vengono disciplinate dal diritto interno del Regno Unito, senza modifiche al presente Accordo (v. a tal proposito le considerazioni della sez. III sottosez. A lett. c);
- su base temporanea/giustificazione di una stabile organizzazione: le attività del dipendente del fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera devono essere di natura temporanea. È il caso, ad esempio, dei normali viaggi di la-

vorò e dei soggiorni più brevi associati alle visite ai clienti in loco. Le attività del dipendente del fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera non devono superare nella loro totalità una portata tale da giustificare una stabile organizzazione («permanent establishment»). In questo caso, l'attività non rientrerebbe più nell'esenzione concessa secondo la sezione VIII sottosezione A e potrebbe richiedere un'autorizzazione conformemente al diritto interno del Regno Unito (p. es. per quanto riguarda l'esigenza di una succursale).

Infine, l'esenzione concessa per l'attività temporanea in loco non incide sulle disposizioni in materia di visti e altre disposizioni concernenti l'ingresso nel Regno Unito applicabili al soggiorno temporaneo delle persone che viaggiano per lavoro. Di conseguenza, i fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera o i loro dipendenti devono continuare a rispettare le disposizioni del Regno Unito pertinenti quando operano in loco nel Regno Unito (p. es. l'eventuale necessità di un visto di lavoro), fatti salvi gli accordi contrattuali tra la Svizzera e il Regno Unito. A tal proposito è particolarmente rilevante l'Accordo temporaneo del 14 dicembre 2020³⁶ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi.

2. Dal Regno Unito alla Svizzera

Come già indicato nelle considerazioni relative alla sezione III, la fornitura di servizi coperti dal Regno Unito alla Svizzera secondo la sezione III sottosezione B numero 1 è già attualmente possibile sulla base del diritto svizzero vigente in materia di mercati finanziari. La fornitura di servizi nell'ambito della sezione VIII sottosezione B (diritto interno) è quindi determinante per la fornitura di servizi nel quadro del presente allegato settoriale, per cui si rimanda alle considerazioni relative alla sezione III sottosezione B. Oltre alla fornitura di servizi in conformità alla sezione III sottosezione B numero 1, il presente allegato settoriale prevede anche la possibilità di fornire servizi coperti da parte dei dipendenti dei fornitori di servizi finanziari coperti su base temporanea nella rispettiva altra giurisdizione sulla base di un'esenzione («deference», v. a tal proposito le considerazioni relative al Regno Unito di cui alla sez. VIII sottosez. A n. 1 lett. d). Il tipo e l'entità nonché i presupposti per queste attività in loco sono illustrati nella sezione IV sottosezione B numero 2 per le attività nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera e nelle relative considerazioni. Il diritto svizzero in materia di mercati finanziari prevede con l'articolo 28 capoverso 1 LSerFi un obbligo di registrazione per i consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari per i servizi coperti di cui alla sezione III sottosezione B lettera a (servizi secondo la definizione di cui all'art. 3 lett. c LSerFi). Un'eccezione all'obbligo di registrazione, basata sull'articolo 28 capoverso 2 LSerFi in combinato disposto con l'articolo 31 OSerFi, è fatta salva per la fornitura esclusiva di servizi a clienti professionali o istituzionali da parte di un fornitore estero di servizi finanziari sottoposto a vigilanza prudentiale all'estero. Sono altresì fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2 OSerFi, in cui la fornitura di servizi finanziari viene richiesta su espressa iniziativa di un cliente. In questo caso, i servizi finanziari non si considerano forniti in Svizzera. Per la fornitura dei servizi coperti secondo la sezione III sottose-

³⁶ RS 0.946.293.671.2

zione B lettere b–c, la possibilità di fornire servizi in Svizzera su base temporanea è già in linea di principio consentita conformemente al diritto svizzero vigente in materia di mercati finanziari, a condizione che l'attività del fornitore estero di servizi finanziari o dei suoi dipendenti non comporti l'obbligo di autorizzazione come succursale (art. 52 LIsFi) o rappresentanza (art. 58 LIsFi). Alla luce di questa differenziazione, l'esenzione («deference») concessa dalla Svizzera secondo la sezione VIII sottosezione A numero 2 è limitata alla fornitura dei servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B lettera a nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera in conformità con le disposizioni della sezione IV sottosezione B numero 2. I fornitori di servizi finanziari coperti nel Regno Unito non possono invocare l'articolo 2 capoverso 2 OSerFi per i servizi finanziari coperti comunicati secondo la sezione IV sottosezione B numero 2 lettera f o che offrono attivamente ai clienti coperti in Svizzera. È fatta salva la fornitura passiva di servizi secondo l'articolo 2 capoverso 2 OSerFi, ad esempio a clienti che non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo.

Lettere a e b

Per le osservazioni generali concernenti l'esenzione e il relativo funzionamento nel contesto del presente allegato settoriale, si rimanda alle considerazioni corrispondenti della sezione VIII sottosezione A numero 1.

La lettera a stabilisce che in riferimento alla fornitura dei servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B lettera a (servizi finanziari in conformità all'art. 3 lett. c LSerFi) sul territorio soggetto alla competenza della Svizzera da parte di fornitori di servizi finanziari coperti del Regno Unito conformemente alle disposizioni e nella misura specificata nella sezione IV sottosezione B numero 2 ai clienti coperti secondo la sezione III sottosezione B, la Svizzera si basa sui requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza del Regno Unito.

In riferimento ai clienti coperti, va notato che i fornitori esteri di servizi finanziari e i relativi consulenti alla clientela non sono tenuti a registrarsi secondo l'articolo 28 capoverso 1 LSerFi se sono soggetti a vigilanza prudenziale all'estero e nella misura in cui forniscono i loro servizi conformemente all'articolo 3 lettera c LSerFi esclusivamente a clienti professionali o istituzionali (cfr. art. 28 cpv. 2 LSerFi in combinato disposto con l'art. 31 OSerFi). Sono altresì fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2 OSerFi, in cui la fornitura di servizi finanziari viene richiesta su espressa iniziativa di un cliente. In questo caso, i servizi finanziari non si considerano forniti in Svizzera. Cfr. a tal proposito anche la sez. V sottosez. B n. 1–2). Nella misura in cui un fornitore di servizi finanziari del Regno Unito soddisfa già questi requisiti nell'ambito della sua attività nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera, l'esenzione concessa secondo la sezione VIII sottosezione A numero 2 non ha alcuna conseguenza concreta per i fornitori di servizi finanziari del Regno Unito o per i loro consulenti alla clientela, in quanto un'esenzione dal suddetto obbligo di registrazione è già attualmente esistente. Tuttavia, l'esenzione è rilevante se anche il fornitore di servizi finanziari del Regno Unito desidera fornire consulenza ai clienti di cui alla sezione V sottosezione B numero 3 (clienti facoltosi secondo l'art. 5 cpv. 2 lett. b LSerFi) nell'ambito delle disposizioni della sezione IV sottosezione B numero 2 nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera, poiché in questo caso sussiste un obbligo di registrazione secondo il diritto svizzero vigente in materia di mercati finanziari. Sono fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2 OSerFi. Con

l'esenzione concessa nella sezione VIII sottosezione A numero 2, l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 28 capoverso 1 LSerFi non si applica al fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito in virtù del presente allegato settoriale. Ciò è espressamente indicato nella sezione VIII sottosezione A numero 2 lettera b.

Lettera c

La lettera c contiene chiarimenti sugli effetti dell'esenzione dall'obbligo di registrazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 LSerFi concessa nelle lettere a e b, e in particolare chiarisce quali requisiti legali in relazione alla LFIN dovrebbero continuare a essere rispettati dai fornitori di servizi finanziari coperti del Regno Unito secondo la sezione IV sottosezione B numero 2 in relazione ai consulenti alla clientela da impiegare sul territorio soggetto alla competenza della Svizzera nell'ambito della sezione IV sottosezione B numero 2. Secondo l'articolo 29 capoverso 1 LSerFi, i suddetti fornitori di servizi finanziari devono quindi accertarsi che i consulenti alla clientela da impiegare:

- soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6 LSerFi;
- siano adeguatamente coperti da un'assicurazione di responsabilità civile professionale o forniscano garanzie finanziarie equivalenti; e
- siano affiliati, in qualità di fornitori di servizi finanziari coperti del Regno Unito a un organo di mediazione in Svizzera, sempre che siano tenuti ad affidarsi secondo l'articolo 77 LSerFi.

Lettera d

Come già indicato nella sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera d per il Regno Unito, l'esenzione concessa di cui alla sezione VIII sottosezione A numero 2 non pregiudica le rispettive disposizioni in materia di visti e altre disposizioni concernenti l'ingresso in Svizzera che devono continuare a essere considerate dai fornitori di servizi finanziari coperti del Regno Unito o dai consulenti alla clientela che devono essere impiegati da questi ultimi nel territorio soggetto alla competenza della Svizzera. Si rimanda a tal proposito alle considerazioni di cui alla sezione VIII sottosezione A numero 1 lettera d.

B. Diritto interno

La fornitura dei servizi coperti (sez. III sottosez. A) da parte di fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera (sez. IV sottosez. A) ai clienti coperti del Regno Unito (sez. V sottosez. A) si basa interamente sull'esenzione («deference») concessa dal Regno Unito. Per questo motivo, nella sezione VIII sottosezione B non sono previste disposizioni sulla prestazione di servizi dalla Svizzera al Regno Unito basate sul diritto interno.

Al contrario, la fornitura transfrontaliera dei servizi coperti secondo la sezione III sottosezione A da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti del Regno Unito secondo la sezione IV sottosezione B numero 1 ai clienti coperti della Svizzera secondo la sezione V sottosezione B dal Regno Unito alla Svizzera è già oggi consentita sulla base del diritto interno in materia di mercati finanziari della Svizzera. La sezione VIII sottosezione B stabilisce pertanto che se la Svizzera propone modifiche al proprio diritto interno e le modifiche proposte limitano o complicano la fornitura dei servizi coperti,

la Svizzera si impegna ad applicare gli articoli 17 e 18 dell'Accordo per continuare a consentire la fornitura dei suddetti servizi.

C. Altre regolamentazioni

Altre regolamentazioni diverse dall'esenzione o dal diritto interno delle Parti contraenti non si applicano al campo d'applicazione dell'allegato Investment Services.

IX. Condizioni

Nella presente sezione, l'allegato settoriale stabilisce le condizioni che devono essere rispettate dai fornitori dei servizi finanziari coperti quando forniscono i servizi coperti ai clienti coperti. Oltre al riconoscimento (cfr. art. 8 dell'Accordo) e all'esenzione basata su di esso (cfr. art. 9 dell'Accordo in combinato disposto con la sez. VIII sottosez. A), le condizioni servono come misure supplementari per garantire gli obiettivi perseguiti dall'Accordo di assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione degli investitori e dei consumatori nell'ambito del campo d'applicazione dell'Accordo per il campo d'applicazione del rispettivo allegato settoriale specifico (cfr. art. 2 lett. b dell'Accordo). Le condizioni variano da giurisdizione a giurisdizione in virtù dei diversi quadri di regolamentazione e vigilanza nazionali.

A. Dalla Svizzera al Regno Unito

1. Comunicazione precontrattuale nei confronti dei clienti coperti

Un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera è tenuto a comunicare diverse informazioni a ciascun cliente coperto nell'ambito della fornitura dei servizi coperti ai clienti coperti. Le singole informazioni da comunicare sono elencate nella sezione IX sottosezione A numero 1 lettere a–d. Il tenore delle comunicazioni, così come l'esatta tempistica e la forma di tali comunicazioni nonché le eventuali eccezioni all'obbligo di comunicazione, vengono precisate ulteriormente dalla FCA secondo la sezione X numero 5 lettere a–b. Si rimanda a tal proposito alle considerazioni corrispondenti sulla disposizione in questione.

2. Rendicontazione

Questo numero stabilisce che i fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera devono fornire una volta all'anno alla FCA le informazioni relative ai 12 mesi precedenti (il cosiddetto periodo di riferimento), trasmettendone una copia alla FINMA. Le informazioni da trasmettere servono a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione degli investitori e dei consumatori nel campo d'applicazione dell'Accordo. Le seguenti informazioni devono essere fornite cumulativamente:

- Lettera a: il fornitore di servizi finanziari coperto deve riferire in merito al numero dei clienti coperti secondo la sezione V sottosezione A con i quali ha instaurato e mantenuto una relazione d'affari basata sul presente Accordo durante il periodo di riferimento. Nella sua rendicontazione, deve distinguere tra le varie categorie di clienti secondo la sezione V sottosezione A (clienti facoltosi, clienti professionali di diritto, controparti adeguate) e le categorie di servizi coperti forniti per tali categorie di clienti (cfr. sez. III sottosez. A).

- Lettera b: Inoltre, il fornitore di servizi finanziari coperto deve riferire in merito al volume d'affari complessivo generato nel periodo di riferimento dalla fornitura dei servizi coperti ai clienti coperti.
- Lettera c: La lettera c prevede la trasmissione di informazioni granulari sul volume d'affari complessivo già indicato alla lettera b se il fornitore di servizi finanziari coperto registra un volume d'affari complessivo secondo la lettera b superiore a 50 milioni di sterline in ciascuno dei due periodi di riferimento consecutivi. In questo caso, il fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera deve indicare, da un lato, oltre al volume d'affari complessivo di cui alla lettera b, le quote di tale volume d'affari complessivo nel periodo di riferimento ripartite tra i servizi coperti forniti. Dall'altro, per un numero limitato di servizi coperti elencati nella sezione IX sottosezione A numero 2 lettera c punto ii numeri 1–3, fornire una rendicontazione anche sulla ripartizione del volume d'affari complessivo dei suddetti servizi finanziari coperti per i rispettivi strumenti finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione A. Se il volume d'affari complessivo di un fornitore di servizi finanziari coperto non supera i 50 milioni di sterline in due periodi di rendicontazione consecutivi, la sua rendicontazione è limitata al volume d'affari complessivo di cui alla lettera b.
- Lettera d: i fornitori di servizi finanziari coperti devono fornire informazioni anonimizzate (ossia che non consentano di trarre conclusioni sui singoli clienti coperti) sui reclami di carattere sostanziale presentati al fornitore di servizi finanziari coperto dai clienti coperti durante il periodo di riferimento nel contesto della fornitura dei servizi coperti. Non sono coperti da questa rendicontazione i reclami di natura minore o che non sono direttamente collegati al servizio coperto fornito. Il carattere sostanziale dei reclami può derivare dalla loro qualità materiale.
- Lettera e: infine, il fornitore di servizi finanziari coperto deve riferire se ha concluso convenzioni con clienti coperti nel Regno Unito, il cui oggetto è il trasferimento di garanzie finanziarie del cliente coperto a favore del fornitore di servizi finanziari coperto ai sensi di un trasferimento di proprietà («title transfer collateral arrangement»).

3. Esame dei clienti facoltosi coperti

Questo numero contiene le condizioni in base alle quali un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera deve procedere quando effettua l'esame dei clienti facoltosi coperti secondo la sezione V sottosezione A (persone fisiche e strutture di investimento private) al fine di accertare che il cliente in questione sia un cliente coperto in conformità al presente allegato settoriale. Si noti che, per quanto riguarda questo chiarimento sulla contemplazione dei potenziali clienti come clienti facoltosi o come clienti coperti in conformità al presente allegato settoriale, le comunicazioni a questo proposito a tali potenziali clienti e ai loro mandatari sono consentite secondo la sezione III sottosezione A lettera a punto viii (v. a tal proposito le considerazioni su questa sez.).

a. *Esame delle persone fisiche*

Se il potenziale cliente per il quale deve essere fornito un servizio coperto secondo la sezione III sottosezione A è una persona fisica (cfr. sez. V sottosez. A n. 1 lett. a) domiciliata nel Regno Unito, il fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera deve verificare e attuare cumulativamente le azioni elencate nei punti i–iii secondo la sezione IV sottosezione A:

- Punto i: il fornitore di servizi finanziari coperto deve accertarsi che la persona fisica abbia un patrimonio netto superiore a 2 milioni di sterline; il patrimonio netto deve essere calcolato secondo la sezione VII (patrimonio netto). Le informazioni necessarie possono derivare, ad esempio, da una relazione d'affari esistente, a condizione che il fornitore di servizi finanziari coperto abbia già avuto modo di conoscere la situazione finanziaria della persona fisica in questione (p. es. se la persona fisica ha già una relazione bancaria con una banca e il corrispondente patrimonio del cliente supera la soglia di patrimonio netto richiesta).
- Punto ii: inoltre, prima di fornire i servizi finanziari coperti a una persona fisica secondo la sezione V sottosezione A numero 1 lettera a punto i, il fornitore di servizi finanziari coperto deve effettuare un'adeguata valutazione della competenza, delle esperienze e delle conoscenze della persona fisica. Tale valutazione deve offrire una ragionevole certezza, tenuto conto dei servizi da fornire e del tipo di operazioni correlate, che tale persona sia in grado di adottare le proprie decisioni d'investimento e sia consapevole dei rischi associati a queste ultime. Per garantire l'adeguatezza della valutazione della competenza, delle esperienze e delle conoscenze della persona fisica in relazione a uno o più servizi coperti, si deve tenere conto anche della complessità dei servizi previsti, per cui la valutazione deve essere tendenzialmente meno ampia per le operazioni meno complesse. Si noti altresì che la valutazione secondo questo punto non deve fornire una garanzia assoluta, ma che la valutazione effettuata dal fornitore di servizi finanziari coperto fornisca una ragionevole certezza che la persona fisica sia in grado di adottare le proprie decisioni d'investimento e di comprendere i rischi associati.
- Punto iii: infine, il fornitore di servizi finanziari coperto deve ottenere una dichiarazione firmata che attesti che la persona fisica in questione vuole essere trattata, in riferimento a un determinato servizio o a più servizi coperti, come cliente facoltoso secondo la sezione V sottosezione A numero 1. Inoltre, alla persona fisica deve essere segnalata con un'avvertenza scritta chiaramente comprensibile, l'inapplicabilità di alcuni diritti di protezione e di indennizzo per gli investitori del Regno Unito derivanti dal diritto del Regno Unito. Il fornitore di servizi finanziari coperto deve ottenere una conferma scritta da parte della persona fisica, in un documento distinto dal contratto, della presa d'atto della mancanza di tali diritti di protezione e di indennizzo concernenti la relazione d'affari o alla fornitura dei servizi coperti. Si rimanda a tal proposito alle considerazioni di cui alla sezione V sottosezione A numero 1 lettera a punto iii.

b. Esame delle strutture di investimento private con tesoreria professionale

Se il potenziale cliente per il quale deve essere fornito un servizio coperto secondo la sezione III sottosezione A è una struttura di investimento privata con tesoreria professionale (cfr. sez. V sottosez. A n. 1 lett. a) il fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera deve verificare e attuare cumulativamente le azioni elencate nei punti i-iv:

- Punto i: il fornitore di servizi finanziari coperto deve accertarsi che la persona fisica a cui fa capo la struttura di investimento abbia un patrimonio netto superiore a 2 milioni di sterline secondo le modalità di calcolo di cui alla sezione VII; il patrimonio netto deve essere calcolato secondo la sezione VII (patrimonio netto). A integrazione, si rimanda a tal proposito alle considerazioni di cui alla sezione IX sottosezione A numero 3 lettera a punto i.
- Punto ii: analogamente alle considerazioni esposte nella sezione IX sottosezione A numero 3 lettera a punto ii, il fornitore di servizi finanziari coperto deve effettuare un'adeguata valutazione della competenza, delle esperienze e delle conoscenze, ma in riferimento alla persona autorizzata a eseguire operazioni per conto della struttura di investimento privata. In considerazione dei servizi da fornire e del tipo di operazioni correlate, questa persona deve fornire una ragionevole certezza che sia in grado di adottare decisioni d'investimento e di comprendere i rischi associati per la persona fisica in questione. Se questo criterio non viene soddisfatto, la copertura della struttura di investimento privata può essere esaminata anche come struttura di investimento secondo la sezione V sottosezione A numero 1 lettera c (struttura di investimento privata senza esperto qualificato). Si rimanda inoltre alle considerazioni di cui alla sezione IX sottosezione A numero 3 lettera a punto ii.
- Punto iii: analogamente alla sezione IX sottosezione A numero 3 lettera a punto iii, il fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera deve adottare diverse azioni formali: il fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera deve ottenere una dichiarazione firmata di una persona autorizzata a firmare della struttura di investimento privata, per garantire che tale struttura voglia essere trattata come illustrato nella sezione V sottosezione A numero 2 in riferimento a uno o più servizi coperti. Inoltre, sia alla struttura di investimento privata sia alla persona fisica a cui fa capo la struttura di investimento deve essere segnalata con un'avvertenza scritta chiaramente comprensibile, l'inapplicabilità di alcuni diritti di protezione e di indennizzo per gli investitori del Regno Unito derivanti dal diritto del Regno Unito. Infine, il fornitore di servizi finanziari coperto deve ottenere una conferma scritta da parte di una persona autorizzata a firmare della struttura di investimento privata, in un documento distinto dal contratto, della presa d'atto della mancanza di tali diritti di protezione e di indennizzo. Anche per il punto iii si rimanda alle considerazioni di cui alla sezione V sottosezione A numero 1 lettera b punti iv-v.

c. Esame delle strutture di investimento private senza esperto qualificato

Se il potenziale cliente per il quale deve essere fornito un servizio coperto secondo la sezione III sottosezione A è una struttura di investimento privata senza esperto quali-

ficato (cfr. sez. V sottosez. A n. 1 lett. c) il fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera deve verificare e attuare cumulativamente le azioni elencate nei punti i–iv:

- Punto i: Si rimanda a tal proposito alle considerazioni di cui alla sezione IX sottosezione A numero 3 lettera b punto i.
- Punto ii: a differenza di una struttura di investimento privata con servizi di tesoreria professionali, la valutazione della competenza, delle esperienze e delle conoscenze richiesta nel presente punto, nel caso di una struttura di investimento privata senza esperto qualificato, deve basarsi sulla persona fisica per la quale agisce la struttura di investimento privata senza esperto qualificato. Si rimanda a tal proposito alle considerazioni di cui alla sezione IX sottosezione A lettera a punto ii.
- Punto iii: le azioni formali indicate in questo punto, che un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera è tenuto ad attuare, sono analoghe a quelle previste per le strutture di investimento private con tesoreria professionale (cfr. sez. IX sottosez. A lett. b punto iii). Per quanto riguarda la sezione IX sottosezione A lettera b punto iii numero 3, si noti solo che la conferma scritta della presa d'atto dell'assenza dei suddetti diritti di protezione e di indennizzo non deve essere ottenuta da una persona autorizzata a firmare della struttura di investimento, ma dalla persona fisica per la quale agisce la struttura di investimento privata senza esperto qualificato. Anche per il punto iii si rimanda alle considerazioni di cui alla sezione V sottosezione A numero 1 lettera c punti iv–v.

4. Consenso del cliente

La sezione X del presente allegato settoriale contiene disposizioni sulla cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell'Accordo. Per i dettagli di questa cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici e i requisiti da soddisfare, si rimanda alle considerazioni pertinenti nella sezione X. Nell'ambito di tale cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito ha la possibilità, in conformità alla sezione X sottosezione A numero 3 lettera d, di richiedere direttamente informazioni ai fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera, a condizione che siano soddisfatti i presupposti di cui alla sezione X sottosezione A numero 3. L'oggetto di tali richieste di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza del Regno Unito può includere anche le informazioni dei clienti coperti secondo la sezione V sottosezione A con i quali il fornitore di servizi finanziari coperto intrattiene una relazione d'affari sulla base del presente Accordo.

Alla luce di tali richieste di informazioni secondo la sezione X sottosezione A numero 3 che riguardano informazioni o dati dei clienti coperti, la sezione IX numero 4 lettera a richiede che il fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera ottenga preventivamente il consenso di un cliente coperto domiciliato o con sede nel Regno Unito in merito a tali potenziali divulgazioni o trasmissioni da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera. Prima della fornitura di qualsiasi servizio coperto, il cliente domiciliato o con sede nel Regno Unito deve dare il proprio consenso al fornitore di servizi finanziari coperto per tali divulgazioni. Qualora il cliente coperto revochi successivamente il proprio consenso al fornitore di servizi finanziari coperto

della Svizzera, il fornitore di servizi finanziari coperto dovrebbe cessare di fornire i servizi previsti nel quadro del presente Accordo a tale cliente dopo che il fornitore di servizi finanziari coperto ne ha preso atto (sez. X n. 4 lett. b). Ai fini di tale divulgazione, si intendono per informazioni rilevanti del cliente del Regno Unito tutte le informazioni in possesso di un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera o sotto il suo controllo. Tuttavia, le informazioni del cliente del Regno Unito si qualificano come informazioni rilevanti solo se si riferiscono alla fornitura di servizi coperti al cliente coperto nell'ambito del presente Accordo. Le informazioni in questione possono essere dati personali relativi al cliente coperto così come informazioni soggette a un obbligo del segreto previsto dalla legge (p. es. il segreto professionale secondo l'art. 47 cpv. 1 LBCR o dell'art. 69 cpv. 1 LIsFi). Il consenso del cliente del Regno Unito interessato di cui alla sezione IX sottosezione A numero 4 lettera a ha lo scopo di garantire l'ammissibilità della divulgazione di tali informazioni nei confronti di un'autorità di vigilanza nel Regno Unito, salvaguardando al contempo i diritti del cliente.

5. Subdepositario

Questo numero contiene le condizioni per i fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera in merito all'impiego di subdepositari («subcustodians»), per cui il loro impiego è generalmente consentito, a condizione che i requisiti di cui alle lettere a–c siano soddisfatti dal fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera. L'impiego di subdepositari che operano nel Regno Unito o in Svizzera è consentito senza limitazioni e non è interessato dal requisito di cui al numero 5. Un fornitore di servizi finanziari coperto può depositare gli strumenti finanziari coperti detenuti per conto di un cliente coperto del Regno Unito secondo la sezione VI sottosezione A dal fornitore di servizi finanziari coperto secondo la sezione VI sottosezione A presso un terzo al di fuori del Regno Unito e della Svizzera ai fini della custodia, a condizione che vengano attuate cumulativamente le seguenti misure:

- Lettera a: il fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera è tenuto ad applicare cognizione di causa, diligenza e scrupolosità nella selezione, nella nomina e nell'ambito di una regolare verifica da effettuare di un subdepositario (p. es. per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie al subdepositario per svolgere questa attività).
- Lettera b: in conformità alla presente lettera, il fornitore di servizi finanziari coperto deve documentare il processo di selezione e i motivi dell'adeguatezza del subdepositario ai fini del deposito degli strumenti finanziari coperti in una forma adeguata. Questo vale anche per le regolari verifiche del subdepositario. Per la conservazione di tale documentazione si applica un periodo di cinque anni dalla revoca della custodia da parte del subdepositario impiegato per un cliente coperto.
- Lettera c: infine, quando si avvale di un subdepositario con sede al di fuori della Svizzera o del Regno Unito, il fornitore di servizi finanziari coperto deve garantire, ai fini della protezione del cliente, che gli strumenti finanziari coperti o depositati presso il subdepositario del suo cliente coperto siano separati in modo riconoscibile dai valori patrimoniali del fornitore di servizi finanziari

coperto eventualmente anch'essi depositati presso il subdepositario di cui si avvale così come anche dai valori patrimoniali del depositario stesso.

B. Dal Regno Unito alla Svizzera

Secondo la sezione IX sottosezione B, il Regno Unito deve garantire che un fornitore di servizi finanziari del Regno Unito che intenda fornire servizi coperti secondo la sezione III sottosezione B lettera a o servizi finanziari conformemente all'articolo 3 lettera c LSerFi per i clienti coperti secondo la sezione V sottosezione B numero 3 (clienti facoltosi secondo l'art. 5 cpv. 2 lett. b LSerFi) rispetti le condizioni in materia di comunicazioni e divulgazione nei confronti dei clienti coperti.

In termini di contenuto, si tratta della fornitura temporanea di servizi finanziari secondo la LSerFi in loco in Svizzera da parte di consulenti alla clientela del fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito. Si rimanda in particolare alla sezione IV sottosezione B numero 2 per le condizioni e le relative considerazioni.

Tali condizioni non si applicano se il fornitore di servizi finanziari del Regno Unito si rivolge a clienti coperti secondo la sezione V sottosezione B numeri 1–2 (clienti istituzionali o professionali ai sensi della LSerFi). Si rimanda a tal proposito alle considerazioni di cui alla sezione VIII sottosezione B numero 2.

1. Comunicazioni

Il fornitore di servizi finanziari del Regno Unito deve informare la FCA con una comunicazione se intende operare in Svizzera sulla base del presente allegato settoriale tramite consulenti alla clientela nell'ambito dei presupposti di cui alla sezione IV sottosezione B numero 2. La comunicazione alla FCA deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività per il tramite dei consulenti alla clientela, altrimenti il fornitore di servizi finanziari non verrebbe considerato un fornitore di servizi finanziari coperto (cfr. sez. IV sottosez. B n. 2 lett. f).

2. Comunicazione nei confronti dei clienti coperti

Un fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito deve fornire a ciascun cliente facoltoso secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera b LSerFi (sez. V sottosez. B n. 3) un documento di divulgazione nell'ambito dell'impiego di consulenti alla clientela secondo la sezione IV sottosezione B numero 2. Tale documento deve informare il cliente coperto in modo chiaro e comprensibile sui seguenti punti in relazione alla fornitura di servizi basati sul presente allegato settoriale:

- Punto i: il documento di divulgazione contiene informazioni sullo status del fornitore di servizi finanziari coperto in relazione al requisito di essere domiciliato nel Regno Unito e sul suo status in merito ai requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza nel suo Paese d'origine.
- Punto ii: il documento di divulgazione deve inoltre indicare che la prevista fornitura di servizi per il tramite di consulenti alla clientela secondo la sezione IV sottosezione B numero 2 implica che i consulenti alla clientela del fornitore di servizi finanziari coperto del Regno Unito non sono soggetti all'obbligo di registrazione come consulenti alla clientela come sancito dall'articolo 28 capoverso 1 LSerFi.

- Punto iii: infine, il documento di divulgazione deve fornire informazioni su quale sia l'organo di mediazione in Svizzera secondo l'articolo 77 LSerFi a cui il fornitore di servizi finanziari del Regno Unito è eventualmente affiliato.

Per i punti ii e iii si rimanda inoltre alle considerazioni di cui alla sezione VIII sottosezione B numero 2.

La formulazione, la forma e le modalità di comunicazione nei confronti dei clienti coperti di cui alla sezione V sottosezione B numero 3 vengono precisate ulteriormente dalla FCA secondo la sezione X numero 5 lettera c. Si rimanda a tal proposito alle considerazioni corrispondenti sulla disposizione in questione. In ogni caso, la sezione IX sottosezione B numero 2 stabilisce già che la comunicazione deve avvenire prima della fornitura di un servizio coperto.

X. Cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici, a integrazione delle disposizioni del capitolo 4 dell'Accordo

I principi fondamentali della cooperazione tra le autorità di vigilanza britanniche e svizzere sono illustrati nel testo principale dell'Accordo al capitolo 4. A tal proposito si rimanda alle considerazioni del capitolo corrispondente. Inoltre, questa sezione disciplina in modo specifico per i servizi di investimento («investment services») le modalità di cooperazione tra le autorità di vigilanza nell'esercizio dell'attività di vigilanza sui fornitori di servizi finanziari coperti. Tuttavia, questa cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici è limitata agli ambiti del presente allegato settoriale per i quali una Parte, nel quadro del presente trattato internazionale, si è basata sui requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza dell'altra Parte secondo la sezione VIII sottosezione A («deference») e ha di conseguenza rinunciato all'applicazione diretta e alla vigilanza dei requisiti del proprio diritto interno. Per gli ambiti del presente allegato settoriale che si basano sul diritto interno della rispettiva Parte secondo la sezione VIII sottosezione B, si applicano unicamente le disposizioni generali del capitolo 4 dell'Accordo sulla cooperazione in materia di vigilanza (v. a tal proposito le considerazioni di cui alla sez. VIII).

1. Principio della cooperazione in materia di vigilanza in settori specifici

Il numero 1 stabilisce il principio secondo cui, nei casi di cui alla sezione VIII sottosezione A, quando una Parte si basa sui requisiti del diritto interno in materia di autorizzazione e vigilanza dell'altra Parte, quest'ultima o le sue autorità di vigilanza competenti sono responsabili della vigilanza dei fornitori di servizi finanziari coperti secondo il loro diritto interno. Inoltre, il principio stabilisce che questa Parte o le sue autorità di vigilanza competenti sono responsabili della vigilanza e, per quanto necessario, dell'imposizione del rispetto dei requisiti dell'Accordo. I requisiti dell'Accordo sono in particolare quelli di cui alla sezione IX e, per la FINMA, le condizioni rivolte ai fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera secondo la sezione IX sottosezione A. Questo regolamento delle competenze di base è soggetto alla condizione che il presente allegato settoriale non preveda accordi contrari al riguardo (cfr. p. es. i diritti di intervento dello Stato ospite secondo la sez. X sottosez. A n. 4).

Per i fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera di cui alla sezione IV sottosezione B, ciò significa che la FINMA rimane responsabile della loro vigilanza

nell'ambito del presente trattato internazionale. Inoltre, nell'ambito della sua attività di vigilanza basata sul presente numero, è responsabile e autorizzata a sorvegliare l'osservanza dei requisiti del presente Accordo e, se necessario, a farli rispettare ai fornitori di servizi finanziari coperti secondo la sezione IV sottosezione B. Essa dispone dei relativi strumenti di vigilanza secondo la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (art. 24 segg. LFINMA).

2. Comunicazioni

Il numero 2 disciplina la procedura che le autorità di vigilanza devono seguire nel caso in cui un fornitore di servizi finanziari coperto di provenienza svizzera secondo la sezione IV sottosezione A che desidera fornire i servizi coperti nel Regno Unito ed essere iscritto nel corrispondente registro della FCA abbia trasmesso una comunicazione alla FCA secondo la sezione IV sottosezione A e inviato una copia della relativa comunicazione alla FINMA (v. le considerazioni di cui alla sez. IV sottosez. A lett. e).

Dopo aver ricevuto la copia della comunicazione, la FINMA deve verificare entro 60 giorni secondo la lettera a punto i, se il fornitore di servizi che ha effettuato la comunicazione soddisfa i presupposti di cui alla sezione IV sottosezione B lettere a-d e f. Per i dettagli si rimanda alle considerazioni sulle singole lettere. Per quanto riguarda la sezione IV sottosezione B lettera d, si noti che la conferma della FINMA si riferisce ai servizi di cui alla sezione III sottosezione A. La FINMA deve altresì verificare secondo la lettera a punto ii se il fornitore di servizi finanziari vanta una buona reputazione. Anche una procedura di revoca dell'autorizzazione in corso sarebbe contraria al rispetto di questo presupposto. La FINMA deve comunicare alla FCA l'esito delle proprie verifiche entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o di una copia della stessa.

Se la FINMA comunica alla FCA, conformemente alla lettera b, che un fornitore di servizi finanziari coperto soddisfa i presupposti di cui alla lettera a, la FCA lo iscrive nel proprio registro entro 30 giorni dal ricevimento di tale conferma. L'iscrizione nel registro è uno dei presupposti per essere considerati fornitori di servizi finanziari coperti nell'ambito dell'Accordo (cfr. sez. IV sottosez. B lett. g).

Secondo la sezione IV sottosezione A lettera h, un fornitore di servizi finanziari deve comunicare alla FCA qualsiasi modifica rilevante per la sua iscrizione nel registro e trasmetterne una copia anche alla FINMA. La lettera c della sezione X sottosezione A numero 2 chiarisce che in questi casi la procedura di cui alle precedenti lettere a e b si applica per analogia se il fornitore di servizi finanziari coperto desidera registrare servizi coperti, clienti coperti o strumenti finanziari coperti supplementari rispetto alla sua iscrizione nel registro della FCA. Tutte le altre modifiche saranno inserite nel registro dalla FCA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Ciò include anche il caso di ritiro dell'iscrizione nel registro della FCA o di parti di essa da parte del fornitore di servizi finanziari coperto.

Infine, conformemente alla lettera d la FINMA si impegna a comunicare senza indugio alla FCA se un fornitore di servizi finanziari coperto non soddisfa più i presupposti di cui alla lettera a, compresa la perdita della sua buona reputazione. La FINMA comunica inoltre alla FCA se un fornitore di servizi finanziari coperto è oggetto di reclami di carattere sostanziale da parte di clienti coperti. Di norma, si tratta di reclami che, per il numero o la gravità delle accuse, possono sollevare dubbi sull'integrità del

fornitore di servizi finanziari coperto e che quindi incidono in particolare sull'obiettivo di protezione dei clienti dell'Accordo.

3. Dialogo tra le autorità di vigilanza e scambio di informazioni

Questo numero specifica le regole per il settore dei servizi assicurativi («investment services») di cui al capitolo 4 dell'Accordo per quanto riguarda la cooperazione in materia di vigilanza in casi individuali e si applica indipendentemente dalle disposizioni di natura sostanziale della sezione X sottosezione A numero 1 relative alla responsabilità dell'autorità di vigilanza dello Stato di sede del fornitore di servizi assicurativi coperto in questione.

Secondo la lettera a il punto di partenza è il caso in cui l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito abbia validi motivi per ritenere che un fornitore di servizi finanziari del Regno Unito non rispetti i requisiti dell'Accordo o che, con il suo comportamento, cagioni danni considerevoli o rischi di pregiudicare in modo considerevole i clienti coperti o l'integrità o la stabilità del sistema finanziario del Regno Unito. In tal caso, l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito informerà senza indugio la FINMA e le trasmetterà tutte le informazioni utili.

Come passo successivo, la FINMA e l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito devono avviare immediatamente un dialogo secondo le lettere b e c e cercare una soluzione reciprocamente accettabile. Al fine di giungere a una simile soluzione, la FINMA fornisce all'autorità di vigilanza competente del Regno Unito le informazioni necessarie per consentirle di proseguire l'esame dei fatti in conformità alla lettera a. Essa adotterà inoltre, se necessario, tutte le misure appropriate per risolvere il problema in conformità con il proprio diritto in materia di vigilanza.

Se queste azioni non hanno successo, l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito, conformemente alla lettera d, può richiedere direttamente informazioni a un fornitore di servizi finanziari coperto, informandone la FINMA secondo la lettera e, a sua ragionevole discrezione, se possibile prima o, se non vi sono altre alternative, al più tardi contestualmente alla notifica della richiesta di informazioni. Il fornitore di servizi finanziari coperto a cui è stata inviata una richiesta di informazioni deve rispettare le disposizioni dell'articolo 42c LFINMA nel caso di un'eventuale trasmissione di informazioni all'autorità di vigilanza competente del Regno Unito.

Infine, in base alla lettera f, le autorità di vigilanza di entrambi gli Stati sono tenute a consentire la trasmissione diretta di informazioni confidenziali da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti all'altra autorità di vigilanza, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto interno.

4. Diritti di intervento dello Stato ospite

Il numero 4 illustra le ulteriori opzioni a disposizione dell'autorità di vigilanza competente del Regno Unito, in qualità di autorità di vigilanza dello Stato ospite, qualora il dialogo tra lei e la FINMA non sia stato in grado di risolvere il problema affrontato nella sezione X sottosezione A numero 3 lettera b, ad esempio se il fornitore di servizi finanziari coperto continua a non rispettare i requisiti previsti dal presente Accordo in conformità alla sezione X sottosezione A numero 3 lettera a. Le misure descritte di

seguito secondo il numero 4 sono in linea di massima sussidiarie alle disposizioni indicate nelle sezioni X sottosezione A numeri 1 e 3.

Secondo la lettera a, l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito può limitare in tutto o in parte la fornitura di servizi rilevanti da parte della Svizzera, tenendo conto dei poteri interni dell'autorità di vigilanza competente del Regno Unito. Ciò a condizione che l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito ritenga che tale misura sia necessaria per ridurre il rischio in questione.

Oltre alle limitazioni di cui alla lettera a, l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito può anche richiedere al fornitore di servizi finanziari della Svizzera di cui alla lettera b di divulgare determinate informazioni nei confronti dei suoi clienti esistenti o potenziali futuri tali (nuovi). Tali informazioni potrebbero riguardare misure ordinate dall'autorità di vigilanza del Regno Unito nei confronti del fornitore di servizi finanziari coperto o anche informazioni sullo stesso fornitore di servizi finanziari coperto, laddove i possibili destinatari di tale misura devono essere limitati ai clienti esistenti coperti o ai potenziali futuri tali (nuovi) in conformità alla definizione di cui alla sezione V sottosezione A (punto i). Inoltre, l'autorità di vigilanza del Regno Unito può, se necessario in coordinamento con la FINMA, adottare misure per la liquidazione ordinata delle attività interessate dal suo provvedimento del fornitore di servizi finanziari coperto, ad esempio per disciplinare entro quando e tenendo conto di quali parametri le attività con i clienti coperti esistenti devono essere liquidate (punto ii). L'autorità di vigilanza del Regno Unito può altresì secondo il punto iii (far) modificare o cancellare anche l'iscrizione nel registro del fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera interessato, per cui il fornitore di servizi finanziari coperto non è più considerato un fornitore di servizi finanziari coperto nell'ambito del BFSa a seguito di una cancellazione (cfr. sez. IV sottosez. A lett. g). Infine, l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito può informare l'opinione pubblica in merito alle misure adottate secondo le lettere a o b al fine di creare trasparenza (punto iv).

La lettera c chiarisce che le misure adottate dall'autorità di vigilanza competente del Regno Unito nei confronti di un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera non limitano in alcun modo le competenze della FINMA di agire in modo indipendente sulla base delle disposizioni del diritto svizzero in materia dei mercati finanziari.

In base alla lettera d, l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito ha il diritto di recapitare documenti, e in particolare anche decisioni ai sensi di atti d'esercizio dei pubblici poteri, direttamente a un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera in Svizzera, ossia senza essere soggetta a procedure o canali di notifica speciali. La notifica di tali atti e decisioni sulla base del presente trattato internazionale è consentita anche in particolare in relazione all'articolo 271 del Codice penale (CP)³⁷.

L'autorità di vigilanza competente del Regno Unito darà preventivamente comunicazione alla FINMA nel modo più rapido possibile e prima dell'adozione delle misure di cui alle lettere a o b, dei provvedimenti pianificati. Ciò include anche informazioni su eventuali decisioni da recapitare secondo la lettera d.

L'autorità di vigilanza del Regno Unito che intraprende una misura secondo la lettera d darà comunicazione nel modo più rapido possibile anche al Comitato misto (cfr.

³⁷ RS 311.0

art. 23 dell'Accordo) delle misure da essa adottate e terrà informato quest'ultimo in merito all'evolversi della questione.

La lettera g garantisce che a un fornitore di servizi finanziari coperto interessato della Svizzera nei confronti del quale un'autorità di vigilanza del Regno Unito ha intrapreso una misura secondo le lettere a o b, spettino in particolare gli stessi diritti procedurali di un fornitore di servizi finanziari del Regno Unito nelle medesime situazioni. Ciò significa essenzialmente che il fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera può far ricorso a mezzi giuridici contro le misure adottate dalle autorità di vigilanza del Regno Unito e chiedere una valutazione giudiziaria delle misure adottate secondo il diritto interno del Regno Unito.

La lettera h prevede che l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito annulli immediatamente una misura disposta secondo il numero 4 se la questione contestata secondo il numero 3 lettera a è stata risolta e il motivo della misura adottata è quindi venuto meno. L'autorità di vigilanza competente del Regno Unito deve quindi informare la FINMA e il Comitato misto secondo la lettera j.

La lettera i disciplina il caso particolare in cui, date le circostanze, non risulti fattibile per la l'autorità di vigilanza competente del Regno informare preventivamente la FINMA e le circostanze straordinarie richiedano un'azione immediata dell'autorità di vigilanza competente del Regno Unito con una misura secondo il numero 4 lettera a o b (limitazione dei servizi coperti o altre misure) al fine di evitare un pregiudizio almeno probabilmente considerevole ai clienti coperti o all'integrità o alla stabilità del sistema finanziario del Regno causato dal comportamento del fornitore di servizi finanziari coperto (cfr. sez. X sottosez. A n. 3 lett. a punto ii). In questo caso, la procedura che prevede dialogo e scambio di informazioni descritta al numero 3 in parte non si applica, in quanto le lettere a–c di cui al numero 3 sono dichiarate inapplicabili. Piuttosto, l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito deve informare la FINMA non appena la misura viene adottata o immediatamente dopo l'adozione della stessa (compresa la trasmissione delle informazioni rilevanti per la questione, punto i). Successivamente deve essere trovata una soluzione adeguata il prima possibile nell'ambito di un dialogo congiunto tra le autorità di vigilanza, in cui la FINMA può formulare proposte al riguardo che devono essere discusse dalle autorità di vigilanza (punto ii). In particolare, il punto iii stabilisce che questa procedura non può essere utilizzata per eludere gli obblighi o gli impegni delle Parti nell'ambito del presente Accordo, in particolare al fine di aggirare la procedura ordinaria di cui al numero 3. Per l'applicazione di questa disposizione derogatoria non sarebbe sufficiente, ad esempio, una situazione secondo la sezione X sottosezione A numero 3 punto i, in base alla quale un fornitore di servizi finanziari coperto della Svizzera non soddisfa i requisiti dell'Accordo.

Se l'autorità di vigilanza competente del Regno Unito revoca una misura secondo il presente numero, ne informa immediatamente la FINMA e il Comitato misto secondo la lettera j.

5. Dettagli da comunicare nei confronti dei clienti coperti

Il presente allegato settoriale prevede alla sezione IX (Condizioni) che i fornitori di servizi finanziari coperti siano tenuti a divulgare informazioni ai clienti coperti in determinati casi specifici. In riferimento alle comunicazioni rivolte ai fornitori di servizi

finanziari coperti della Svizzera (sez. IX sottosez. A n. 1), le sezioni X numero 4 lettere a e b stabiliscono che il tenore delle comunicazioni può essere ulteriormente specificato dalle autorità di vigilanza del Regno Unito sulla base delle disposizioni pertinenti del presente allegato settoriale. Previa consultazione della FINMA, la FCA stabilirà in che forma e a partire da quando i fornitori di servizi finanziari coperti della Svizzera devono considerare tali comunicazioni quadro nella loro attività nell'ambito del presente Accordo. Se necessario, la FCA può limitare la portata dell'obbligo di comunicazione in base alla sezione X numero 4 lettera b.

Per le comunicazioni secondo la sezione IX sottosezione B numero 2 da parte dei fornitori di servizi finanziari coperti del Regno Unito, la FINMA ha la responsabilità di specificarne il tenore, unitamente ai dettagli relativi alla formulazione, alla forma e alle modalità di comunicazione. L'obbligo di comunicazione è limitato ai clienti facoltosi secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera b LSerFi (cfr. sez. V sottosez. B n. 3).

5.4 Dichiarazioni congiunte

Insieme all'Accordo sono state firmate anche due dichiarazioni congiunte. Una riguarda le infrastrutture del mercato finanziario e stabilisce l'intesa comune delle Parti contraenti che si sforzano di esaminare le opzioni per una più stretta cooperazione e una possibile estensione dell'Accordo in riferimento alle infrastrutture del mercato finanziario. L'altra concerne i servizi assicurativi ausiliari («auxiliary services») e chiarisce che tali servizi ausiliari possono essere forniti conformemente al diritto svizzero ai clienti coperti in Svizzera da fornitori di servizi finanziari coperti del Regno Unito (v. anche le spiegazioni relative all'all. 4: all. settoriale Assicurazioni, sez. III sottosez. A lett. b).

6 Ripercussioni

Poiché l'Accordo si basa sul riconoscimento reciproco del vigente quadro di regolamentazione e vigilanza, la sua attuazione non avrà ripercussioni significative in termini di personale o finanziarie per la Confederazione, i Cantoni o i Comuni. La possibilità di svolgere l'attività transfrontaliera sulla base di un'esenzione richiede una cooperazione in materia di vigilanza più intensa, che sarà formalizzata attraverso nuovi MoU. È quindi probabile che le autorità di vigilanza, in particolare la FINMA, debbano quindi sostenere oneri supplementari per l'attuazione dell'Accordo. La FINMA si finanzia interamente attraverso gli emolumenti e le tasse di vigilanza, che sono a carico degli istituti sottoposti a vigilanza.

Per l'economia svizzera, l'Accordo consente di migliorare in modo significativo l'accesso transfrontaliero al Regno Unito, uno dei mercati più importanti per l'attività transfrontaliera di gestione patrimoniale in Europa, nell'ambito della gestione patrimoniale per i clienti privati facoltosi, un ramo economico importante per il settore finanziario. Oltre al miglioramento dell'accesso al mercato e alla maggiore certezza del diritto, gli istituti finanziari svizzeri potranno basarsi sul diritto svizzero in materia di mercati finanziari per l'attività transfrontaliera in relazione alla fornitura dei servizi

finanziari coperti, con notevoli vantaggi in termini di costi. In alcuni rami assicurativi ed esclusivamente nell'attività che coinvolge i grandi clienti professionali, l'apertura del mercato dovrebbe comportare una maggiore concorrenza per il settore assicurativo svizzero. Tuttavia, a causa del campo d'applicazione chiaramente limitato, ciò è applicabile solo a un segmento di mercato specifico: secondo la statistica strutturale delle imprese dell'Ufficio federale di statistica, circa 3400 imprese (su 610 000 nel 2021) rappresentano potenziali contraenti assicurati. Allo stesso tempo, questo dovrebbe portare a una gamma più ampia di servizi assicurativi dal punto di vista del cliente. Nel caso delle infrastrutture del mercato finanziario e dell'Asset Management, l'accesso esistente sarà garantito da un trattato internazionale, creando così certezza del diritto.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

L'Accordo si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. L'Assemblea federale, secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., è competente per approvare i trattati internazionali eccetto quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002³⁸ sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997³⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

L'Accordo è conforme al diritto nazionale pertinente, in particolare con il diritto in materia di mercati finanziari e di vigilanza. Per questo motivo, nonché per la sufficiente granularità delle relative disposizioni rivolte alle autorità che applicano il diritto, non è prevista alcuna legislazione di attuazione per il presente Accordo.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La conclusione di un Accordo concernente il riconoscimento reciproco nel settore dei servizi finanziari è in linea con gli impegni internazionali della Svizzera. In particolare, il presente Accordo non riguarda i settori già disciplinati dall'Accordo concernente l'assicurazione diretta Svizzera–UK (v. le considerazioni relative all'art. 3 nel n. 5.1). Inoltre, le disposizioni del presente Accordo risultano compatibili con gli impegni commerciali assunti dalla Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE (come p. es. l'Accordo del 10 ottobre 1989⁴⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita). Le Parti confermano espressamente

³⁸ RS 171.10

³⁹ RS 172.010

⁴⁰ RS 0.961.1

nell'Accordo i diritti e gli obblighi derivanti dall'essere membri dell'OMC e ribadiscono il loro impegno a garantirne la compatibilità con il diritto dell'OMC, anche per quanto riguarda la sua applicazione. Tuttavia, in virtù del carattere innovativo dell'Accordo, la compatibilità con l'OMC non può essere valutata in modo esaustivo. Può essere soggetta a verifica da parte degli organi competenti dell'OMC ed essere oggetto di procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC.

7.3 Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente trattato internazionale comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl e l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. Esso disciplina alcune parti della fornitura transfrontaliera di servizi finanziari e, sulla base del riconoscimento reciproco, limita in alcuni ambiti l'applicazione delle misure esistenti del diritto in materia di mercati finanziari nei confronti dei fornitori di servizi del Regno Unito.

Il decreto federale concernente l'approvazione del trattato sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

7.4 Entrata in vigore

Secondo l'articolo 50 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui le Parti hanno ricevuto l'ultima delle notifiche relative alla conclusione delle procedure interne.

Tabella dei dati

Localizzazione	Citazione	Fonte	Ultima actualización
Numero 6, pag. 79	Circa 3400 imprese (su 610 000 nel 2021) rappresentano potenziali contraenti assicurati.	Ufficio federale di statistica	November 2023
